

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Metamer S.r.l.



ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1. Descrizione del quadro normativo.....	4
1.1. Introduzione	4
1.2. Natura della responsabilità.....	5
1.3. Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzio	8
1.4. Fattispecie di reato.....	11
1.5. Apparato sanzionatorio.....	37
1.6. Tentativo.....	38
1.7. Vicende modificative dell'ente	38
1.8. Reati commessi all'estero.....	40
1.9. Procedimento di accertamento dell'illecito	41
1.10. Valore esimente dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo.....	41
1.11. Codici di comportamento (Linee Guida)	42
1.12. Sindacato di idoneità.....	43
2. Il Modello di Governance e l'Assetto Organizzativo di Metamer S.r.l.....	44
2.1. Metamer S.r.l.....	44
2.2. L'Assetto Istituzionale: organi e soggetti.....	44
2.3. Gli strumenti di governance di Metamer.....	45
2.4. Sistema di controllo interno	46
2.5. Assetto Organizzativo.....	46
3. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Metamer S.r.l.....	47
3.1. Premessa	47
3.2. Funzione del Modello.....	47
3.3. Il Progetto di Metamer S.r.l. per la definizione del proprio Modello.....	48
3.3.1. Avvio del Progetto: individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal D. lgs. n. 231/2001	49
3.3.2. Identificazione dei key officer e interviste - Analisi dei processi e delle attività sensibili.....	50
3.3.3. Gap analysis.....	51
3.3.4. Definizione del Modello	52
3.4. Struttura del Modello	52
3.5. Rapporto tra Modello e Codice Etico	52
3.6. Illeciti rilevanti per la Società.....	54
3.7. Adozione, aggiornamento e adeguamento del Modello.....	54
3.7.1. Competenza	54
3.7.2. Verifiche e controlli sul Modello.....	54
3.7.3. Aggiornamento ed adeguamento.....	55
4. L'Organismo di Vigilanza.....	56
4.1. Funzione dell'Organismo di Vigilanza	56
4.2. Requisiti.....	56
4.3. Composizione, nomina e durata.....	58
4.4. Revoca	59
4.5. Cause di sospensione	60

4.6.	<i>Temporaneo impedimento</i>	62
4.7.	<i>Funzioni e poteri</i>	62
4.8.	<i>Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza</i>	65
4.8.1.	<i>Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari</i>	65
4.8.2.	<i>Informativa verso l'Organismo di Vigilanza</i>	69
5.	<i>Il sistema sanzionatorio</i>	72
5.1.	<i>Principi generali</i>	72
5.2.	<i>Misure nei confronti di lavoratori subordinati</i>	72
5.2.1.	<i>Misure nei confronti del personale non dirigente</i>	73
5.2.2.	<i>Misure nei confronti dei dirigenti</i>	75
5.3.	<i>Misure nei confronti degli amministratori</i>	76
5.4.	<i>Misure nei confronti dei sindaci</i>	76
5.5.	<i>Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza</i>	76
5.6.	<i>Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società</i>	76
6.	<i>Il piano di formazione e comunicazione</i>	79
6.1.	<i>Premessa</i>	79
6.2.	<i>Dipendenti</i>	80
6.3.	<i>Componenti degli organi sociali e soggetti con funzioni di rappresentanza della Società</i>	80
6.4.	<i>Altri destinatari</i>	81

1. Descrizione del quadro normativo

1.1. Introduzione

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il “d.lgs. n. 231/2001” o il “Decreto”), in attuazione della delega conferita al Governo con l’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300 è stata dettata la disciplina della “*responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*”.

In particolare, tale disciplina si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Il d.lgs. n. 231/2001 trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall’Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato.

Secondo la disciplina introdotta dal Decreto, infatti, le società possono essere ritenute “responsabili” per alcuni reati commessi o tentati, anche nell’interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 231/2001).

La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest’ultima.

Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio delle società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore del Decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi, nell’interesse o a vantaggio della propria società, da amministratori e/o dipendenti.

Il d.lgs. n. 231/2001 innova l’ordinamento giuridico italiano in quanto alle società sono ora applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla società ai sensi dell’art. 5 del decreto.

La responsabilità amministrativa della società è, tuttavia, esclusa se la società ha, tra l’altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni rappresentative delle società, fra le quali Confindustria, e comunicati al Ministero della Giustizia.

La responsabilità amministrativa della società è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.2. Natura della responsabilità

Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa ex d.lgs. n. 231/2001, la Relazione illustrativa al decreto sottolinea la *“nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia”*.

Il d.lgs. n. 231/2001 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità delle società di tipo “amministrativo” – in ossequio al dettato dell’art. 27, comma primo, della nostra Costituzione – ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo “penale”.

In tal senso si vedano – tra i più significativi – gli artt. 2, 8 e 34 del d.lgs. n. 231/2001 ove il primo riafferma il principio di legalità tipico del diritto penale; il secondo afferma l’autonomia della responsabilità dell’ente rispetto all’accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta criminosa; il terzo prevede la circostanza che tale responsabilità, dipendente dalla commissione di un reato, venga accertata nell’ambito di un procedimento penale e sia, pertanto, assistita dalle garanzie proprie del processo penale. Si consideri, inoltre, il carattere afflittivo delle sanzioni applicabili alla società.

La Corte di Cassazione - Cass. Penale, Sez. IV, 10 maggio 2022 (ud. 15 febbraio 2022), n. 18413 – statuendo che «l’assenza del modello, la sua inidoneità o la sua inefficace attuazione non sono ex se elementi costitutivi dell’illecito dell’ente, tali essendo, oltre alla compresenza della relazione organica e teleologica tra il soggetto responsabile del reato presupposto e l’ente (cd. immedesimazione organica “rafforzata”), la colpa di organizzazione, il reato presupposto ed il nesso causale che deve correre tra i due», ha fornito i necessari chiarimenti al fine di identificare correttamente la struttura dell’illecito amministrativo derivante da reato, come definito dal D.lgs. 231/01.

In particolare, la Suprema Corte ha approfondito i presupposti necessari ai fini dell’inculpazione della persona giuridica, ponendo in rilievo l’infettibilità del passaggio logico-giuridico primario: l’accertamento di un interesse o vantaggio dell’ente.

La rigorosa analisi di questo elemento consente di scindere marcatamente l’illecito contestato all’ente dal reato commesso, invece, alla persona fisica. Da ciò discende che l’accertamento della mancata adozione di un Modello organizzativo e della omessa nomina di un Organismo di Vigilanza non possano essere reputati sufficienti ai fini dell’affermazione della responsabilità ex criminis in capo all’ente incolpato¹.

Ad interessare particolarmente, nel caso trattato dalla Suprema Corte, sono le ragioni addotte nella motivazione della sentenza che ha disposto la condanna dell’ente, poste a sostegno del ragionamento che ha indotto la Corte locale a condannare l’ente, riscontrandone l’interesse in

¹ Il ricorso era avverso una sentenza che confermava la responsabilità a carico dell’ente, ai sensi dell’**art. 25-septies del D.lgs. 231/01**, emanata dal Tribunale vicentino e confermata in grado d’appello a Venezia. Dal giudizio di merito traspare, in tutta evidenza, una erronea ricostruzione tecnico giuridica della struttura dell’illecito derivante da reato, che si è tradotta in un provvedimento di condanna irrimediabilmente lacunoso ed incoerente in punto di motivazione. Sicché, la Corte di Cassazione, interpellata tramite il ricorso in analisi, ha censurato l’ultima pronuncia, operando il rituale rinvio ad altra sezione della Corte circondariale.

Procedendo con ordine, ecco gli snodi della vicenda fondamentali ai fini della presente analisi. Anzitutto, è doveroso chiarire che il procedimento penale è insorto in conseguenza di una lesione personale aggravata da violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, occorsa ai danni di un dipendente della società incolpata. In conseguenza dell’evento lesivo si sono profilati due distinti capitoli di responsabilità: l’uno, quello “tradizionale” gravante sulla persona fisica-datore di lavoro, e l’altro attagliato, invece, alla persona giuridica (società intestataria del rapporto di lavoro dipendente). Sicché sono gemmati due separati filoni processuali, il primo dei quali ha condotto alla condanna di un amministratore della società, ai sensi dell’art. 590 c.p., comma terzo, c.p.; il secondo ha invece portato alla condanna dell’ente, reputandosi accertata la realizzazione dell’illecito amministrativo dipendente da reato, previsto e punito dall’art. 25-septies, comma terzo, del D.lgs. 231/01.

ragione della " assenza di un modello organizzativo avente ad oggetto la sicurezza sul lavoro" nonché della omessa nomina di un " organo di vigilanza che verificasse con sistematicità e organicità la rispondenza delle macchine operatrici [...] ".

Diversi sono gli aspetti critici che inficiano le argomentazioni addotte dalla Corte d'Appello, tutti accuratamente approfonditi dalla Corte di Cassazione nella sentenza di accoglimento in commento. In primo luogo, la Suprema Corte ha censurato l'approccio adottato in sede di descrizione del capo d'accusa, evidenziando come dallo stesso " non emerga con chiarezza il concreto profilo di responsabilità addebitato alla società". Risulta, infatti, fallace la correlazione operata nel giudizio di merito, tra incolpazione della società e mancata adozione del modello organizzativo, e ciò in quanto, ancorché la concreta adozione di un modello organizzativo idoneo a prevenire gli illeciti e rispondente ai canoni posti dal Decreto possa consentire di escludere la responsabilità dell'ente per l'illecito, la mancanza dello stesso non si può reputare, ex se, sufficiente a giustificare un addebito di responsabilità in capo alla persona giuridica incolpata. Nemmeno, si aggiunge, è sufficiente che sia contestata la mancata nomina di un Organismo di Vigilanza.

La Suprema Corte si è, quindi, premurata di svolgere un breve approfondimento dogmatico, orientato a chiarire le dinamiche di attribuzione della responsabilità agli enti, e così illustrando i meccanismi che si pongono alla base del D.lgs. 231/01. Ha ricordato che, affinché si possa pervenire ad un provvedimento di condanna nei confronti di un ente collettivo, è necessario, preliminarmente, accertare la sussistenza di almeno uno dei due criteri di imputazione oggettiva del fatto illecito, disciplinati dall'art. 5 del D.lgs. 231/01, ed alternativi tra loro. Deve quindi essere provato che il fatto illecito sia stato realizzato nell'interesse dell'ente, valutando ex ante, in chiave soggettiva, la proiezione finalistica dell'agire criminoso della persona fisica autrice della condotta; ovvero che dal reato-base sia derivato un vantaggio in capo alla persona giuridica, da valutarsi ex post e su base oggettiva. Tali concetti sono stati variamente approfonditi dalla dottrina specialistica e più volte vagliati in sede di giudizio di legittimità, tuttavia, ancora oggi, la ratio sottesa pare non essere stata universalmente recepita. Più specificamente, molteplici approfondimenti accademici e numerose sentenze hanno vagliato la problematica afferente al rapporto tra il requisito dell'interesse o vantaggio e gli illeciti colposi rilevanti ex D.lgs. 231/01, tra i quali rientrano naturalmente i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose di cui all'art. 25-septies. In tali particolari casi, l'interesse in capo alla società si identifica nel risparmio di spesa conseguito in relazione al mancato approntamento delle necessarie cautele, ovvero nel risparmio di tempo volto a velocizzare le lavorazioni, a discapito della sicurezza dei lavoratori. Decisiva, ai fini del riconoscimento di una colpa organizzativa in capo all'ente incolpato, risulta essere sempre l'assunzione di una scelta d'impresa mirata a sacrificare la sicurezza del personale all'altare della produttività. Evidenziati tali aspetti, la Cassazione ha posto in evidenza, anche richiamando un'altra recente sentenza di legittimità, la corretta ricostruzione della struttura dell'illecito dipendente da reato. La Corte ha chiarito che nell'illecito debbono concorrere la " relazione funzionale tra reo ed ente " e la " relazione teleologica tra reato ed ente ", ciò ai fini della ricostruzione della presenza di una immedesimazione organica e della contestazione all'ente di un fatto proprio, anziché di un fatto altrui. Non solo, per evitare di incorrere in pericolosi automatismi, assimilabili alla attribuzione di una responsabilità oggettiva in capo alla persona giuridica, è, altresì, doveroso appurare la sussistenza di una colpa organizzativa a carico della stessa, che sia causalmente correlata all'illecito presupposto, nonché autonoma e distinta rispetto ai profili di responsabilità della persona fisica autrice della condotta illecita. Nella sentenza di merito censurata, il risparmio di spesa veniva identificato nel " risparmio di spesa quale tempo lavorativo da dedicare alla sua

predisposizione ed attuazione ", con un richiamo limitato e solo generico di altre possibili voci di risparmio di spesa.

In definitiva, le argomentazioni proposte dalla Corte d'Appello a sostegno della pronuncia di condanna vengono definite carenti e contraddittorie dalla Cassazione. Ed infatti, quest'ultima ha ritenuto evidente che la Corte di merito avesse sovrapposto e confuso i profili di responsabilità degli amministratori/datori di lavoro con quelle dell'ente. Di più, la Corte d'Appello avrebbe ommesso di vagliare adeguatamente la prova della eventuale sussistenza di una colpa di organizzazione in capo all'ente, consistente in una carenza organizzativa tale da determinare una situazione di fatto propizia per la commissione dell'illecito presupposto. Evidenzia la Corte di Cassazione che tale valutazione rappresenta uno snodo irrinunciabile ai fini della configurabilità dell'illecito da imputarsi all'ente, si impone infatti che la "colpa di organizzazione sia rigorosamente provata e non confusa o sovrapposta con la colpevolezza del (dipendente o amministratore dell'ente) responsabile del reato ".

Infine, la Cassazione ha mosso una ulteriore contestazione all'iter argomentativo sviluppato dalla Corte veneta. Nella specie, come già si è accennato, la sentenza di condanna si fondava, oltre che sulla mancata adozione di un modello organizzativo, anche sul la mancata nomina di un Organismo di Vigilanza che fosse deputato a verificare pedissequamente l'efficienza e lo stato di manutenzione dei macchinari utilizzati all'interno dell'azienda. Ebbene, la Suprema Corte correttamente ha chiarito che attribuzioni di tale sorta risultano del tutto estranee ed ultronee rispetto a quelli che sono i compiti che devono gravare, in concreto, sull'Organismo di Vigilanza. Prevede, infatti, il D.lgs. 231/01 che l'Organismo di Vigilanza sia incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello organizzativo, oltre che di curarne l'aggiornamento. È naturale che in un contesto aziendale che palesi evidenti rischi per la sicurezza, tra i compiti dell'OdV rientrino, fuor di dubbio, anche quelli di instaurare ed intrattenere costanti flussi informativi da e verso le funzioni deputate all'adozione delle misure tecniche preventive e ad esperire i necessari controlli di efficienza. E quindi l'OdV ben potrà intervistare (o sottoporre a questionari periodici) il Datore di lavoro, il RSPP o l'ASPP, come anche il RLS; così raccogliendo ogni informazione necessaria a far emergere un qualsivoglia deficit organizzativo e, conseguentemente, sollecitare i vertici organizzativi ad apportare i necessari interventi rimediali. Tuttavia, non possono certo essere addossati all'organismo di vigilanza oneri di verifica a carattere tecnico, della specie di quelli menzionati nella sentenza di merito.

In conclusione, dalla pronuncia della Corte di Cassazione si possono ricavare diversi principi di ordine generale: la mera assenza di un modello organizzativo, così come la omessa nomina di un OdV, non sono sufficienti ad integrare il requisito dell'interesse o vantaggio ex art. 5 del D.lgs. 231/01 e né, tantomeno, a fondare una sentenza di condanna a carico dell'ente; ai fini della configurabilità dell'illecito dipendente da reato a carico della persona giuridica, non si può mai prescindere dal fornire la rigorosa prova circa la presenza di una colpa di organizzazione a carico dello stesso, che abbia favorito l'esecuzione della condotta illecita della persona fisica (apicale o subordinata) operante all'interno dell'ente.

L'intervento ermeneutico della Corte di Cassazione sembra sgombrare il campo da storture interpretative che, purtroppo, sovente prendono piede presso le corti locali, talvolta ancora poco avvedute in sede di applicazione della responsabilità degli enti da reato ex D.lgs. 231/01. Ed infatti, nella valutazione della responsabilità 231 degli enti, il vaglio di idoneità del modello pertiene ad una fase cronologicamente secondaria del percorso argomentativo che il giudice è chiamato a svolgere. E, infatti, la valutazione circa l'avvenuta adozione di un Modello organizzativo "idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi", si rende necessaria

solo ed esclusivamente qualora sia già stata appurata l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi sottesi alla affermazione della possibile responsabilità dell'ente. L'assenza del modello, quindi, deve essere valutata solo dopo che:

- sia stato accertato il reato-base presupposto alla responsabilità;
- sia provato che tale reato sia stato commesso da un soggetto – apicale o sottoposto all'altrui direzione – interno all'ente e
- il reato-base sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Una volta accertata la sussistenza degli ineludibili presupposti, deve altresì essere accuratamente vagliata la presenza di una carenza organizzativa interna all'ente, che abbia consentito all'autore del reato di agire liberamente; un "modo di essere colposo" dell'ente, imputabile ad un deficit strutturale interno allo stesso, che non ha permesso di prevenire ed impedire la condotta illecita. Solo a questo punto viene in rilievo il possesso o meno del Modello organizzativo menzionato dagli artt. 6 e 7 del Decreto. Il Modello, qualora si riveli idoneo a prevenire gli illeciti della natura di quelli verificatisi, consente di escludere la colpa di organizzazione. Opera quindi quale strumento di prova liberatoria appannaggio dell'ente incolpato, ed il suo mancato possesso non può mai giustificare l'ingenerarsi di schemi presuntivi di colpevolezza organizzativa né, tantomeno di automatismi sanzionatori. Ciò anche in considerazione del fatto che, si rammenta, l'adozione del Modello organizzativo non è prevista come obbligatoria dalla legge.

1.3. Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione

Come sopra anticipato, secondo il d.lgs. n. 231/2001, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso” (i sopra definiti soggetti “in posizione apicale” o “apicali”; art. 5, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231/2001);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 231/2001).

È opportuno, altresì, ribadire che la società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 231/2001), se le persone su indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Il Modello 231 Metamer è così strutturato:

- 1. parte generale**, deputata alla descrizione delle finalità del modello (prevenire le anomalie e/o le criticità che possano qualificarsi come rischio-reato) e alla individuazione dei criteri seguiti per la definizione del risk assessment e dell'action plan;
- 2. parte speciale**, dedicata alla analitica descrizione dei processi aziendali in rapporto al tipo di rischio – reato cui essi appaiono esposti, con la contestuale specificazione delle *compliance programs* a cui attenersi (“*misure*” ex art. 7 del D.L.vo n. 231/01) per l'efficace prevenzione e monitoraggio delle condotte commissive e/o omissive che, diversamente,

potrebbero dare seguito alla concretizzazione (o anche al solo pericolo) che si verifichi un fatto reato (v.si matrice di rischio 231 dove sono anche riportati i criteri per la misurazione dell'**INDICE Di RISCHIO**²). Il risk assessment può essere contenuto in schede di analisi ad hoc oppure direttamente trasfuso nei verbali dell'odV il quale cura l'aggiornamento del modello (art. 6 D.L.vo n. 231/01). L'analisi del rischio recepisce le specifiche indicazioni di cui alle linee guida Confindustria del 2014, recentemente aggiornate nel mese di giugno 2021, ed è calata nel contesto aziendale: essa identifica **l'indice di rischio** attribuito a ciascuna area o processo aziendale in rapporto al reato (condotte) da prevenire.

- 3. ODV** (Organismo di Vigilanza), composto da tre membri, avente i requisiti di **autonomia** (assenza di qualsiasi forma di interferenza e di condizionamento, anche in forza della disponibilità di un budget adeguato al compito), **onorabilità e indipendenza, professionalità e competenza necessarie** alle specifiche fattispecie di riferimento, **continuità d'azione**, vigilanza sull'effettività del modello organizzativo. L'ODV compie, tra l'altro, una verifica tra i comportamenti concreti e il modello istituito; esamina l'adeguatezza del modello, ossia della sua reale capacità di prevenire i comportamenti vietati; analizza il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello; cura il necessario aggiornamento in senso dinamico del modello, se le analisi operative rendono necessario fare correzioni e adeguamenti, ovvero se, in ogni caso, risulti che la normativa, la giurisprudenza e la documentazione di prassi producono novellazioni o mutamenti del quadro normativo di riferimento tali da richiedere una revisione delle *compliance* 231 adottate. La funzione dell'OdV si manifesta, dunque, nell'attività di verifica e monitoraggio, in quella di informazione, segnalazione, proposizione al management, aggiornamento. Il tutto è documentato in appositi verbali che evidenziano nel dettaglio le riunioni periodiche e le attività svolte.
- 4. codice etico e codice sanzionatorio.** Il Modello di gestione e di organizzazione si completa di un codice etico e di un codice sanzionatorio costituito dalle disposizioni di cui al CCNL di riferimento.
- 5. flussi informativi e protocolli di condotta.** Il modello di organizzazione e gestione adottato prevede inoltre l'istituzione di flussi informativi finalizzati a **registrare e documentare le vigilanze e le cose o i fatti oggetto di vigilanza, specifica e generica. I flussi** costituiscono degli oneri a carico dei garanti (es: preposti, RSPP, apicali etc.) e degli interessati in genere (dipendenti e terzi, responsabili amministrazione etc.) i quali devono segnalare all'ODV ogni eventuale anomalia o criticità riscontrata (anche solo potenziale) e al superiore gerarchico (se esistente) e consentono l'adeguamento periodico dei documenti di analisi di cui al MOG 231 in una fase preventiva, e non successiva, al potenziale fatto dannoso o pericoloso per l'ambiente, per la salute dei lavoratori, nonché per ogni altro ambito suscettibile di sanzione penale. I flussi possono essere sia rimessi alla discrezionalità

² La Cassazione - Sentenza n. 18842/2019 depositata il 12 Marzo 2019 – ha statuito la **fondamentale importanza dell'analisi di rischio ex D Lgs 231 01**: “[...] Una volta accertata la commissione di determinati reati da parte delle persone fisiche che esercitano funzioni apicali, i quali abbiano agito nell'interesse o a vantaggio delle società, incombe sui predetti enti l'onere, con effetti liberatori, di dimostrare di aver adottata ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; in tal senso, la colpa di organizzazione, da intendersi in senso normativo, è fondata, nel sistema introdotto dal D lgs 231 01, sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'**obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli.** [...]”.

dell'interessato sia obbligatori ogniqualvolta il modello di organizzazione e gestione – parte generale e/o speciale – ne imponga l'ossequio.

I protocolli costituiscono specifica attuazione di quanto prescritto dall'art. 6 comma 2, D.L.vo n. 231/01 – a mente del quale *“In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze: a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; b) prevedere **specifici protocolli** diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;...omissis”* – e devono essere intesi come specifiche direttive, organizzate per specifiche aree o attività di rischio per come esse risultanti dalla disamina del *risk assessment* di cui alla parte speciale del Modello 231 aziendale, promanate dal massimo organo aziendale la cui violazione espone il soggetto interessato tenuto alla loro attuazione all'applicazione di sanzioni disciplinari e alla contestazione di *fraudolenta* elusione del modello (cfr. sul punto art. 6, comma 1, lett. c) D. L.vo 231/01).

Ai protocolli specifici è affiancato un **protocollo standard** che dovrà essere rispettato da tutte le funzioni e risorse esposte a rischio reato.

L'art. 6 del D.Lv.o n. 231/01 è stato novellato con l'istituto del whistleblowing, esteso anche ai privati. Tale implementazione appare dunque fondamentale ai fini del giudizio di stratta idoneità e concreta attuazione del Modello 231, motivo per cui la società ha implementato il **protocollo whistleblowing**.

L'art. 6, comma 2-bis, del D.L.vo n. 231/01 è stato novellato ad opera del D.Lvo n. 24/2023 che ha altresì abrogato i commi 2-ter e 2-quarter del citato articolo 6 del decreto l.vo n. 231/01 (commi inseriti dall'art. 2, L. 30.11.2017, n. 179 con decorrenza dal 29.12.2017, poi abrogati dall'art. 23, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10.03.2023, n. 24 con decorrenza dal 30.03.2023 ed effetto a decorrere dal 15 luglio 2023; ai sensi dell'art. 24, comma 1, del suddetto decreto modificante alle segnalazioni o alle denunce all'autorità giudiziaria o contabile effettuate precedentemente alla data del 30.03.2023, nonché a quelle effettuate fino al 14 luglio 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al presente comma).

La normativa è ora strutturata in modo da richiedere ai destinatari di

- a) definire ex ante la governance del processo di gestione delle segnalazioni, individuando e valutando idonee soluzioni organizzative, affidando la gestione del canale di segnalazione a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero ad un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato;
- b) calendarizzare a cadenza periodica la formazione in materia di whistleblowing;
- c) definire le modalità operative in cui si articola il processo di gestione delle segnalazioni;
- d) implementare un canale interno per la ricezione e la gestione delle segnalazioni e prevedere adeguate modalità di tutela del segnalante;
- e) fra le modalità di tutela del segnalante, è necessario implementare misure tecniche che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza della sua identità, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione e regolamentare il processo di analisi e gestione delle segnalazioni ricevute;

- f) predisporre, pertanto, policy e procedure specifiche in materia di whistleblowing;
- g) fornire inoltre informazioni chiare e facilmente accessibili riguardo al canale, alle procedure e ai presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché riguardo al canale, alle procedure e ai presupposti per effettuare segnalazioni esterne. Tali informazioni devono essere esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili anche ai soggetti che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico con l'organizzazione. In aggiunta, il decreto prevede che, qualora l'organizzazione pubblica o privata sia dotata di un proprio sito internet, tali informazioni vengano rese note in una sezione dedicata del suddetto sito;
- h) comunicare al segnalante la presa in carico della segnalazione, mediante "avviso di ricevimento" da rilasciare entro sette giorni dalla ricezione;
- i) fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- j) assicurarsi che, alle informazioni fornite ai sensi della normativa in materia di whistleblowing, sia affianchino le informazioni in merito al trattamento dei dati del segnalante e di tutte le altre persone coinvolte nel processo (quali i soggetti segnalati e i c.d. "facilitatori"), ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati persona;
- k) prevedere la prevenzione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni e
- l) aggiornare il codice sanzionatorio (art. 21 D.L.vo n. 24/2023).

La società, che già ha implementato un protocollo per la gestione del whistleblowing, ne ha quindi curato l'aggiornamento allineandolo al nuovo contesto normativo.

L'OdV periodicamente monitora le eventuali segnalazioni, provvedendo alla relativa gestione nei tempi e nei modi di cui al protocollo o del proprio regolamento interno.

6. Previsione budget di spesa funzionale al sistema di prevenzione. La società pianifica annualmente l'impiego delle risorse finanziarie finalizzate alla prevenzione dei rischi, prevedendo che una quota sia accantonata in apposita posta di bilancio, a disposizione dell'ODV per l'eventualità che detto organo debba provvedere a compiti straordinari, tenuto anche conto dell'andamento generale dell'azione sociale in funzione preventiva, proprio al fine di attendere alla gestione dei sistemi di prevenzione medesimi e al fine di preservare un budget di spesa in seno all'ODV a garanzia della sua autonomia di azione.

7. Procedure aziendali attuative del MOG 231, nonché atti, policies o regolamenti implementati nell'ambito di altri sistemi di gestione adottati dalla società, in ossequio al principio di integrazione dei Sistemi di prevenzione.

1.4. Fattispecie di reato

Le tipologie dei reati e degli illeciti amministrativi destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti richiamati attualmente dal D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023]

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

Si riportano le modifiche introdotte dall'art. 16, comma 1, lett. t), L. 28.06.2024, n. 90 con decorrenza dal 17.07.2024.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (articolo 640, comma 2, n. 1 del codice penale).

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5);

2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis del codice penale).

I reati di truffa in oggetto potrebbero, a titolo esemplificativo, essere realizzati: alterando la documentazione trasmessa agli uffici della P.A. competenti al fine di indurre in errore circa l'esistenza di condizioni essenziali per ottenere licenze, autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, ecc.; assumendo, nella fase preliminare e contestuale alla conclusione di accordi commerciali con la P.A., un comportamento fraudolento ovvero ponendo in essere artifici e/o raggiri che inducano in errore la P.A. circa la situazione economica patrimoniale della società, il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti, i requisiti quantitativi e qualitativi richiesti. Si pensi, in particolare, al caso in cui la P.A. sia intenzionata a contrattare esclusivamente con società che hanno un certo numero di dipendenti o che hanno sedi in luoghi specifici, e la società, interessata alla conclusione positiva del contratto, fornisca nelle dichiarazioni/informazioni da trasmettere all'ente dati diversi da quelli reali anche supportati da documentazione alterata (es. statistiche ufficiali); applicando, nell'ambito della gestione del rapporto commerciale con la P.A., in modo fraudolento, commissioni non contemplate nell'accordo commerciale o commissioni per importi diversi da quelli concordati in fase di formalizzazione del contratto; omettendo il versamento o alterando la documentazione relativa ai versamenti dei contributi INPS,

INAIL dei dipendenti; alterando la documentazione da fornire alla P.A. all'atto dell'assunzione di personale appartenente alle categorie protette o agevolate al fine di ottenere sgravi contributivi indebiti e crediti d'imposta ovvero rendendo informazioni non veritiere in occasione della redazione del prospetto informativo annuale relativo alle assunzioni obbligatorie.

Si riportano gli articoli interessati dalle modifiche introdotte dalla L. n. 137/2023

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Si riportano gli articoli interessati dalle modifiche introdotte dal DL 25.02.2022, n. 13

Ai sensi dell'art. 316-bis, Codice Penale:

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

L'interesse protetto dalla fattispecie incriminatrice in esame è la corretta gestione ed utilizzazione delle risorse pubbliche destinate a fini di incentivazione economica.

Soggetto attivo del reato è il beneficiario del finanziamento

La condotta incriminata ha natura omissiva e consiste nel non destinare i contributi, le sovvenzioni, i finanziamenti, i mutui agevolati e altre erogazioni³ (le cui nozioni devono essere ricavate dalla legislazione in materia di incentivi pubblici) alle previste finalità di pubblico interesse.

Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta e anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

La condotta criminosa prescinde dal modo in cui sono stati ottenuti i fondi e si realizza solo in un momento successivo all'ottenimento dei fondi stessi.

L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico ossia dalla volontà cosciente di sottrarre le risorse allo scopo prefissato.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato destinando, in tutto o in parte, le somme concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle istituzioni europee per l'assunzione e formazione del personale o per la ristrutturazione degli immobili o per le attività di

³ La modifica si deve al d.l. 25 febbraio 2022, n. 13 recante "Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili" (c.d. Decreto frodi) diretto a rafforzare il contrasto alle frodi in materia di erogazioni pubbliche, alla luce delle notizie di operazioni illecite che hanno riguardato le agevolazioni fiscali del "superbonus". In particolare, l'art. 2 del decreto legge introduce modifiche alle misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche

adeguamento alla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ad altri scopi quali finanziamenti di progetti, acquisti di beni e servizi, ecc.

Ai sensi dell'art. 316-ter Codice Penale:

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

L'interesse protetto è lo stesso della malversazione.

Soggetto attivo del reato è il beneficiario del finanziamento.

La condotta incriminata, consistente nell'indebito conseguimento di sovvenzioni⁴ pubbliche, può essere realizzata in forma sia commissiva, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, che omissiva, attraverso l'omissione di informazioni dovute. La modifica introdotta dal Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 recante "Attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" ha previsto una circostanza aggravante nell'ipotesi in cui il fatto illecito, superando la soglia di valore indicata nell'ultima frase del primo comma offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico.

Il delitto *de quo* ha carattere sussidiario rispetto al delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis Codice Penale. Di conseguenza, qualora l'indebito conseguimento di erogazioni pubbliche sia avvenuto mediante il ricorso ad artifici o raggiri che abbiano indotto in errore l'ente erogante, si versa nell'ipotesi di cui all'art. 640-bis Codice Penale; nel caso in cui l'induzione in errore mediante artifici o raggiri manchi, si versa nell'ipotesi di cui all'art. 316-ter Codice Penale.

Ai sensi dell'art. 640-bis, Codice Penale

La pena è della reclusione da uno a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea.

La fattispecie si realizza se il fatto previsto dall'art. 640 Codice Penale (ossia la truffa) riguarda contributi, finanziamenti, sovvenzioni, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle istituzioni europee.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato inducendo in errore, attraverso artifici, raggiri o dichiarazioni mendaci, l'ente erogante allo scopo di ottenere erogazioni pubbliche (statali o comunitarie). Si pensi, in particolare, al caso in cui la società induca in errore l'ente erogante circa il possesso di specifici requisiti richiesti per ottenere il finanziamento producendo (o contribuendo a produrre, nel caso di concorso) documentazione falsa attestante l'iscrizione a uno specifico albo come richiesto dall'ente erogante

⁴ La modifica si deve al D.L. 25 febbraio 2022, n. 13.

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Diffusione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)
- 617bis c.p. (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche modificato dall'art. 16, comma 1, lett. e), L. 28.06.2024, n. 90 con decorrenza dal 17.07.2024)
- 617sexies c.p. (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche, modificato dall'art. 16, comma 1, lett. h), L. 28.06.2024, n. 90 con decorrenza dal 17.07.2024)
- 623quater c.p. (Circostanze attenuanti, modificato dall'art. 16, comma 1, lett. l), L. 28.06.2024, n. 90 con decorrenza dal 17.07.2024)
- 629, terzo comma, c.p. (Estorsione, Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità, modificato dall'art. 16, comma 1, lett. m), L. 28.06.2024, n. 90 con decorrenza dal 17.07.2024)
- 635quater 1 (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, modificato dall'art. 16, comma 1, lett. q), L. 28.06.2024, n. 90 con decorrenza dal 17.07.2024)
- 639ter c.p. (Circostanze attenuanti, modificato dall'art. 16, comma 1, lett. s), L. 28.06.2024, n. 90 con decorrenza dal 17.07.2024)

Si riportano gli articoli interessati dalle modifiche introdotte dalla L. 90/2024 con decorrenza dal 17.07.2024.

Articolo 617bis

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche

Testo in vigore dal 17 luglio 2024

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti o parti di apparati o di strumenti idonei a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche tra altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni

Articolo 617sexies

Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche

Testo in vigore dal 17 luglio 2024

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Articolo 623quater

Circostanze attenuanti

Testo in vigore dal 17 luglio 2024

Le pene comminate per i delitti di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 617-quater, 617-quinquies e 617-sexies sono diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

Le pene comminate per i delitti di cui al primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi.

Non si applica il divieto di cui all'articolo 69, quarto comma.

Articolo 629, terzo comma, c.p.

Estorsione

Testo in vigore dal 17 luglio 2024

Commi 1 e 2: Omissis

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della

reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità

Articolo 635quater.1

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Testo in vigore dal 17 luglio 2024

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 - ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma

Articolo 639ter

Circostanze attenuanti

Testo in vigore dal 17 luglio 2024

Le pene comminate per i delitti di cui agli articoli 629, terzo comma, 635-ter, 635-quater.1 e 635-quinquies sono diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. Le pene comminate per i delitti di cui al primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi.

Non si applica il divieto di cui all'articolo 69, quarto comma.

Si riportano gli articoli interessati dalle modifiche introdotte dal DL 25.02.2022, n. 13

Ai sensi dell'art. 615-quater Codice Penale:

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-quater.

Il bene giuridico tutelato dalla norma in oggetto sarebbe da individuarsi nella riservatezza delle chiavi d'accesso, considerate dal legislatore alla stregua di qualità personali riservate, in quanto identificatrici della persona. Con questa previsione il legislatore ha voluto fornire una tutela anticipata dal momento che sanziona tutta una serie di condotte che sono preparatorie rispetto alla condotta descritta dal disposto di cui all'art. 615-ter Codice Penale (*Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico*).

Soggetto attivo del reato può essere chiunque.

La fattispecie è stata modificata ad opera della Legge 23 dicembre 2021, n. 238 intitolata “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea – Legge europea 2019-2020”, che ha ampliato la tipologia di condotte rilevanti.

Le condotte sanzionate consistono, alternativamente, nell’acquisire e detenere i mezzi necessari per accedere al sistema informatico altrui, indipendentemente dalle modalità di acquisizione (“si procura, detiene, produce, riproduce”), ovvero nel procurare ad altri apparecchi, strumenti, codici, parole chiavi o altri mezzi idonei a consentire l’accesso abusivo; nel diffondere, importare, comunicare, consegnare o mettere a disposizione di terzi detti mezzi (sia per iscritto che oralmente); nel fornire le informazioni, indicazioni, istruzioni idonee a consentire l’accesso ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza.

L’art. 615-quinquies Codice Penale dispone che:

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

L’art. 615-quinquies Codice Penale considera il fenomeno della diffusione dei c.d. virus.

La norma tutela il corretto funzionamento delle tecnologie informatiche, punendo comportamenti prodromici al danneggiamento di un sistema informatico o telematico, delle informazioni, dati o programmi in esso contenuti.

La fattispecie è stata modificata ad opera della Legge 23 dicembre 2021, n. 238 intitolata “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea – Legge europea 2019-2020”, che ha ampliato le modalità commissione del reato.

La condotta incriminata consiste, ora, nel procurarsi, detenere, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o comunque mettere a disposizione di altri, “abusivamente”, programmi e hardware infetti, capaci cioè di riprodurre se stessi infettando i programmi e gli hardware nei quali si inseriscono.

In base all’art. 617-quinquies Codice Penale:

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’articolo 617-
quater.

3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall’art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014]
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

4. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione [Articolo modificato da L.n.190/2012, L.n.3 del 9 gennaio 2019 e D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020, da ultimo nuovamente modificata dall'art. 9, comma 2 ter, D.L. 04.07.2024, n. 92, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 08.08.2024, n. 112 con decorrenza dal 10.08.2024]

- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019 e, da ultimo, modificato da ultimo dall'art. 1, comma 1, lett. a), L. 09.08.2024, n. 114 con decorrenza dal 25.08.2024]
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019, da ultimo sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e), L. 09.08.2024, n. 114 con decorrenza dal 25.08.2024]
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314bis c.p.) [inserito dall'art. 9, comma 1, D.L. 04.07.2024, n. 92 con decorrenza dal 05.07.2024, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 08.08.2024, n. 112 con decorrenza dal 10.08.2024]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- ~~Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)~~ [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020, questo articolo, prima sostituito dall'art. 13, L. 26.04.1990, n. 86, poi dall'art. 1, L. 16.07.1997, n. 234, è stato da ultimo abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. b), L. 09.08.2024, n. 114 con decorrenza dal 25.08.2024]

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

7.Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023]

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]

Si riportano gli articoli interessati dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 19/2023

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]⁵

Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.

8.Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)

⁵ Art. 54 (55 e 29), D.L.vo n. 19/2023

La norma introduce il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare, che punisce chiunque, al fine di fare apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti. La norma opera espresso rinvio all'art. 29 del Decreto che disciplina il c.d. "certificato preliminare" e, in particolare, gli adempimenti richiesti ai fini del suo rilascio: il notaio provvede su richiesta della società italiana partecipante alla fusione verificando il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione dell'operazione; in caso di esito positivo, ne dà attestazione nel certificato. Laddove a tal fine venga posta in essere una delle condotte di falsificazione od omissione previste dalla norma, il rischio è di incorrere nella pena della reclusione da sei mesi a tre anni, cui si aggiunge – in caso di condanna a pena non inferiore a otto mesi (due soli in più del minimo edittale) – l'applicazione della pena accessoria della interdizione temporanea dagli uffici direttivi ex art. 32-bis c.p.

Alla responsabilità penale della persona fisica si aggiunge – al successivo art. 55 – la previsione della responsabilità amministrativa dell'ente di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 che, tra i reati in materia societaria, aggiunge ora l'art. 25-ter del Decreto 231. Quest'ultimo viene a tale scopo modificato sia al comma 1, con la precisazione che i reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente in materia societaria possono essere previsti sia dal codice civile sia "da altre leggi speciali", sia tramite l'introduzione della nuova lett. s-ter), sede del nuovo reato presupposto, a chiusura dell'elencazione di cui al comma 1. La nuova disposizione punisce, dunque, ove sussistenti gli ulteriori requisiti previsti del Decreto 231, l'ente nel cui interesse o vantaggio sia stato commesso il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare, con sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote. La sanzione è aumentata di un terzo laddove il profitto conseguito dall'ente sia di rilevante entità (comma 3). In particolare, a fronte di una ipotesi delittuosa "comune" (chiunque forma...), ai fini della responsabilità dell'ente è necessario invece che il soggetto agente rientri tra quelli contemplati dall'art. 5 del Decreto 231 (i.e., soggetti apicali ovvero sottoposti alla loro direzione o vigilanza). Considerato che il valore della quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549, la sanzione pecuniaria applicabile nella specie va da un minimo di euro 38.700 ad un massimo di euro 464.700, più, eventualmente, l'aumento di un terzo di cui al comma 3.

- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

L'art. 29, d.lgs. 276/2003 regola la responsabilità solidale nell'ambito dell'appalto di opere o servizi a carico del committente per i crediti retributivi vantati dai lavoratori dipendenti verso il datore di lavoro-appaltatore e per le obbligazioni contributive di cui sono titolari gli enti previdenziali.

Di recente l'art. 29, comma 2, D.L. 02.03.2024, n. 19, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 29.04.2024, n. 56 con decorrenza dal 01.05.2024, ha introdotto l'art. 29bis al c.d. Decreto biagi (D.l.vo n. 276/2003) il quale così prescrive

“1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto”.

Il legislatore è intervenuto a disciplinare e sanzionare l'impiego di figure contrattuali come l'appalto e il distacco per finalità elusive.

L'appalto può essere definito “genuino” quando l'appaltatore non risulti essere un mero intermediario, ma un vero e proprio imprenditore che, come tale, impieghi una propria organizzazione produttiva e assuma i rischi della realizzazione dell'opera o del servizio pattuito. L'appalto, invece, **maschera un'interposizione illecita di manodopera**, quando l'interposto si limiti a mettere a disposizione dello pseudo committente le mere prestazioni lavorative del proprio personale. In ogni caso le direttive date dalla committente, in ragione delle ovvie esigenze di coordinamento (soprattutto in esecuzione

dell'appalto endo aziendale), non sono sintomo di somministrazione di mano d'opera (Corte d'appello di Ancona, 125/2020). Anche la Cassazione si è espressa sul tema, stabilendo che l'appalto di opere o servizi, espletato con mere prestazioni di manodopera, è lecito purché il requisito della organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, previsto dall'articolo 29 del Dlgs 276/2003, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore (Cassazione, 27567/2023). In ultima analisi, la differenza tra appalto e somministrazione sta nell'esercizio del potere organizzativo e direttivo sui lavoratori e nell'assunzione del rischio di impresa. Nell'appalto di prestazioni – tema affrontato anche nel pubblico impiego (cfr. Consiglio di Stato, 1571/2018) – occorre tenere a mente gli indici sintomatici della non genuinità di un affidamento formalmente qualificato come “appalto”, ma in realtà dissimulante una somministrazione di personale, ravvisandoli nei seguenti elementi:

- la richiesta da parte del committente di un certo numero di ore di lavoro;
- l'inserimento stabile del personale dell'appaltatore nel ciclo produttivo del committente;
- l'identità dell'attività svolta dal personale dell'appaltatore rispetto a quella svolta dai dipendenti del committente;
- la proprietà in capo al committente delle attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività;
- l'organizzazione da parte del committente dell'attività dei dipendenti dell'appaltatore (si veda anche Cassazione 3178/2017).

Quanto al distacco, la sua genuinità presuppone la sussistenza di due requisiti, l'interesse del distaccante (che deve persistere per tutta la durata del distacco) e la temporaneità (nel senso che il distacco deve avere una durata limitata), in assenza dei quali si rientra nella fattispecie di somministrazione illecita.

Laddove l'appalto o il subappalto si accompagnino a condizioni ritenute di sfruttamento dei lavoratori e di approfittamento del loro stato di bisogno, potrebbe addirittura essere contestato (come accaduto di recente dalla lettura di alcune sentenze della Cassazione) lo specifico, e ben più grave, reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603-bis del Codice penale), con tutto quello che può conseguire anche in termini di applicazione di misure di prevenzione (amministrazione giudiziaria). Per non dire dei gravi rischi di sanzione e ripresa fiscale in caso di ritenuta nullità dell'appalto.

In caso di contratti di appalto la società deve riservarsi la verifica, con cadenza almeno mensile, mediante acquisizione della documentazione rilevante (elenco consuntivo dei lavoratori impiegati nell'appalto, estratto dal libro unico con i dati retributivi e contributivi dei lavoratori impiegati nell'appalto e dichiarazione di conformità alle registrazioni del libro unico, copia mensile dei modelli DM10 e Uniemens e deleghe F24 relative alle ritenute fiscali e previdenziali versate, documentazione attestante l'intervenuto pagamento delle retribuzioni in favore dei lavoratori impiegati, polizza RCT RCO, DURC con validità di 120 giorni rinnovato di in volta in volta per tutta la durata dei servizi) del rispetto da parte dell'appaltatore o subappaltatore degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi nei confronti di ciascun lavoratore impiegato nell'appalto e nei confronti degli istituti previdenziali ed assistenziali previsti dalla legge e dal CCNL applicabile.

Si riportano gli articoli modificati dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238 intitolata “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea – Legge europea 2019-2020”.

Ai sensi dell'art. 600-quater Codice Penale:

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000

Il reato è ora rubricato “detenzione o accesso a materiale pornografico”, essendo stato aggiunto l’ulteriore delitto di accesso intenzionale e senza giustificato motivo (mediante rete Internet o altre reti o mezzi di comunicazione) a materiale pedopornografico, il quale si affianca al reato di detenzione di tale materiale, già disciplinato dall’art. 600-quater c.p.

La norma incrimina, dunque, distinte condotte tra loro alternative e caratterizzate da un diverso disvalore, accomunate dall’oggetto cui le stesse sono rivolte: il materiale pedopornografico.

La differenza tra le azioni risiede nel rapporto materiale che lega il soggetto agente alla cosa e alla durata delle due condotte: mentre il “procurarsi” delinea un delitto istantaneo, il “detenere” configura un reato permanente, la cui consumazione consiste con la cessazione della detenzione, e l’“accedere” implica il mero accesso a siti pedopornografici e visione di immagini di minori mediante reti o altri mezzi di comunicazione, senza necessità che il materiale sia scaricato sul proprio dispositivo informatico.

Ai sensi dell’art. 609-undecies Codice Penale:

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adessa un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata:

- 1) se il reato è commesso da più persone riunite;*
- 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;*
- 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;*
- 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore*

11.Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]

- Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998) [modificato dal D.Lgs. 107/2018]
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998)

Tali norme si applicano principalmente ai mercati regolamentati, quindi alle società le cui azioni o strumenti finanziari sono quotati o negoziati su tali mercati. Tuttavia, ci sono alcune circostanze in cui può riguardare anche le società non quotate.

Le norme in discorso possono estendersi alle società non quotate indirettamente in alcune situazioni, ovvero se:

- Le informazioni privilegiate riguardano strumenti finanziari emessi da società non quotate, ma negoziati in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione (MTF), come obbligazioni, titoli di debito o derivati.

- L'informazione riguarda un soggetto collegato a una società quotata (ad esempio, una controllata non quotata) e può influenzare il prezzo di strumenti finanziari della società quotata.

In ogni caso, tutti i collaboratori, dipendenti e amministratori della Società devono astenersi dal porre in essere comportamenti che possano configurare abusi di mercato, quali l'abuso di informazioni privilegiate, la manipolazione del mercato o altre condotte illecite previste dalla normativa vigente, incluso il Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998) e il Regolamento UE 596/2014 (MAR).

In particolare, è vietato:

- Utilizzare informazioni privilegiate per trarne vantaggio personale o avvantaggiare terzi;
- Diffondere informazioni false o fuorvianti idonee a influenzare i mercati finanziari;
- Compiere operazioni o pratiche che possano alterare il regolare funzionamento del mercato
- il prezzo degli strumenti finanziari.

Tutti i collaboratori, dipendenti e amministratori della Società sono inoltre tenuti a operare nell'esclusivo interesse della Società e a evitare qualsiasi situazione che possa generare un conflitto di interessi, effettivo o potenziale, tra le proprie responsabilità aziendali e i propri interessi personali o quelli di terzi.

In particolare, è fatto divieto di:

- Partecipare a decisioni o attività aziendali che possano favorire interessi privati o familiari a discapito della Società;
- Intrattenere rapporti economici o professionali con soggetti terzi che abbiano interessi contrastanti con quelli della Società;
- Svolgere attività lavorative o consulenziali per conto di concorrenti o soggetti con interessi divergenti rispetto alla Società, senza previa autorizzazione scritta.

Chiunque rilevi situazioni di abuso di mercato o potenziali conflitti di interesse è tenuto a informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

12. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)

13. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (non previsto nella lista dei reati presupposto 231: "Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni")

14. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]

- Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

Il D.Lgs. 231/2001 è stato modificato dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 195, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta contro il riciclaggio mediante il diritto penale”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021 – Supplemento Ordinario n. 41, efficace a partire dal 15 dicembre 2021 (di seguito, il “D.Lgs. n. 195/2021”).

Il D.Lgs. n. 195/2021 ha recepito e dato attuazione nell’ordinamento italiano alla Direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale⁶, la quale ha inteso attuare una sostanziale armonizzazione tra i diversi Stati membri in punto tipizzazione e trattamento sanzionatorio delle diverse fattispecie rientranti nella vasta area di interesse del riciclaggio.

La Direttiva si riferisce, infatti, a tutta la fenomenologia relativa all’acquisto, detenzione, utilizzazione, occultamento, dissimulazione, conversione e trasferimento dei proventi delle attività criminose, anche ove si tratti di condotte poste in essere dagli autori dei fatti di reato da cui tali proventi provengono o che da soggetti che hanno anche solo partecipato ai reati.

Il riferimento è, dunque, a condotte già previste dal Codice Penale, ovvero agli artt. 648 (“ricettazione”), 648-bis (“riciclaggio”), 648-ter (“impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”) e 648-ter.1 (“autoriciclaggio”).

A seguito del recepimento della Direttiva (UE) 2018/1673, le fattispecie sopra menzionate sono state, dunque, oggetto di limitati interventi strutturali *“di dettaglio, volti a estendere il campo di applicazione di alcune norme nazionali già esistenti”*⁷. In particolare, si è provveduto a:

- ampliare i reati presupposto dei delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, ricomprendendo, per la prima volta, anche le contravvenzioni (purché punite con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi) e introducendo, per tali ipotesi, nuove e autonome previsioni incriminatrici con specifiche cornici edittali, rendendole nuove e autonome previsioni incriminatrici;
- ampliare i reati presupposto dei delitti di riciclaggio e autoriciclaggio, ricomprendendo tutti i delitti colposi;
- introdurre una nuova ipotesi di ricettazione aggravata;
- rimodulare le cornici edittali della ricettazione affievolita o attenuata ex art. 648, comma 2, Codice Penale;
- modificare la circostanza attenuante già esistente per l’autoriciclaggio di cui al precedente comma 2 dell’art. 648-ter.1 Codice Penale;
- applicare la clausola di estensione della punibilità del reato di cui all’ultimo comma dell’art. 648 Codice Penale (“ricettazione”, applicabile al caso in cui l’autore del reato presupposto sia non imputabile o non punibile o manchi una condizione di procedibilità in relazione ad esso) a tutti i nuovi reati presupposto delle fattispecie sopra richiamate;
- estendere le norme sulla giurisdizione italiana alle fattispecie di ricettazione e autoriciclaggio commesse all’estero dal cittadino italiano, eliminando la relativa condizione di procedibilità (ossia la richiesta del Ministero della Giustizia) .

⁶ Il nuovo D.Lgs. n. 195/2021 viene a completare, per quanto attiene al riciclaggio, la disciplina prevista dalla Direttiva (UE) 2017/1371 (cd. Direttiva PIF) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 per la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale e dal relativo Decreto Legislativo di attuazione n. 75 del 14 luglio 2020.

⁷ Cfr. la relazione illustrativa al D.Lgs. n. 195/2021, p. 4 (consultabile al seguente link <https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2021/12/Relazione-illustrativa.pdf>).

- La responsabilità degli enti può, dunque, configurarsi in un numero maggiore di casi, posto che l'integrazione dei reati presupposto sopra indicati di cui agli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 Codice Penale da parte dei soggetti apicali o subordinati collegati agli enti da rapporti qualificati (come previsto dall'art. 5 D.Lgs. 231/2001) potrà derivare non solo dalla commissione di delitti puniti a titolo doloso, ma anche dalla commissione di delitti punibili a titolo colposo e di contravvenzioni. Ai fini della integrazione della responsabilità amministrativa degli enti resta, peraltro, ferma la necessaria sussistenza degli ulteriori criteri previsti dal legislatore per attribuire l'illecito all'ente e riguardanti la commissione dell'illecito nell'interesse o a vantaggio della persona giuridica. L'interesse o il vantaggio caratterizzanti la condotta del soggetto agente continuano ad essere riferiti esclusivamente al reato presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001, ossia, nell'ambito qui di interesse, alle sole fattispecie di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio e non ai reati sottostanti che generano l'integrazione di tali fattispecie.

Di seguito gli articoli interessati dalle modifiche ad opera del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 195

Ai sensi dell'art. 648 Codice Penale:

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Ai sensi dell'art. 648-bis Codice Penale:

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

L'art. 648-ter Codice Penale prevede che:

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è della reclusione da due a sei anni della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda danaro o cose provenienti da una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Ai sensi dell'art. 648-ter.1 Codice Penale:

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda danaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno e nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648

15. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e modificata dalla L. n. 137/2023]

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

Di seguito le novità introdotte dalla L. n. 137/2023:

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter è punito con la reclusione da due a sei anni.

16. Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]

- Altre fattispecie

17. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023]

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941) [modificato dalla L. n. 93/2023]
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

18. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

19. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n. 137/2023]

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

Di seguito le modifiche introdotte dalla L. n. 137/2023]

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*
- 3.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 1. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 2. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

20. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 e dal D.L. n. 20/2023]

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dal D.L. n. 20/2023]
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

21. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]

22. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

23. Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

L' Art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 14.06.2024, n. 87, con decorrenza dal 29.06.2024, ha modificato il decreto legislativo n. 74/2000 per includere le definizioni di "crediti non spettanti" e "crediti inesistenti" (art. 1, comma 1, lett. g-quater e g-quinquies, D.L.vo 74/2000). Il legislatore specifica ora che i crediti non spettanti sono

- 1) i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;
- 2) i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito;
- 3) i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza

I crediti inesistenti, invece, sono

- 1) i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;
- 2) i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al numero 1) sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.

Il D.Lgs. 14.06.2024, n. 87, ha introdotto nuove disposizioni sui rapporti tra procedimento penale e processo tributario, prevedendo che le sentenze irrevocabili del processo tributario e gli atti di accertamento definitivo delle imposte possano essere utilizzati nel processo penale.

La sentenza irrevocabile di assoluzione nel processo penale ha efficacia di giudicato nel processo tributario.

Sanzioni a società ed enti

Il decreto modifica il Dlgs n. 472/1997, stabilendo che le sanzioni pecuniarie relative al rapporto tributario di società o enti sono esclusivamente a carico della società o dell'ente.

In caso di costituzione fittizia o interposizione, la sanzione è irrogata al soggetto che ha agito per conto della persona giuridica.

Su tale ultimo aspetto, si segnala però che la Cassazione, con una innovativa sentenza (n. 23229 depositata il 28.8.2024), apre al concorso autonomo del Terzo, nel caso legale rappresentate di una società, nella condotta illecita di una società sanzionata per la violazione di norme fiscali. La Suprema Corte, al termine di un complesso ragionamento, con un principio di diritto, ha affermato che "in tema di sanzioni amministrative relative al rapporto tributario, la ratio che giustifica ai sensi dell'art. 7, Dl n. 269 del 2003 (convertito con modificazioni in l. n. 326 del 2003) l'applicazione della sanzione alla sola società dotata di personalità giuridica non esclude il concorso del terzo nella condotta illecita, quando essa si concretizzi in una compartecipazione interessata e autonoma al perseguimento di finalità illecite, con conseguente applicazione nei suoi confronti dell'art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997". L'illecito fiscale cioè, al pari di quello penale, può avere un autore, oppure una pluralità di autori, intendendosi per tali ciascun soggetto giuridicamente individuabile nella sua unitarietà. La società dotata di personalità giuridica – continua la Cassazione - emerge nella sua "unicità" e, per la regola introdotta dall'articolo 7 del Dl n. 269 del 2003, essa è l'unica imputabile per essere venuta meno, a certe condizioni, la solidale responsabilità, già regolata dall'articolo 11 del Dlgs n. 472 del 1997. Ma la condotta illecita può essere il frutto di un concorso di condotte plurisoggettive, e a tal fine la regola che ne presiede la disciplina non va cercata nell'articolo 7, bensì nell'articolo 9, con conseguente onere, per le società di profilare adeguatamente i consulenti aziendali.

24. Contrabbando (Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.75/2020, Modificato dall'Art. 4 D.L.vo n. 141/2024 (che ha abrogato il TULD, DPR n. 43/73])

- Art. 27 D.l.vo n. 141/2024: Diritti doganali e diritti di confine
 1. Sono diritti doganali tutti quei diritti che l'Agenzia è tenuta a riscuotere in forza di vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea o da disposizioni di legge.

2. Fra i diritti doganali di cui al comma 1 costituiscono diritti di confine, oltre ai dazi all'importazione e all'esportazione previsti dalla normativa unionale, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione, i diritti di monopolio, le accise, l'imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta di consumo, dovuta all'atto dell'importazione, a favore dello Stato.

3. L'imposta sul valore aggiunto non costituisce diritto di confine nei casi di:

- a) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto per successiva immissione in consumo in altro Stato membro dell'Unione europea;
- b) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto e vincolo a un regime di deposito diverso dal deposito doganale.

- Art. 78 D.l.vo n. 141/2024 Contrabbando per omessa dichiarazione
 - 1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:
 - a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;
 - b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.
 - 2. La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2.
- Art. 79 D.l.vo n. 141/2024. Contrabbando per dichiarazione infedele
 - 1. Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.
- Art. 80 D.l.vo n. 141/2024: Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine
 - 1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:
 - a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia;
 - b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;
 - c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.
 - 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al:
 - a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse;
 - b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.
- Art. 81 D.l.vo n. 141/2024. Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti
 - 1. Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata

concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

- Art. 82 D.l.vo n. 141/2024: Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti
1. Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.
- Art. 83 D.l.vo n. 141/2024: Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento
1. Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.
- Art. 84 D.l.vo n. 141/2024: Contrabbando di tabacchi lavorati
1. Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni.
2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000.
3. Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano:
a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500;
b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000.
- Art. 85 D.l.vo n. 141/2024: Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati
1. Se i fatti previsti dall'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.
2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:
a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
e) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato

la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando.

- Art. 86 D.l.vo n. 141/2024. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati
 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.
 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.
 3. La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più.
 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
 5. Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

- Art. 88 D.l.vo n. 141/2024: Circostanze aggravanti del contrabbando
 1. Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.
 2. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:
 - a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;
 - b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
 - c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
 - d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
 - e) quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è superiore a 100.000 euro.
 3. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.

- Art. 94 D.l.vo n. 141/2024: Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca
 1. Nei casi di contrabbando, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al primo periodo, è ordinata la confisca di somme di denaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.
 2. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto, a chiunque appartenenti, che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia, in difformità delle caratteristiche costruttive omologate, o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.
 3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale, se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.
 4. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del libro VI, titolo II, del codice di procedura penale.
 5. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dall'articolo 88, comma 2, si applica l'articolo 240-bis del codice penale).

25. Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

26. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)
-

27. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)

- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

28. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).

1.5. Apparato sanzionatorio

Gli artt. 9-23 del d.lgs. n. 231/2001 prevedono a carico della società, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati, le seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 231/2001, "*Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente*") che, a loro volta, possono consistere in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste (e cioè dei reati contro la pubblica amministrazione, di taluni reati contro la fede pubblica - quali la falsità in monete - dei delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, dei delitti contro la personalità individuale, delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, dei reati transnazionali, dei reati in materia di salute e sicurezza nonché dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati, dei delitti di criminalità organizzata, dei delitti contro l'industria e il commercio, dei delitti in materia di violazione del diritto di autore, di taluni reati ambientali, dei reati per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, induzione indebita a dare o promettere utilità) e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, d.lgs. n. 231/2001).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva. Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività della società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 231/2001.

1.6. Tentativo

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sanzionati sulla base del d.lgs. n. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà.

E' esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 d.lgs. n. 231/2001).

1.7. Vicende modificative dell'ente

Il d.lgs. n. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente anche in relazione alle vicende modificative dello stesso quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

Secondo l'art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 231/2001, risponde dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di "fondo comune" concerne le associazioni non riconosciute.

Gli artt. 28-33 del d.lgs. n. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

- da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente;
- dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi.

La Relazione illustrativa al d.lgs. n. 231/2001 afferma *"Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato"*.

In caso di trasformazione, l'art. 28 del d.lgs. n. 231/2001 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del d.lgs. n. 231/2001).

L'art. 30 del d.lgs. n. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del Decreto prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per

cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del Decreto, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che: (i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e (ii) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito. L'art. 32 del d.lgs. n. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del d.lgs. n. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi. Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del d.lgs. n. 231/2001); il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, le sanzioni interdittive inflitte al cedente non si estendono al cessionario.

1.8. Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del d.lgs. n. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso d.lgs. n. 231/2001 - commessi all'estero. La Relazione illustrativa al d.lgs. n. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 231/2001;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso) e, anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 231/2001, solo a fronte dei reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*;
- sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.9. Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del d.lgs. n. 231/2001 prevede *“La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende”*.

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 del d.lgs. n. 231/2001). Tale regola trova un temperamento nel dettato dello stesso art. 38 che, al comma 2, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo.

L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 231/2001).

1.10. Valore esimente dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo

Aspetto fondamentale del d.lgs. n. 231/2001 è l'attribuzione di un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, la società non risponde se prova che (art. 6, comma 1, d.lgs. n. 231/2001):

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

Nel caso di reato commesso da soggetti apicali, sussiste, quindi, in capo alla società una presunzione di responsabilità dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica e, quindi, la volontà dell'ente stesso. Tale presunzione, tuttavia, può essere superata qualora la società riesca a dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria “colpa organizzativa”.

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Si assiste, nel caso di reato commesso da soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, ad un'inversione dell'onere della prova. L'accusa, dovrà, nell'ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il d.lgs. n. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, come specificato dall'art. 6, comma 2, devono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

1.11. Codici di comportamento (Linee Guida)

L'art. 6, comma 3, del d.lgs. 231/2001 prevede che *“I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”*.

Confindustria, in attuazione di quanto previsto al sopra citato articolo ha definito le Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, “Linee guida di Confindustria”) fornendo, tra l'altro, indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed

attuazione delle decisioni dell'ente) e i contenuti del modello di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare, le Linee guida di Confindustria suggeriscono alle società associate di utilizzare i processi di *risk assessment* e *risk management* e prevedono le seguenti fasi per la definizione del modello:

- identificazione dei rischi e dei protocolli;
- adozione di alcuni strumenti generali tra cui i principali sono un codice etico con riferimento ai reati *ex d.lgs. 231/2001* e un sistema disciplinare;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'Organismo di Vigilanza, indicazione dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione.

Le Linee guida di Confindustria sono state trasmesse, prima della loro diffusione, al Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 231/2001, affinché quest'ultimo potesse esprimere le proprie osservazioni entro trenta giorni, come previsto dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 231/2001, sopra richiamato.

L'ultima versione delle linee guida risale al mese di Giugno 2021.

Metamer S.r.l. ha adottato il proprio modello di organizzazione gestione e controllo sulla base delle Linee guida elaborate dalle principali associazioni di categoria e, in particolare, delle Linee Guida di Confindustria.

1.12. Sindacato di idoneità

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al d.lgs. n. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma".

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante* per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato. In altre parole, va giudicato "idoneo a prevenire i reati" il modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

2. Il Modello di Governance e l'Assetto Organizzativo di Metamer S.r.l.

2.1. Metamer S.r.l.

Metamer S.r.l. (di seguito anche la “Metamer” o la “Società”) è una società posseduta al 50% da A2A Energia S.p.A., a sua volta posseduta interamente da A2A S.p.A., che ha per oggetto l’esercizio in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta sia attraverso società controllate e/o collegate delle attività inerenti all’acquisto e alla vendita di energia elettrica nonché del gas metano e di altri gas combustibili per uso civile, industriale e domestico, nonché, secondo quanto definito con la modifica statutaria occorsa nel mese di giugno 2023, la fornitura di servizi connessi e accessori correlati alla vendita di servizi energetici.

Metamer è un operatore energetico a livello nazionale, con una presenza fortemente radicata nei territori di Abruzzo e Molise.

2.2. L'Assetto Istituzionale: organi e soggetti

Assemblea dei soci

L’Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, adottate in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

Lo Statuto della Società definisce le aree di competenza riservate ai soci e le maggioranze necessarie per deliberare sui singoli argomenti.

Organo Amministrativo

Ai sensi dello Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri o da un Amministratore Unico. Gli amministratori, che possono essere anche non soci, durano in carica fino a tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. In caso di mancata indicazione del termine, sia l’Amministratore Unico, sia il Consiglio di Amministrazione durerà in carica fino alla revoca. In caso di Organo Collegiale, il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente qualora non vi abbiano provveduto i Soci. Il Consiglio può inoltre eleggere in qualsiasi tempo un Vicepresidente e un Amministratore Delegato, delegando ad esso/i parte dei suoi poteri. L’organo amministrativo è investito di tutti i poteri per l’amministrazione della società.

L’organo amministrativo può nominare in qualsiasi momento un Direttore Generale e procuratori per singoli atti o categorie di atti. La rappresentanza della società, anche in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all’Amministratore Unico, oppure, per gli atti loro delegati al Vicepresidente, all’Amministratore Delegato, al Direttore Generale e ai procuratori, ove nominati.

Ogni soggetto che abbia ricevuto deleghe può, a sua volta, delegare i poteri ricevuti per il compimento di singoli atti o di parte di categorie di atti.

La società ha inoltre individuato un CFO.

Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati ai sensi dell'art. 2397 c.c. per decisione dei soci che designeranno anche il Presidente i stabiliranno il loro compenso o la determinazione con rinvio alle tariffe professionali.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Il Collegio Sindacale adempie ad ogni funzione affidatagli dalla legge e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

2.3. Gli strumenti di governance di Metemer

La Società ha sviluppato un insieme di strumenti di governo dell'organizzazione che garantiscono il funzionamento della Società e che possono essere così riassunti:

- **Statuto** - in conformità con le disposizioni di legge vigenti, contempla diverse previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione.
- **Sistema delle deleghe e delle procure** - che stabilisce, mediante l'assegnazione di specifiche procure, i poteri per rappresentare o impegnare la Società, e, attraverso il sistema di deleghe, le responsabilità per quanto concerne gli aspetti in tema di qualità e sicurezza. L'aggiornamento del sistema di deleghe e procure avviene in occasione di revisione/modifica della Struttura organizzativa e/o degli Ordini di servizio o su segnalazione da parte di singole Funzioni.
- **Sistema normativo interno** - Metemer è dotata di un sistema normativo interno volto a regolamentare in modo chiaro ed efficace i processi rilevanti della Società.
- **Codice Etico** - raccoglie i principi etici e i valori che formano la cultura aziendale e che devono ispirare condotte e comportamenti di coloro che operano nell'interesse della Società sia all'interno sia all'esterno dell'organizzazione aziendale, al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.
- **Codice sanzionatorio** – accluso alla presente parte generale.
- **Protocolli di cui al MOG 231 e Procedure e policies interne**
- **Delega di funzioni (ambiente e sicurezza)**

L'insieme degli strumenti di *governance* adottati da Metamer, qui sopra richiamati in estrema sintesi, e delle previsioni del presente Modello consentono di individuare, rispetto a tutte le attività, come si siano formate e attuate le decisioni dell'ente (cfr. art. 6, comma 2 lett. b, D. lgs. n. 231/2001).

Il sistema della predetta documentazione interna, nonché la sottoposizione all'esercizio costante della vigilanza da parte delle Autorità preposte, costituiscono anche un prezioso strumento a presidio della prevenzione di comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dalla normativa specifica che dispone la responsabilità amministrativa degli enti.

2.4. Sistema di controllo interno

Metamer è dotata di un sistema di controllo interno idoneo a presidiare nel continuo i rischi tipici dell'attività sociale.

Il sistema di controllo interno è un insieme di regole, procedure e strutture organizzative avente lo scopo di monitorare il rispetto delle strategie ed il conseguimento delle seguenti finalità:

- (i) efficacia ed efficienza dei processi e operazioni aziendali (amministrativi, commerciali, ecc.);
- (ii) qualità e affidabilità dell'informazione economica e finanziaria;
- (iii) rispetto di leggi e regolamenti, delle norme e delle procedure aziendali;
- (iv) salvaguardia del valore delle attività aziendali e del patrimonio sociale e protezione dalle perdite.

Coerentemente con l'adozione del proprio sistema di amministrazione e controllo, i principali soggetti attualmente responsabili dei processi di controllo, monitoraggio e vigilanza nella Società sono:

- Consiglio di Amministrazione.
- Collegio Sindacale.
- Organismo di Vigilanza ai sensi del D. lgs. n. 231/2001.

2.5. Assetto Organizzativo

Ai fini dell'attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. lgs. n. 231/2001, riveste fondamentale importanza l'assetto organizzativo della Società, in base al quale vengono individuate le strutture organizzative essenziali, le rispettive aree di competenza e le principali responsabilità ad esse attribuite.

Metamer ha predisposto e aggiorna tempestivamente un organigramma nel quale è schematizzata la struttura organizzativa della Società.

3. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Metamer S.r.l.

3.1. Premessa

L'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. lgs. n. 231/2001, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità amministrativa della Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di illecito, è un atto di responsabilità sociale.

Si è, quindi, dato inizio a un processo (di seguito, il "Progetto") che, valorizzando al meglio le esperienze maturate relativamente al Modello precedentemente adottato, rendesse il Modello di Metamer:

- conforme agli ulteriori requisiti previsti dal D. lgs. n. 231/2001 e alle nuove integrazioni;
- coerente con i principi già radicati nella propria cultura di *governance* e con le indicazioni contenute nelle Linee Guida delle principali associazioni di categoria, prime fra tutte Confindustria.

Nell'esecuzione del Progetto si è, quindi, tenuto conto:

- dei cambiamenti organizzativi della struttura organizzativa della Società;
- dell'evoluzione della giurisprudenza e della dottrina;
- dei mutamenti legislativi;
- delle considerazioni derivanti dall'applicazione del Modello, ivi comprese le esperienze derivanti dal contenzioso penale;
- della prassi delle società italiane ed estere in ordine ai Modelli.

L'approccio seguito:

- consente di valorizzare al meglio il patrimonio conoscitivo della Società;
- permette di gestire con criteri univoci le regole operative aziendali, incluse quelle relative alle aree "sensibili";
- rende più agevole la costante implementazione e l'adeguamento tempestivo dei processi e dell'impianto normativo interni ai mutamenti della struttura organizzativa e dell'operatività aziendale.

3.2. Funzione del Modello

Metamer intende affermare e diffondere una cultura di impresa improntata:

- alla *legalità*, poiché nessun comportamento illecito, sia pur realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'impresa, può ritenersi in linea con la politica adottata dalla Società;
- al *controllo*, che deve governare tutte le fasi decisionali e operative dell'attività sociale, nella piena consapevolezza dei rischi derivanti dalla possibile commissione di reati.

Il raggiungimento delle predette finalità si concretizza in un sistema coerente di principi, procedure organizzative, gestionali e di controllo e disposizioni che danno vita al Modello che


la Società, alla luce delle considerazioni che precedono, ha predisposto e adottato. Tale Modello ha come obiettivi quelli di:

- sensibilizzare i soggetti che collaborano, a vario titolo, con la Società (dipendenti, collaboratori esterni, fornitori, ecc.), richiedendo loro, nei limiti delle attività svolte nell'interesse di Metamer, di adottare comportamenti corretti e trasparenti, in linea con i valori etici a cui la stessa si ispira nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali da prevenire il rischio di commissione degli illeciti contemplati nel Decreto;
- determinare nei predetti soggetti la consapevolezza di potere incorrere, in caso di violazione delle disposizioni impartite dalla Società, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro confronti;
- istituire e/o rafforzare controlli che consentano a Metamer di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione di illeciti da parte dei soggetti apicali e delle persone sottoposte alla Direzione o alla Vigilanza dei primi che comportino la responsabilità amministrativa della Società;
- consentire alla Società, grazie a una azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente, al fine di prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello;
- garantire la propria integrità, adottando gli adempimenti espressamente previsti dall'art. 6 del Decreto;
- migliorare l'efficacia e la trasparenza nella gestione delle attività aziendali;
- determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore dell'illecito che la commissione di un eventuale illecito è fortemente condannata e contraria – oltre che alle disposizioni di legge – sia ai principi etici ai quali la Società intende attenersi sia agli stessi interessi della Società anche quando apparentemente potrebbe trarne un vantaggio.

3.3. Il Progetto di Metamer S.r.l. per la definizione del proprio Modello


La metodologia scelta per eseguire il Progetto, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie Funzioni aziendali, è stata elaborata al fine di garantire la qualità e l'autorevolezza dei risultati.

Qui di seguito sono esposte le metodologie seguite e i criteri adottati nelle varie fasi del Progetto.



A seguire si riporta l'organigramma generale della società:

Organigramma aziendale



2

3.3.1. Avvio del Progetto: individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal D. lgs. n. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. lgs. n. 231/2001 indica, tra i requisiti del Modello, l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati espressamente richiamati dal decreto. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti "sensibili" (di seguito, "attività sensibili" e "processi sensibili").

Scopo della Fase 1 è stato appunto l'identificazione degli ambiti aziendali oggetto dell'intervento e l'individuazione preliminare dei processi e delle attività sensibili.

In particolare, a seguito della presentazione del Progetto, si è provveduto a creare un Team di lavoro composto da professionisti esterni e risorse interne di A2A S.p.A. e di Metamer.

Propedeutica all'individuazione delle attività sensibili è stata l'analisi, prevalentemente documentale, della struttura societaria ed organizzativa di Metamer, svolta al fine di meglio comprendere l'attività della Società e di identificare gli ambiti aziendali oggetto dell'intervento. La raccolta della documentazione rilevante e l'analisi della stessa da un punto di vista sia tecnico-organizzativo sia legale hanno permesso una prima individuazione dei processi/attività sensibili e una preliminare identificazione delle Unità Organizzative responsabili di tali processi/attività.

Al termine della Fase 1, è stato predisposto un piano di lavoro dettagliato delle fasi successive, suscettibile di revisione in funzione dei risultati raggiunti e delle considerazioni emerse nel corso del Progetto.

Qui di seguito sono elencate le attività svolte nella Fase 1, conclusa con la condivisione dei processi/attività sensibili individuati:

- ✓ raccolta della documentazione relativa alla struttura societaria ed organizzativa (ad esempio: organigrammi, principali documenti normativi interni, deleghe di funzione, procure, ecc.);
- ✓ analisi della documentazione raccolta per la comprensione del modello di business della Società;

- ✓ analisi storica (“*case history*”) di casi già emersi nel passato relativi a procedimenti penali, civili, o amministrativi nei confronti della Società o suoi dipendenti che abbiano punti di contatto con la normativa introdotta dal D. lgs. n. 231/2001;
- ✓ rilevazione degli ambiti aziendali di attività e delle relative responsabilità funzionali;
- ✓ individuazione preliminare dei processi/attività sensibili ex D. lgs. n. 231/2001;
- ✓ individuazione preliminare delle Direzioni/Funzioni responsabili dei processi sensibili identificati.

3.3.2. Identificazione dei key officer e interviste - Analisi dei processi e delle attività sensibili

Scopo della Fase 2 è stato quello di identificare le risorse con una conoscenza approfondita dei processi/attività sensibili e dei meccanismi di controllo attualmente in essere (di seguito, “*key officer*”), completando e approfondendo l’inventario preliminare dei processi/attività sensibili nonché delle Funzioni e dei soggetti coinvolti.

Tali informazioni essenziali sono state raccolte sia attraverso l’analisi della documentazione fornita nel corso della Fase 1, inclusa quella relativa alle procure e deleghe di poteri, sia attraverso le interviste.

I *key officer* sono stati identificati nelle persone di più alto livello organizzativo in grado di fornire le informazioni di dettaglio sui singoli processi aziendali e sulle attività delle singole Funzioni, al fine di raggiungere un livello di informazione/dettaglio idoneo a comprendere il sistema dei controlli in essere.

L’analisi è stata compiuta per il tramite di interviste strutturate con i *key officer* che hanno avuto anche lo scopo di stabilire per ogni attività sensibile i processi di gestione e gli strumenti di controllo, con particolare attenzione agli elementi di *compliance* e ai controlli preventivi esistenti a presidio delle stesse.

Qui di seguito sono elencate le attività svolte nel corso della Fase 2, al termine della quale è stata definita una preliminare “mappa dei processi/attività sensibili” verso cui indirizzare l’attività di analisi, tramite interviste ed approfondimenti:

- ✓ raccolta di ulteriori informazioni attraverso approfondimenti di analisi documentale e incontri con i referenti interni del Progetto;
- ✓ identificazione di ulteriori soggetti in grado di dare un apporto significativo alla comprensione/analisi delle attività sensibili e dei relativi meccanismi di controllo;
- ✓ predisposizione della mappa che “incrocia” i processi/attività sensibili con i relativi *key officer*;
- ✓ esecuzione di interviste strutturate con i *key officer*, nonché con il personale da loro indicato, al fine di raccogliere, per i processi/attività sensibili individuati nelle fasi precedenti, le informazioni necessarie a comprendere:
 - i processi elementari/attività svolte;
 - le Funzioni/soggetti interni/esterni coinvolti;
 - i relativi ruoli/responsabilità;
 - il sistema dei controlli esistenti;

- ✓ condivisione con i *key officer* di quanto emerso nel corso delle interviste;
- ✓ formalizzazione della mappa dei processi/attività sensibili in apposita scheda che raccoglie le informazioni ottenute e le eventuali criticità individuate sui controlli del processo sensibile analizzato.

In questa fase è stata creata, quindi, una mappa delle attività che, in considerazione degli specifici contenuti, potrebbero essere esposte alla potenziale commissione dei reati richiamati dal D. lgs. n. 231/2001 (in quanto, ad esempio, prevedono un contatto/interazione tra risorse di Metamer e soggetti qualificabili come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ovvero si tratti di attività nel cui ambito possano essere commessi i reati societari richiamati dall'art. 25-ter del Decreto).

Nella rilevazione del sistema di controllo esistente si sono presi, tra l'altro, come riferimento, i seguenti principi di controllo:

- ✓ esistenza di procedure formalizzate;
- ✓ tracciabilità e verificabilità *ex post* delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- ✓ segregazione dei compiti;
- ✓ esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- ✓ attività di monitoraggio svolte da soggetti/Funzioni/organi indipendenti/terzi.

3.3.3. Gap analysis

Lo scopo della Fase 3 è consistito nell'individuazione i) dei requisiti organizzativi caratterizzanti un Modello idoneo a prevenire i reati richiamati dal D. lgs. n. 231/2001 e ii) delle azioni di miglioramento del Modello esistente.

Al fine di rilevare ed analizzare in dettaglio il Modello di controllo esistente a presidio dei rischi riscontrati ed evidenziati nell'attività di risk assessment sopra descritta e di valutare la conformità del Modello stesso alle previsioni del D. lgs. n. 231/2001, è stata effettuata un'analisi comparativa (la c.d. "gap analysis") tra il Modello esistente ("as is") e un Modello astratto di riferimento valutato sulla base del contenuto della disciplina di cui al D. lgs. n. 231/2001 ("to be").

Attraverso il confronto operato con la *gap analysis*, è stato possibile desumere aree di miglioramento del sistema di controllo interno esistente e, sulla scorta di quanto emerso, è stato predisposto un piano di attuazione teso a individuare i requisiti organizzativi caratterizzanti un Modello di organizzazione, gestione e controllo conforme a quanto disposto dal D. lgs. n. 231/2001 e le azioni di miglioramento del sistema di controllo interno.

Qui di seguito sono elencate le attività svolte in questa terza fase:

- ✓ *gap analysis* tra il Modello attuale ("as is") ed il Modello "a tendere" ("to be") conforme alle previsioni del D. lgs. n. 231/2001 con particolare riferimento, in termini di compatibilità, al sistema delle deleghe e dei poteri, al Codice Etico, al sistema delle

procedure aziendali, alle caratteristiche dell'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;

- ✓ predisposizione di un piano di attuazione per l'individuazione dei requisiti organizzativi caratterizzanti un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. lgs. n. 231/2001 e delle azioni di miglioramento dell'attuale sistema di controllo (processi e procedure).

3.3.4. Definizione del Modello

Scopo della fase è stato quello di definire il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. lgs. n. 231/2001 di Metamer, articolato in tutte le sue componenti e che tenga conto delle Linee Guida di Confindustria sulla materia, personalizzato alla realtà aziendale, da sottoporre all'Organo Amministrativo per l'approvazione.

La realizzazione di tale fase è stata supportata sia dai risultati delle fasi precedenti sia delle scelte di indirizzo degli organi decisionali della Società.

3.4. Struttura del Modello

Il documento relativo al Modello è strutturato:

- (i) nella *Parte Generale*, che descrive il quadro normativo di riferimento e disciplina il funzionamento complessivo del sistema di organizzazione, gestione e controllo adottato volto a prevenire la commissione dei reati presupposto;
- (ii) nelle *Parti Speciali*, volte ad integrare il contenuto della *Parte Generale* con una descrizione relativa:
 - alle fattispecie di reato richiamate dal Decreto che la Società ha ritenuto necessario prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche dell'attività svolta;
 - ai processi/attività sensibili, rispetto alle fattispecie di reati di cui al punto precedente, presenti nella realtà aziendale e ai correlati *standard* di controllo.

Nessuna disposizione contenuta nel sistema normativo interno può in ogni caso giustificare il mancato rispetto delle norme contenute nel presente Modello.

3.5. Rapporto tra Modello e Codice Etico

Ad integrazione degli strumenti di controllo previsti nell'ambito del citato D. lgs. n. 231/2001, la Società si è dotata di un Codice Etico, espressione di un contesto aziendale ove primario obiettivo è quello di soddisfare, nel migliore dei modi, le necessità e le aspettative degli *stakeholder* (es. dipendenti, clienti, consulenti, fornitori) della Società.

Il Codice Etico ha lo scopo, tra l'altro, di favorire e promuovere un elevato *standard* di professionalità e di evitare pratiche comportamentali difformi rispetto agli interessi dell'azienda

o devianti rispetto alla legge, nonché contrastanti rispetto ai valori che la Società intende mantenere e promuovere.

Il Codice Etico è rivolto ai componenti degli organi sociali, a tutti i dipendenti di ogni ordine e grado della Società e a tutti coloro che, stabilmente o temporaneamente, interagiscono con la Società.

Il Codice Etico deve essere, quindi, considerato quale fondamento essenziale del Modello, poiché insieme costituiscono un *corpus* sistematico di norme interne finalizzato alla diffusione di una cultura dell'etica e della trasparenza aziendale ed è elemento essenziale del sistema di controllo; le regole di comportamento in essi contenute si integrano, pur rispondendo i due documenti a una diversa finalità:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma ed è suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere dei principi di “deontologia aziendale” riconosciuti come propri e sui quali richiama l'osservanza di tutti;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

In relazione agli obblighi di cui all'art. 2086 c.c. – norma che, di fatto, ha esteso i doveri dell'organo amministrativo - volto a riscontrare, anche in ambiente “231”, la concreta attenzione espressa dall'organizzazione (in primis organo gestorio e organo di controllo) in ordine all'implementazione e monitoraggio degli adeguati assetti ex art. 2086 c.c., siccome utile anche per la prevenzione dei reati societari e tributari, nonché del riciclaggio e dell'auto riciclaggio⁸, la società assume l'impegno a dotarsi di idonei strumenti organizzativi, predisposti

⁸ Si tratterebbe di uno strumento che concorre nella predisposizione di opportune cautele che consentano all'organo di amministrazione di fruire di basi conoscitive idonee a prendere decisioni appropriate al contesto di azione e alla minimizzazione dei rischi per la società, così da definire, peraltro, le condizioni legali perché le proprie scelte discrezionali siano sottratte al sindacato del giudice.

La questione è nota come teoria della Business Judgment Rule (Bjr). Secondo questa teoria, le scelte discrezionali dell'organo di governo dell'impresa sono sottratte al sindacato del giudice. Il fatto di operare in un mercato concorrenziale determina la necessità che l'amministratore, per perseguire al meglio il profitto della società, sia libero dal rischio di incorrere in responsabilità connesse al cattivo esito di un affare. L'insuccesso, infatti, non necessariamente è dovuto a inadeguatezza del board ma può essere l'esito fisiologico dell'alea del mercato. La regola, tuttavia, non costituisce un principio assoluto.

Pur in presenza di oscillazioni in dottrina, si ritiene che le scelte gestorie siano comunque sindacabili nei limiti di una condotta contraria a buona fede, in quanto dolosamente dannosa nei confronti della società, o se contraria al dovere di diligenza. Quest'ultima evenienza si verifica, in particolare, quando il board agisca senza aver adottato le precauzioni minime necessarie a garantire, se non il successo, almeno la diminuzione del rischio connesso alla singola operazione che si intraprende. Tale valutazione della diligenza nello svolgimento e nella conclusione del singolo affare non può essere condizionata, ovviamente, dal suo eventuale esito negativo, non può cioè essere condotta con il “senno di poi”, ma deve avvenire in ottica prognostica, con un giudizio ipotetico ex ante. In concreto, la predisposizione di opportune cautele si sostanzia nella predisposizione di canali informativi che consentano all'organo di amministrazione di fruire di basi conoscitive idonee a prendere decisioni appropriate al contesto di azione e alla minimizzazione dei rischi per la società. **La teoria della BJR è stata accolta anche dalla nostra giurisprudenza, con tratti sostanzialmente analoghi a quelli appena sintetizzati.**

In questo contesto, la necessità di prevenire situazioni di sofferenza delle imprese ha indotto il legislatore del nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza a introdurre, con l'articolo 2086, comma 2, del Codice civile, un obbligo di organizzazione specificamente rivolto alla valutazione costante del rischio della crisi di impresa e funzionale alla garanzia della continuità aziendale. La tendenza in atto alla creazione di nuovi obblighi procedurali, a carattere precauzionale, comporta un'estensione dei doveri dell'organo amministrativo, che pone nuovi quesiti circa la sindacabilità delle scelte operate dallo stesso. Verificatosi un danno in seguito a una decisione dell'organo amministrativo, oltre a giudicare di eventuali responsabilità dirette, può il giudice sindacare la mancata adozione delle misure organizzative precauzionali? Può valutare la loro adeguatezza?

Il primo quesito trova nel nostro ordinamento una risposta agevole nella stessa presenza dell'obbligo di organizzazione. Dato, cioè, che la legge impone all'organo amministrativo un preciso standard organizzativo, in sede di accertamento della responsabilità non sarà possibile opporre la volontà della società di agire sul mercato senza avere adottato misure preventive. D'altra parte la solidità dell'assetto societario non è un bene per la sola società, ma è funzionale a garantire anche diritti e interessi di terzi.

La risposta alla seconda questione, invece, è meno immediata. Contro la sindacabilità del merito delle decisioni organizzative, è stato osservato come il nuovo Codice della crisi di impresa non imponga alcun vaglio specifico relativo dell'assetto organizzativo della società, ma solo la verifica da parte dei soggetti individuati del fatto che l'organo amministrativo si sia attivato a fini preventivi (articolo 14, comma 1, del Codice civile).

Pertanto l'organo di gestione è tenuto a prevedere un assetto organizzativo, ma rimane libero di decidere in quale forma e con quale contenuto. La dottrina maggioritaria pare orientata a favore della possibilità di sindacare il merito delle scelte organizzative a carattere precauzionale, per il fatto che la legge impone scopi precisi che debbono essere perseguiti attraverso l'assetto adeguato della società (la rilevazione di uno stato di crisi e la sussistenza del cosiddetto going concern). Non vi è, infatti, discrezionalità quando la legge ponga delle finalità o dei limiti alla libertà di un soggetto

tenuto conto delle check list operative del CNDCEC del 25.7.2023, da mantenere aggiornati secondo una periodicità predefinita e contenente informazioni rilevanti che consentano agli organi di controllo la tempestiva e predittiva valutazione di competenza in ordine ai precetti di cui all'art. 2086 c.c.

3.6. Illeciti rilevanti per la Società

L'adozione del Modello quale strumento in grado di orientare il comportamento dei soggetti che operano all'interno della Società e di promuovere a tutti i livelli aziendali comportamenti improntati a legalità e correttezza si riverbera positivamente sulla prevenzione di qualsiasi reato o illecito previsto dall'ordinamento giuridico.

Tuttavia, in considerazione dell'analisi del contesto aziendale, dell'attività svolta dalla Società e delle aree potenzialmente soggette al rischio-reato, sono stati considerati rilevanti, e quindi specificamente esaminati nel Modello, solo gli illeciti che sono oggetto delle singole Parti Speciali, cui si rimanda per una loro esatta individuazione.

3.7. Adozione, aggiornamento e adeguamento del Modello

3.7.1. Competenza

L'Organo Amministrativo ha competenza esclusiva per l'adozione, la modificazione e l'integrazione del Modello.

3.7.2. Verifiche e controlli sul Modello

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti conformemente all'art. 6, comma 1, lett. b) e dall'art. 7, comma 4, lett. a) del Decreto, conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello.

A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti l'organizzazione ed il sistema di controllo, alle strutture aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, all'Organo Amministrativo.

L'Organismo di Vigilanza ha il dovere di segnalare in forma scritta all'Organo Amministrativo tempestivamente, o quanto meno nella relazione semestrale, fatti, circostanze o carenze organizzative riscontrate nell'attività di vigilanza che evidenzino la necessità o l'opportunità di modificare o integrare il Modello.

*protagonista dell'ordinamento. D'altra parte, la legge non ha interesse ad un mero attivarsi della società, magari solo di facciata, a fini elusivi, **bensì richiede la predisposizione di uno strumento efficace di prevenzione**. Lo stesso articolo 2403 del Codice civile impone al collegio sindacale il dovere di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e tale assetto è pur sempre unico nella compagine societaria, sebbene oggi giorno finalizzato anche alla prevenzione della crisi di impresa, e perciò unitariamente sottoposto al controllo dell'organo di vigilanza.*

Anche con tale finalità, l'Organismo di Vigilanza deve stilare con cadenza annuale un Programma di Vigilanza attraverso il quale pianifica, in linea di massima, le proprie attività prevedendo:

- un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno;
- la determinazione delle cadenze temporali dei controlli;
- l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

3.7.3. Aggiornamento ed adeguamento

Il Modello deve essere oggetto di apposito adattamento qualora emerga l'opportunità o la necessità di un suo aggiornamento, a titolo esemplificativo:

- violazioni o elusioni delle prescrizioni del Modello che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione degli illeciti sanzionati ai sensi del D. lgs. n. 231/2001;
- significative modificazioni dell'assetto organizzativo della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa (ad es., a seguito dell'acquisizione di un ramo d'azienda);
- modifiche del quadro normativo di riferimento rilevanti per la Società (ad es., introduzione di nuove tipologie di reato rilevanti ai sensi del Decreto);
- valutazioni di inadeguatezza all'esito dei controlli eseguiti.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, provvederà, senza indugio, a rendere le stesse modifiche operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti.

L'Organismo di Vigilanza provvederà, altresì, mediante apposita relazione, ad informare l'Organo Amministrativo circa l'esito dell'attività intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento e/o adeguamento del Modello.

Le procedure operative adottate in attuazione del presente Modello sono modificate a cura delle Funzioni aziendali competenti, qualora si dimostrino inefficaci ai fini di una corretta attuazione delle disposizioni del Modello. Le Funzioni aziendali competenti curano altresì le modifiche o integrazioni alle procedure operative necessarie per dare attuazione alle eventuali revisioni del presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative.

4. L'Organismo di Vigilanza

4.1. Funzione dell'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del D. Lgs. n. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati *ex art. 5* del D. Lgs. n. 231/2001, se l'organo dirigente ha, fra l'altro affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello (adottato e efficacemente attuato) e di curarne l'aggiornamento⁹ ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito "Organismo di Vigilanza", "OdV" o talvolta solo "Organismo"). Il compito di vigilare continuativamente sulla diffusa ed efficace attuazione del Modello, sull'osservanza del medesimo da parte dei destinatari, nonché di proporre l'aggiornamento al fine di migliorarne l'efficienza di prevenzione dei reati e degli illeciti, è affidato a tale organismo istituito dalla Società al proprio interno.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta, quindi, presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità prevista dal D. Lgs. n. 231/2001.

4.2. Requisiti

Requisiti soggettivi di eleggibilità

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità¹⁰.

All'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta la sussistenza dei requisiti soggettivi di onorabilità previsti dal D. M. del 30 marzo 2000 n. 162 per i membri del Collegio Sindacale di società quotate, adottato ai sensi dell'art. 148 comma 4 del TUF.

⁹ La Relazione illustrativa al D. Lgs. n. 231/2001 afferma, a tale proposito: "L'ente (...) dovrà inoltre vigilare sulla effettiva operatività dei modelli, e quindi sulla osservanza degli stessi: a tal fine, per garantire la massima effettività del sistema, è disposto che la società si avvalga di una struttura che deve essere costituita al suo interno (onde evitare facili manovre volte a precostituire una patente di legittimità all'operato della società attraverso il ricorso ad organismi compiacenti, e soprattutto per fondare una vera e propria colpa dell'ente), dotata di poteri autonomi e specificamente preposta a questi compiti (...) di particolare importanza è la previsione di un onere di informazione nei confronti del citato organo interno di controllo, funzionale a garantire la sua stessa capacità operativa (...)".

¹⁰ "Allo scopo di assicurare l'effettiva sussistenza dei descritti requisiti, sia nel caso di un Organismo di Vigilanza composto da una o più risorse interne che nell'ipotesi in cui esso sia composto, anche, da più figure esterne, sarà opportuno che i membri possiedano i requisiti soggettivi formali che garantiscano ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito come onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela il vertice. Tali requisiti andranno specificati nel Modello organizzativo.

I requisiti di autonomia, onorabilità e professionalità potranno anche essere definiti per rinvio a quanto previsto per altri settori della normativa societaria. Ciò vale, in particolare, quando si opti per una composizione plurisoggettiva dell'Organismo di Vigilanza ed in esso vengano a concentrarsi tutte le diverse competenze professionali che concorrono al controllo della gestione sociale nel tradizionale modello di governo societario (per esempio un componente del Collegio Sindacale o il preposto al controllo interno). In questi casi l'esistenza dei requisiti richiamati può risultare già assicurata, anche in assenza di ulteriori indicazioni, dalle caratteristiche personali e professionali richieste dall'ordinamento per i sindaci e per il preposto ai controlli interni". Confindustria, *Linee Guida*, par. 2.2 "Compiti, requisiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza – Autonomia e Indipendenza".

Costituisce in ogni caso causa di ineleggibilità o di decadenza quale membro dell'Organismo di Vigilanza:

- la sentenza di condanna (o di patteggiamento), ancorché non passata in giudicato, per uno dei reati presupposto previsti dal Decreto o, comunque, la sentenza di condanna (o di patteggiamento), ancorché non passata in giudicato, ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;
- l'irrogazione di una sanzione da parte della CONSOB, per aver commesso uno degli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato, di cui al TUF.

L'eventuale riforma della sentenza di condanna (o di patteggiamento) non definitiva determina il superamento della causa di ineleggibilità ma non incide sull'intervenuta decadenza dalla carica.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico di un soggetto nominato, accertata da una delibera del Consiglio di Amministrazione, questi decadrà automaticamente dalla carica.

Autonomia e indipendenza

Le Linee Guida di Confindustria individuano tra i requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza l'autonomia e indipendenza.

L'Organismo di Vigilanza di Metamer è dotato nell'esercizio delle sue funzioni di autonomia ed indipendenza dagli organi societari e dagli altri organismi di controllo interno e dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo di spesa annuale, approvato dal Consiglio di Amministrazione, o da soggetto da questo delegato, su proposta dell'Organismo stesso.

In ogni caso, l'OdV può richiedere un'integrazione dei fondi assegnati, qualora non sufficienti all'efficace espletamento delle proprie incombenze, e può estendere la propria autonomia di spesa di propria iniziativa in presenza di situazioni eccezionali o urgenti, che saranno oggetto di successiva relazione al Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale.

All'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli¹¹.

Nell'esercizio delle loro funzioni i membri dell'OdV non devono trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse derivanti da qualsivoglia ragione di natura personale, familiare o professionale. In tale ipotesi essi sono tenuti ad informare immediatamente gli altri membri dell'Organismo e devono astenersi dal partecipare alle relative deliberazioni.

¹¹ Si veda in proposito il paragrafo "Funzioni e Poteri".

Peraltro le stesse Linee Guida di Confindustria dispongono che “*se l’Organismo di vigilanza ha composizione collegiale mista, poiché vi partecipano anche soggetti interni all’ente, da questi ultimi non potrà pretendersi una assoluta indipendenza. Dunque, il grado di indipendenza dell’Organismo dovrà essere valutato nella sua globalità*”.

Professionalità

Il connotato della professionalità deve essere riferito, anche secondo quanto specificato dalle Linee Guida di Confindustria, al “*bagaglio di strumenti e tecniche*”¹².

L’Organismo di Vigilanza deve essere composto da soggetti dotati di specifiche competenze nelle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività “ispettiva”, ma anche consulenziale di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico e, più in particolare, “penalistico” necessarie per svolgere efficacemente l’attività di Organismo di Vigilanza, affinché sia garantita la presenza di professionalità adeguate allo svolgimento delle relative funzioni.

Ove necessario, l’Organismo di Vigilanza può avvalersi, con riferimento all’esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo, anche di consulenti esterni. In tal caso, i consulenti dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all’Organismo di Vigilanza¹³.

Continuità di azione

L’Organismo di Vigilanza deve essere in grado di garantire la necessaria continuità nell’esercizio delle proprie funzioni, anche attraverso la calendarizzazione dell’attività e dei controlli, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali.

4.3. Composizione, nomina e durata

Il D. Lgs. n. 231/2001 non fornisce indicazioni circa la composizione dell’Organismo di Vigilanza¹⁴.

¹² Confindustria, *Linee Guida*, par. 2.2 “*Compiti, requisiti e poteri dell’Organismo di Vigilanza – Professionalità*”. In particolare, si tratta di tecniche che possono essere utilizzate per verificare che i comportamenti quotidiani rispettino effettivamente quelli codificati:

- in via preventiva, per adottare - all’atto del disegno del Modello organizzativo e delle successive modifiche - le misure più idonee a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione dei reati (approccio di tipo consulenziale);
- a posteriori, per accertare come si sia potuto verificare il reato presupposto (approccio ispettivo).

A titolo esemplificativo, le Linee Guida di Confindustria menzionano le seguenti tecniche:

- campionamento statistico;
- tecniche di analisi, valutazione e contenimento dei rischi (procedure autorizzative; meccanismi di contrapposizione di compiti, ecc.);
- *flow-charting* di procedure e processi per l’individuazione dei punti di debolezza;
- elaborazione e valutazione dei questionari;
- metodologie per l’individuazione di frodi (Trib. Milano, 20 settembre 2004).

¹³ “*Questa impostazione consente di coniugare il principio di responsabilità che la legge riserva all’organismo riferibile all’ente con le specifiche professionalità dei consulenti esterni, rendendo così più efficace e penetrante l’attività dell’organismo*”. Così, con riferimento alla possibilità dell’istituzione di un Organismo di Vigilanza *ad hoc* (possibilità alternativa all’attribuzione del ruolo di Organismo di Vigilanza al Comitato per il controllo interno o alla funzione di *internal auditing*), Confindustria, *Linee Guida*, par. 2.3.4 “*L’istituzione di un Organismo di Vigilanza ad hoc*”.

¹⁴ Le Linee Guida di Confindustria precisano che la disciplina dettata dal D. Lgs. n. 231/2001 “*non fornisce indicazioni puntuali circa la composizione dell’Organismo di Vigilanza (OdV). Ciò consente di optare per una composizione sia monosoggettiva che plurisoggettiva. In quest’ultimo caso possono essere chiamati a comporre l’OdV soggetti interni ed esterni all’ente (...).A dispetto della indifferenza del legislatore rispetto alla composizione la scelta tra l’una o l’altra soluzione deve tenere conto delle finalità perseguite dalla legge e, quindi, assicurare l’effettività dei controlli. Come ogni aspetto del modello, anche la composizione dell’Organismo di vigilanza dovrà modularsi sulla base delle dimensioni, del tipo di attività e della complessità organizzativa dell’ente*”. Confindustria, *Linee Guida*, par. 2.1 “*Composizione dell’Organismo di Vigilanza*”.

Metamer ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'Organismo di Vigilanza è preposto, identificando tale Organismo come plurisoggettivo composto da tre componenti, di cui almeno uno esterno alla Società, individuati in virtù delle competenze professionali maturate e delle caratteristiche personali, quali capacità di controllo, indipendenza di giudizio ed integrità morale.

Nella scelta dei componenti gli unici criteri rilevanti sono quelli che attengono alla specifica professionalità e competenza richiesta per lo svolgimento delle funzioni dell'Organismo, all'onorabilità e all'assoluta autonomia e indipendenza rispetto alla stessa Società, elementi che sono resi noti al Consiglio di Amministrazione grazie ai curricula dei candidati selezionati.

Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca:

- i componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- il Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione che, in sede di nomina, deve dare atto della valutazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza, autonomia, onorabilità e professionalità dei suoi membri¹⁵.

All'atto dell'accettazione della carica i membri dell'OdV, presa visione del Modello e data adesione al Codice Etico, si impegnano a svolgere le funzioni loro attribuite garantendo la necessaria continuità di azione ed a comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione qualsiasi avvenimento suscettibile di incidere sul mantenimento dei requisiti sopra citati.

Il venir meno dei requisiti soggettivi in capo ad un componente dell'OdV ne determina l'immediata decadenza dalla carica. In caso di decadenza, morte, dimissione o revoca, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del membro cessato.

Al fine di garantirne la piena autonomia e indipendenza, la durata in carica dei membri dell'OdV coincide con quella del Consiglio di Amministrazione che l'ha nominato.

Tali membri decadono alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, pur continuando a svolgere *ad interim* le proprie funzioni fino alla nuova nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza.

4.4. Revoca

La revoca dei membri dell'OdV potrà avvenire soltanto per giusta causa, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza si intende, a titolo esemplificativo e non limitativo:

¹⁵ Nel senso della necessità che l'organo amministrativo, al momento della nomina "*dia atto della sussistenza dei requisiti di indipendenza, autonomia, onorabilità e professionalità dei suoi membri*", Ordinanza 26 giugno 2007 Trib. Napoli, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, Sez. XXXIII.

- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quale: l'omessa redazione della relazione informativa semestrale o della relazione riepilogativa annuale sull'attività svolta cui l'Organismo è tenuto; l'omessa redazione del programma di vigilanza;
- l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), D. Lgs. n. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società o di altre società nelle quali il soggetto fosse membro dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento);
- nel caso di membro interno, l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza. In ogni caso qualsiasi provvedimento di disposizione di carattere organizzativo che lo riguardi (ad es. cessazione rapporto di lavoro, spostamento ad altro incarico, licenziamento, provvedimenti disciplinari, nomina di nuovo responsabile) dovrà essere portato alla presa d'atto del Consiglio di Amministrazione;
- gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne vanifichino indipendenza e autonomia.

Qualsiasi decisione riguardante i singoli membri o l'intero Organismo di Vigilanza è di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.

4.5. Cause di sospensione e incompatibilità, conflitto di interesse

Costituiscono cause di sospensione o incompatibilità dalla o per la funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza quelle di seguito riportate:

- coloro i quali siano stati condannati con sentenza definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (cd. patteggiamento) e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
 - per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
 - per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del Codice Civile così come riformulato del D. Lgs. 61/02; per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto 231/01, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;

- coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
- coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-*quater* Decreto Legislativo n. 58/1998.

Conflitto di interesse

Costituiscono ipotesi di conflitto rilevante in questa sede la sussistenza, in capo al componente dell'OdV, di una delle seguenti situazioni:

- interessenze in imprese o aziende con uno dei componenti del direttivo o degli organi di controllo (sindaco o revisore);
- rapporti di parentela entro il quarto grado con Pubblici ufficiali muniti di poteri decisionali e/o ispettivi in capo ad Autorità (es. AdE, GdF, ITL etc.) che, per competenza territoriale e/ o funzionale, potrebbero esternare atti vincolanti nei riguardi della società;
- cause pendenti o gravi inimicizie o rapporti di credito o debito con la società o con uno dei membri del direttivo o degli organi di controllo;
- svolgimento di compiti operativi (in caso di OdV Collegiale l'operatività va valutata in relazione all'Organismo Complessivamente intesi (v. linee Guida Confindustria, ed. Giugno 2021, pag. 82).

I componenti dell'Organismo di Vigilanza **devono autocertificare**, anche in occasione del primo verbale OdV di insediamento, con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni suindicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

La sussistenza e la permanenza di tali requisiti soggettivi devono essere, di volta in volta, accertate dall'organo amministrativo sia preventivamente alla nomina sia periodicamente – almeno una volta all'anno - durante tutto il periodo in cui i componenti dell'Organo di Vigilanza e Controllo resteranno in carica.

Nell'ipotesi in cui insorgano cause che impediscano, in via temporanea, ad un componente dell'Organismo di Vigilanza di svolgere le proprie funzioni o svolgerle con la necessaria autonomia e indipendenza di giudizio, questi è tenuto a dichiarare la sussistenza del legittimo impedimento e, qualora esso sia dovuto a conflitto di interessi, la causa da cui il medesimo deriva, astenendosi dal partecipare alle sedute dell'organismo stesso o alla specifica delibera cui si riferisca il conflitto stesso, sino a che il predetto impedimento perduri o sia rimosso. Nel caso di temporaneo impedimento, l'organo amministrativo valuta l'opportunità di integrare temporaneamente l'Organismo di Vigilanza collegiale, o di sostituire l'OdV monocratico, nominando uno o più membri, il cui incarico avrà una durata pari al periodo di impedimento.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza debbono comunicare al Consiglio di Amministrazione, sotto la loro piena responsabilità, il sopravvenire di una delle cause di sospensione di cui sopra.

Il Consiglio di Amministrazione, anche in tutti gli ulteriori casi in cui viene direttamente a conoscenza del verificarsi di una delle cause di sospensione sopra citate, provvede, a dichiarare

la sospensione del soggetto (o dei soggetti), nei cui confronti si è verificata una delle cause di cui sopra, dalla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza.

In tali casi, il Consiglio di Amministrazione valuta l'opportunità di integrare temporaneamente l'Organismo di Vigilanza, nominando uno o più membri, il cui incarico avrà una durata pari al periodo di sospensione.

Qualora il Consiglio di Amministrazione non ritenga necessario integrare temporaneamente l'Organismo di Vigilanza, l'OdV continua a operare nella sua composizione ridotta. In tali situazioni, per le deliberazioni dell'OdV, è necessario il parere favorevole del Presidente dell'Organismo.

La decisione sulla eventuale revoca dei membri sospesi deve essere oggetto di deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Il componente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni.

4.6. Temporaneo impedimento

Nell'ipotesi in cui insorgano cause che impediscano, in via temporanea, ad un componente dell'Organismo di Vigilanza di svolgere le proprie funzioni o svolgerle con la necessaria autonomia ed indipendenza di giudizio, questi è tenuto a dichiarare la sussistenza del legittimo impedimento e, qualora esso sia dovuto ad un potenziale conflitto di interessi, la causa da cui il medesimo deriva, astenendosi dal partecipare alle sedute dell'organismo stesso o alla specifica delibera cui si riferisca il conflitto stesso, sino a che il predetto impedimento perduri o sia rimosso.

A titolo esemplificativo, costituisce causa di temporaneo impedimento la malattia o l'infortunio che si protragga per oltre tre mesi ed impediscano di partecipare alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso di temporaneo impedimento, il Consiglio di Amministrazione valuta l'opportunità di integrare temporaneamente l'Organismo di Vigilanza, nominando uno o più membri, il cui incarico avrà una durata pari al periodo di impedimento.

Qualora il Consiglio di Amministrazione non ritenga necessario integrare temporaneamente l'Organismo di Vigilanza, l'OdV continua ad operare nella sua composizione ridotta. In tali situazioni, per le deliberazioni dell'OdV, è necessario il parere favorevole del Presidente dell'Organismo.

Resta salva la facoltà per il Consiglio di Amministrazione, quando l'impedimento si protragga per un periodo superiore a sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi per non più di due volte, di addivenire alla revoca del o dei componenti per i quali si siano verificate le predette cause di impedimento.

4.7. Funzioni e poteri

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa, intervento e controllo, che si estendono a tutti i settori e funzioni della Società, poteri che devono essere esercitati al fine di svolgere efficacemente e tempestivamente le funzioni previste nel Modello e dalle norme di attuazione del medesimo per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D. lgs. n. 231/2001.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo o funzione della Società. L'attività di verifica e di controllo svolta dall'Organismo è, infatti, strettamente funzionale agli obiettivi di efficace attuazione del Modello e non può surrogare o sostituire le funzioni di controllo istituzionali della Società.

È facoltà dell'Organismo di nominare un Segretario, scegliendolo anche al di fuori dei propri componenti.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri:

- disciplinare il proprio funzionamento anche attraverso l'introduzione di un regolamento delle proprie attività che preveda: la calendarizzazione delle attività, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali (Regolamento dell'OdV);
- vigilare sul funzionamento del Modello sia rispetto alla prevenzione della commissione dei reati richiamati dal D. lgs. n. 231/2001 nonché evidenziandone l'eventuale realizzazione;
- verificare il rispetto del Modello, delle regole di comportamento, dei protocolli di prevenzione e delle procedure previste dal Modello e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni e procedere secondo quanto disposto nel Modello;
- svolgere periodica attività ispettiva e di controllo, di carattere continuativo e a sorpresa, in considerazione dei vari settori di intervento o delle tipologie di attività e dei loro punti critici al fine di verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello. Nello svolgimento di tale attività, l'Organismo può:
 - accedere liberamente presso qualsiasi Direzione e Unità della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. lgs. n. 231/2001, da tutto il personale dipendente e dirigente. Nel caso in cui venga opposto un motivato diniego all'accesso agli atti, l'Organismo redige, qualora non concordi con la motivazione opposta, un rapporto da trasmettere all'Organo Amministrativo;
 - richiedere informazioni rilevanti o l'esibizione di documenti, anche informatici, pertinenti alle attività di rischio, agli amministratori, ai sindaci, alle società di revisione, ai collaboratori, ai consulenti ed in generale a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello. L'obbligo di questi ultimi di ottemperare alla richiesta dell'Organismo deve essere inserito nei singoli contratti;
- sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, inclusa l'identificazione, la mappatura e la classificazione delle attività sensibili formulando, ove necessario,

- all'Organo Amministrativo le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie;
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza con le Unità Organizzative aziendali e verso gli organi sociali;
 - promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, dei contenuti del D. lgs. n. 231/2001, degli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali nonché iniziative per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza del Modello, instaurando anche dei controlli sulla frequenza;
 - verificare la predisposizione di un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D. lgs. n. 231/2001 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
 - assicurare la conoscenza delle condotte che devono essere segnalate e delle modalità di effettuazione delle segnalazioni;
 - fornire a tutti i dipendenti ed i membri degli organi sociali chiarimenti in merito al significato ed alla applicazione delle previsioni contenute nel Modello e alla corretta interpretazione/applicazione del presente Modello, degli *standard* di controllo, delle relative procedure di attuazione e del Codice Etico;
 - formulare e sottoporre all'approvazione dell'organo dirigente la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati, con assoluta indipendenza. Tale previsione di spesa, che dovrà garantire il pieno e corretto svolgimento della propria attività, deve essere approvata dall'Organo Amministrativo. L'Organismo può autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'Organismo deve informare successivamente l'Organo Amministrativo;
 - segnalare tempestivamente all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società e proporre le eventuali sanzioni di cui al capitolo 5 del presente Modello;
 - verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del D. lgs. n. 231/2001.

Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi del supporto di Unità Organizzative e strutture interne alla Società con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo. L'Organismo, a titolo esemplificativo, potrà ricorrere (es. al Servizio di Prevenzione e Protezione di Metamer e alle altre figure specifiche previste dalla normativa di settore per le questioni afferenti la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, etc.).

In generale, l'OdV si coordina con le Funzioni aziendali interessate per tutti gli aspetti relativi alla implementazione delle procedure operative di attuazione del Modello.

L'Organo Amministrativo curerà l'adeguata comunicazione alle strutture aziendali dei compiti dell'Organismo di Vigilanza e dei suoi poteri.

All'OdV non competono poteri di gestione o poteri decisionali relativi allo svolgimento delle attività della Società, poteri organizzativi o di modifica della struttura aziendale, né poteri sanzionatori.

I componenti dell'OdV, nonché i soggetti dei quali l'organismo, a qualsiasi titolo si avvale, sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Ogni informazione, segnalazione, *report*, relazione previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per un periodo di almeno 10 anni.

4.8. Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza

4.8.1. Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi. Sono previste distinte linee di *reporting* da parte dell'Organismo di Vigilanza che:

- i) riporta all'Organo Amministrativo, rendendolo edotto, ogni qual volta lo ritenga opportuno, su circostanze e fatti significativi del proprio ufficio. L'OdV comunica immediatamente il verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio: significative violazioni dei principi contenuti nel Modello, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, ecc.) e le segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza;
- ii) presenta una relazione scritta, su base periodica annuale, all'Organo Amministrativo, che deve contenere, quanto meno, le seguenti informazioni:
 - a) la sintesi delle attività svolte nel periodo e un piano delle attività previste per il periodo successivo;
 - b) eventuali problematiche o criticità che siano scaturite nel corso dell'attività di vigilanza;
 - c) qualora non oggetto di precedenti ed apposite segnalazioni:
 - le azioni correttive da apportare al fine di assicurare l'efficacia e/o l'effettività del Modello, ivi incluse quelle necessarie a rimediare alle carenze organizzative o procedurali accertate ed idonee ad esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto, inclusa una descrizione delle eventuali nuove attività "sensibili" individuate;
 - sempre nel rispetto dei termini e delle modalità indicati nel Sistema Sanzionatorio adottato dalla Società ai sensi del Decreto, l'indicazione dei comportamenti accertati e risultati non in linea con il Modello, con contestuale proposta circa la sanzione ritenuta più opportuna nei confronti del responsabile della violazione ovvero della funzione e/o del processo e/o dell'area interessati;

- d) il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni, ivi incluso quanto direttamente riscontrato, in ordine a presunte violazioni delle previsioni del presente Modello, dei protocolli di prevenzione e delle relative procedure di attuazione nonché alla violazione delle previsioni del Codice Etico, e l'esito delle conseguenti verifiche effettuate;
- e) informativa in merito all'eventuale commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
- f) i provvedimenti disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento alle violazioni delle previsioni del presente Modello, dei protocolli di prevenzione e delle relative procedure di attuazione nonché alle violazioni delle previsioni del Codice Etico;
- g) la segnalazione degli eventuali mutamenti del quadro normativo e/o significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa che richiedono un aggiornamento del Modello;
- h) le eventuali proposte di aggiornamento del Modello.

Oltre a tali flussi, l'Organismo di Vigilanza ha il dovere di segnalare, all'Organo Amministrativo – tempestivamente, quando necessario, o quanto meno nella relazione semestrale – fatti, circostanze o carenze organizzative riscontrate nell'attività di vigilanza che evidenzino la necessità o l'opportunità di modificare o integrare il Modello.

L'Organo Amministrativo ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza, affinché lo informi in merito alle attività di competenza.

Gli incontri con gli organi societari cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere documentati. L'Organismo di Vigilanza cura l'archiviazione della relativa documentazione.

All'Organismo di Vigilanza devono pervenire inoltre flussi informativi relativamente a:

- eventuali ordini ricevuti da soggetti gerarchicamente superiori e ritenuti in contrasto con la legge, il Decreto o il Modello, ivi incluso il Codice Etico;
- eventuali richieste od offerte di denaro, di doni o di altre utilità, in particolare provenienti da o destinate a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, o comunque soggetti appartenenti, collegati alla o delegati dalla P.A.;
- eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione inerente le registrazioni contabili;
- le decisioni e procedure relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di contributi e finanziamenti pubblici ovvero altre erogazioni provenienti dallo Stato o altri enti pubblici o comunitari;
- la partecipazione della Società a gare, concorsi, appalti pubblici o privati, ovvero la notizia di bandi, aste, gare e concorsi indetti dalla Società;
- le richieste di assistenza legale inoltrate alla Società da dirigenti, dipendenti o altri soggetti che ne abbiano titolo, nei confronti dei quali la magistratura abbia avviato procedimenti per i reati previsti dal Decreto;

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessino, anche indirettamente, la Società, il suo personale o i suoi organi, per i reati di cui al Decreto;
- le notizie relative al rispetto, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari avviati e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione, con le relative motivazioni;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre Funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni rilevanti ai fini dell'osservanza delle norme del Decreto;
- eventuali segnalazioni concernenti carenze o inadeguatezze dei luoghi o delle attrezzature di lavoro ovvero dei dispositivi di protezione adottati dalle strutture aziendali, o qualsiasi altra situazione di rischio connessa alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
- gli esiti del monitoraggio e del controllo già effettuato, nel periodo di riferimento, sulle commesse acquisite da enti pubblici o da soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità;
- le notizie relative a modifiche organizzative o relative alle procedure e ai protocolli aziendali vigenti;
- gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe della Società;
- la reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro e riguardante tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi;
- il bilancio annuale della Società.
- tutti i flussi specificamente riportati nella matrice di rischio 231 e nei singoli protocolli
- le segnalazioni ad opera degli organi di controllo (collegio sindacale / società di revisione);
- richiesta, erogazione e gestione di finanziamenti pubblici o agevolati;
- provvedimenti disciplinari irrogati al personale;
- operazioni straordinarie;
- relazioni, report et similia redatti da consulenti o apicali in ordine ad aspetti impattanti sul fine prevenzionale del MOG 231;
- le notizie relative a modifiche organizzative o relative alle procedure e ai protocolli aziendali vigenti;
- gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe della Società;
- la reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro e riguardante tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi;
- Sponsorizzazioni, liberalità, omaggi e spese di rappresentanza;

- eventuali segnalazioni pervenute ai sensi del D.l.vo n. 24/2023 con l'impiego di strumenti o canali diversi dal whistleblowing (linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole), qualora predisposti dall'organizzazione.

Ulteriori Flussi Informativi

REATI CONTRO LA PA:

- Elenco dei contributi ricevuti nell'anno,
- Elenco partecipazioni a gare o negoziazioni con la Pubblica Amministrazione
- Elenco delle assunzioni effettuate nell'anno
- Report sponsorizzazioni eseguite nell'anno
- Elenco contenziosi con la PA in corso e conclusi
- Elenco delle richieste per licenze, autorizzazioni, concessioni ecc. Elenco dei relativi provvedimenti ottenuti
- Elenco contestazioni che la Pubblica Amministrazione ha formalmente inoltrato alla Società e copia dei verbali delle ispezioni concluse, con evidenza degli eventuali rilievi e sanzioni comminate
- Elenco delle eventuali, criticità, azioni migliorative e correttive individuate ed eventualmente intraprese a seguito delle verifiche
- Elenco fondi pubblici acquisiti (per la verifica sulla Gestione anomala dei fondi pubblici- utilizzo improprio dei fondi)
- conflitto di interessi
- Formazione e informazione in materia 231
- utilizzo Credito d'imposta (in caso affermativo indicare gli importi)
- elenco affidamenti diretti con la PA, sue controllate o partecipate - contestazioni afferenti la regolare esecuzione dei contratti con questi soggetti

REATI INFORMATICI:

- Report su accessi non consentiti
- Formazione e informazione
- Nomina/revoca amministratore di sistema e DPO
- Data breach

REATI TRIBUTARI

- conflitto interessi
- elenco degli acquisti effettuati da fornitori non qualificati
- anomalie o criticità segnalate dall'organo di controllo contabile
- Omessi versamenti imposte sopra soglia
- Procedimentalizzare il corretto utilizzo del credito erariale (D.l.vo 74/2000)
- Operazioni straordinarie
- Anomalie o criticità segnalate dall'organo di controllo contabile
- accertamenti in ambito tributario
- contenziosi di rilevanza fiscale
- eccezioni alle procedure interne deputate alla regolamentazione dei flussi di cassa
- utilizzo visti di conformità
- rapporti infragruppo
- compensazioni fiscali

REATI COLPOSI

- infortuni
- quasi incidenti

REATI ex art. 493 ter c.p.

- elenco assegnatari di strumenti di pagamento diversi dal contante;
- provvedimenti di revoca di detenzione di strumenti di pagamento diversi dal contante;
- provvedimenti disciplinari per uso improprio degli strumenti di pagamento diversi dal contante;
- anomalie rilevate in fase di monitoraggio dei flussi finanziari mediante strumenti di pagamento diversi dal contante

4.8.2. Informativa verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini della migliore efficacia ed effettività del Modello.

Tutti i destinatari del Modello comunicano all'Organismo di Vigilanza ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello. In particolare, i Responsabili di Funzioni che operano nell'ambito di attività sensibili devono

trasmettere all'Organismo di Vigilanza: i) alle scadenze preventivamente concordate, i c.d. "flussi informativi", ossia l'elenco delle operazioni/transazioni che ricadono nelle attività "sensibili" previste dal Modello della Società; ii) eventuali anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili. Inoltre, qualora riscontrino ambiti di miglioramento nella definizione e/o nell'applicazione degli *standard* di controllo definiti nel presente Modello, provvedono a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza tali circostanze.

Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- l'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi;
- le determinazioni in ordine all'esito dell'accertamento devono essere motivate per iscritto.

L'OdV può richiedere informazioni che possono riguardare, a titolo meramente esemplificativo:

- operazioni che ricadono nelle attività sensibili (ad esempio: prospetti periodici riepilogativi sulle principali attività relative alla gestione dei rapporti contrattuali con soggetti pubblici, sui contratti ottenuti a seguito di gare con soggetti pubblici, ovvero a trattativa privata, notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità, informazioni relative all'utilizzo di risorse finanziarie per l'acquisto di beni o servizi o altre attività di investimento, etc.);
- ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello.

L'obbligo di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientra nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro. Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

La Società adotta misure idonee ed efficaci affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette all'Organismo informazioni utili per identificare comportamenti difforni da quanto previsto dal Modello, dalle procedure stabilite per la sua attuazione e dalle procedure stabilite dal sistema di controllo interno, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

È vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti di coloro che effettuino in buona fede segnalazioni all'OdV. La Società si riserva ogni azione contro chiunque effettui in mala fede segnalazioni non veritiere.

Al fine di consentire il puntuale rispetto delle previsioni di cui al presente paragrafo, è istituita la casella di posta elettronica odv@metamer.it.

Le segnalazioni possono essere comunicate anche oralmente o trasmesse all'indirizzo:

Organismo di Vigilanza di Metamer
Corso Garibaldi 71
66050 San Salvo (CH)

Le segnalazioni sono conservate a cura dell'OdV secondo le modalità indicate nel Regolamento dell'OdV.

5. Il sistema sanzionatorio

5.1. Principi generali

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D. lgs. n. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza esimente del Modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* D. lgs. n. 231/2001 rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni previste saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria.

Le sanzioni contemplate per violazioni alle disposizioni contenute nel Modello sono da intendersi applicabili anche nelle ipotesi di violazione alle disposizioni contenute nel Codice Etico.

Per la contestazione, l'accertamento delle infrazioni e l'applicazione di sanzioni disciplinari restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, al *Management* della Società.

L'Organismo di Vigilanza, ricevuta la segnalazione e svolti gli opportuni accertamenti, formula una proposta in merito ai provvedimenti da adottare e comunica la propria valutazione agli organi aziendali competenti in base al sistema disciplinare, che si pronunceranno in merito all'eventuale adozione e/o modifica delle misure proposte dall'Organismo di Vigilanza, attivando le funzioni aziendali di volta in volta competenti in ordine all'effettiva applicazione delle misure.

In ogni caso, le fasi di contestazione della violazione, nonché quelle di determinazione ed effettiva applicazione delle sanzioni, sono svolte nel rispetto delle norme di legge e di regolamento vigenti, nonché delle previsioni della contrattazione collettiva e dei Codici Disciplinari aziendali, laddove applicabili.

5.2. Misure nei confronti di lavoratori subordinati

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti di Metamer costituisce sempre illecito disciplinare.

La Società chiede ai propri dipendenti di segnalare le eventuali violazioni e la stessa valuta in senso positivo il contributo prestato, anche qualora il soggetto che ha effettuato la segnalazione abbia contribuito a tale violazione.

Per l'accertamento delle infrazioni concernenti il Modello, i procedimenti disciplinari e la comminazione delle relative sanzioni, restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, al *Management* di Metamer.

Quanto alla tipologia di sanzioni irrogabili, nel caso di rapporto di lavoro subordinato, qualsiasi provvedimento sanzionatorio deve rispettare le procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, caratterizzato, oltre che dal principio di tipicità delle violazioni, anche dal principio di tipicità delle sanzioni.

5.2.1. Misure nei confronti del personale non dirigente

I comportamenti posti in essere dal personale dipendente in violazione delle regole comportamentali contenute nel Modello e nel Codice Etico assurgono a inosservanza di una obbligazione primaria del rapporto stesso e, conseguentemente, costituiscono illeciti disciplinari.

In relazione ai provvedimenti applicabili al personale dipendente non dirigente, il sistema sanzionatorio della Società trova la sua primaria fonte nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori addetti al settore elettrico.

Si precisa che la sanzione irrogata dovrà essere proporzionata alla gravità della violazione commessa e, in particolare, si dovrà tener conto:

- dell'elemento soggettivo, ossia dell'intenzionalità del comportamento o del grado di colpa (negligenza, imprudenza o imperizia);
- del comportamento complessivo del dipendente con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari;
- del livello di responsabilità e di autonomia del dipendente autore dell'illecito disciplinare;
- del coinvolgimento di altre persone;
- della gravità degli effetti dell'illecito disciplinare, ossia del livello di rischio cui la società ragionevolmente può essere esposta in seguito alla violazione contestata;
- di altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito.

Le sanzioni che si possono applicare sono quelle elencate nella nota a piè di pagina, tutte previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili ai dipendenti della Società.

I provvedimenti disciplinari nei quali possono incorrere i dipendenti in caso di violazione del Modello sono i seguenti:

- a) rimprovero verbale;
- b) rimprovero scritto;
- c) multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione;
- d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 5 giorni, aumentabile, a seconda della gravità, fino a 10 giorni;
- e) licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso (o licenziamento per giustificato motivo soggettivo);
- f) licenziamento senza preavviso (o licenziamento per giusta causa).

I comportamenti passibili dell'applicazione di sanzioni disciplinari ex D. lgs. 231/2001 sono i seguenti:

1. Il dipendente che ometta di eseguire con la diligenza dovuta i compiti e le mansioni previste dalle procedure interne o violi le prescrizioni previste dal Modello e dai documenti da esso richiamati in materia di informazioni all'Organismo di Vigilanza o di controlli da svolgere o che, in ogni caso, nell'espletamento di attività classificate come "sensibili" ai sensi e per gli effetti del Modello incorra in una lieve violazione per la prima volta delle disposizioni del Modello, sempre che da detta violazione non discenda per la società all'esterno un maggior impatto negativo.
Viene ravvisata nel comportamento in questione una mancanza punibile con la sanzione disciplinare del rimprovero verbale o scritto a seconda della gravità della violazione commessa.
2. Il dipendente che, più volte, ometta di eseguire con la diligenza dovuta i compiti e le mansioni previste dalle procedure interne o violi le prescrizioni previste dal Modello e dai documenti da esso richiamati in materia di informazioni all'Organismo di Vigilanza o di controlli da svolgere o che, in ogni caso, nell'espletamento di attività classificate come "sensibili" ai sensi e per gli effetti del Modello, adotti più volte un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello.
Viene ravvisata nel comportamento in questione una mancanza punibile con la sanzione disciplinare della multa.
3. Il dipendente che ometta di eseguire con la diligenza dovuta i compiti e le mansioni previste dalle procedure interne o violi le prescrizioni previste dal Modello e dai documenti da esso richiamati in materia di informazioni all'Organismo di Vigilanza o di controlli da svolgere o che, in ogni caso, nell'espletamento di attività classificate come "sensibili" ai sensi e per gli effetti del Modello, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, compiendo atti contrari all'interesse della società, esponendo la stessa ad una situazione di pericolo per l'integrità dei beni aziendali.
Viene ravvisata nel comportamento in questione una mancanza punibile con la sanzione disciplinare della sospensione fino a 5 giorni.
4. Il dipendente che, nel violare le procedure interne previste dal Modello, adottando, nell'espletamento di attività classificate come "sensibili" ai sensi e per gli effetti del Modello, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno alla società compiendo atti contrari all'interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno nelle mancanze di cui ai punti 1, 2 e 3.
Viene ravvisata nel comportamento in questione una mancanza punibile con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione da 5 giorni fino ad un massimo di 10 giorni.
5. Il dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività classificate come "sensibili" ai sensi e per gli effetti del Modello, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D. lgs. n. 231/2001.
Viene ravvisata nel comportamento in questione una mancanza punibile con la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso (licenziamento per giustificato motivo soggettivo).

6. Il dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività classificate come "sensibili" ai sensi e per gli effetti del Modello, un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello tale da determinare la concreta applicazione a carico della società delle misure previste dal D. lgs. n. 231/2001, nonché il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno delle mancanze di cui al punto 4.

Viene ravvisata nel comportamento in questione una mancanza punibile con la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso (licenziamento per giusta causa).

5.2.2. Misure nei confronti dei dirigenti

I dirigenti della Società, nello svolgimento della propria attività professionale, hanno l'obbligo sia di rispettare sia di far rispettare ai propri collaboratori le prescrizioni contenute nel Modello.

Nella Società trova applicazione, per i dipendenti dirigenti, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti delle imprese aderenti alle associazioni della Confederazione Nazionale dei Servizi.

Sono da considerarsi sanzionabili, a titolo esemplificativo, per violazione delle disposizioni contenute del Modello i comportamenti illeciti posti in essere dal dirigente, il quale:

- ometta di vigilare sul personale da lui stesso gerarchicamente dipendente, affinché venga assicurato il rispetto delle disposizioni del Modello per lo svolgimento delle attività nelle aree a rischio reato e per le attività strumentali a processi operativi a rischio di reato;
- non provveda a segnalare mancate osservanze e/o anomalie inerenti l'adempimento degli obblighi di cui al Modello, qualora ne abbia notizia, tali da rendere inefficace il Modello con conseguente potenziale pericolo per la Società alla irrogazione di sanzioni di cui al D. lgs. n. 231/2001;
- non provveda a segnalare all'Organismo di Vigilanza criticità inerenti lo svolgimento delle attività nelle aree a rischio reato, riscontrate in occasione del monitoraggio da parte delle autorità preposte;
- incorra egli stesso in una o più gravi violazioni alle disposizioni del Modello, tali da comportare la commissione dei reati contemplati nel Modello, esponendo così la Società all'applicazione di sanzioni *ex D. lgs. n. 231/2001*.

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Modello da parte di un dirigente, Metamer, sulla scorta del principio di gravità, di recidività, di inosservanza diretta, di mancata vigilanza, adotta nei suoi confronti la misura ritenuta più idonea in conformità a quanto previsto dalla disciplina contrattuale e normativa applicabile.

Se la violazione del Modello determina la sopravvenuta carenza del rapporto di fiducia tra la Società e il Dirigente, la sanzione è individuata nel licenziamento.

5.3. Misure nei confronti degli amministratori

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte del membro/membri dell'Organo Amministrativo, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto gli altri membri dell'Organo Amministrativo o, in mancanza di altri membri, l'Assemblea dei soci. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere gli opportuni provvedimenti al fine di adottare le misure più idonee in conformità alla normativa vigente.

Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa, deve essere previsto un termine entro il quale l'interessato possa far pervenire giustificazioni e/o scritti difensivi e possa essere ascoltato.

5.4. Misure nei confronti dei sindaci

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più sindaci, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto gli altri componenti del Collegio Sindacale e l'Organo Amministrativo.

5.5. Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

In ipotesi di negligenza e/o imperizia dell'Organismo di Vigilanza nel vigilare sulla corretta applicazione del Modello e sul suo rispetto e nel non aver saputo individuare casi di violazione allo stesso, definendo le necessarie azioni correttive, l'Organo Amministrativo assumerà gli opportuni provvedimenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente, inclusa la revoca dell'incarico e salva la richiesta risarcitoria.

Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa, deve essere previsto un termine entro il quale l'interessato possa far pervenire giustificazioni e/o scritti difensivi e possa essere ascoltato.

5.6. Misure nei confronti di *partner* commerciali, consulenti o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società

La violazione da parte di *partner* commerciali, consulenti, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società per lo svolgimento di attività ritenute sensibili delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello agli stessi applicabili, o l'eventuale commissione dei reati contemplati dal D. lgs. n. 231/2001 da parte degli stessi, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti.

Tali clausole, facendo esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello, potranno prevedere, ad esempio, l'obbligo, da parte di questi soggetti terzi, di non adottare atti o tenere comportamenti tali da determinare una violazione del Modello da parte della Società.

In caso di violazione di tale obbligo, dovrà essere prevista la facoltà della Società di risolvere il contratto con eventuale applicazione di penali.

Resta ovviamente salva la prerogativa della Società di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello da parte dei suddetti soggetti terzi.

5.7 Misure inerenti il Whistleblowing

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare prontamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza di norme comportamentali di cui al Codice Etico aziendale, nonché ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza dei principi di comportamento e delle modalità esecutive di svolgimento delle attività identificate "a rischio" e disciplinate nel presente Modello 231.

Le segnalazioni da Whistleblowing veicolano su apposito modulo e sono disciplinate con apposito protocollo cui si rinvia.

Il numero di segnalazioni ricevute e il relativo stato di avanzamento sono comunicate nel rendiconto annuale.

In caso di violazione delle misure di tutela del segnalante (es. ritorsioni o quando è accertata che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza) si applica la sanzione disciplinare previste dall'art. 21, lett. A), n. 3, del CCNL (sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo fino a 10 giorni) modulata secondo i criteri ivi espressi, se il contravventore è un dipendente. Se trattasi di soggetto diverso, si applica la risoluzione del rapporto secondo i principi generali sulla risoluzione dei mandati per i lavoratori autonomi.

Chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate è punito con la sanzione prevista dall'art. 21, lett. A), n. 3, del CCNL (sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo fino a 10 giorni) modulata secondo i criteri ivi espressi, se il contravventore è un dipendente. Se trattasi di soggetto diverso, si applica la risoluzione del rapporto secondo i principi generali sulla risoluzione dei mandati per i lavoratori autonomi.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo.

Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Qualora non siano stati istituiti canali di segnalazione, ovvero siano istituiti ma non funzionanti, ovvero non siano state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni, ovvero risulti che tali procedure non siano conformi a quelle di cui agli articoli 4 e 5 del D.L.vo n. 24/2023, si applica la sanzione disciplinare prevista dall'art. 21, lett. A), n. 3, del CCNL (sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo fino a 10 giorni) modulata secondo i criteri ivi espressi, se il contravventore è un dipendente. Se trattasi di soggetto diverso, si applica la risoluzione del rapporto secondo i principi generali sulla risoluzione dei mandati per i lavoratori autonomi.

Quando risulti che l'organismo deputato alla gestione delle segnalazioni non ha svolto alcuna attività di verifica e/o analisi delle segnalazioni ricevute o la stessa è gravemente carente si applica la sanzione della risoluzione dell'incarico.

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal D.L.vo n. 24/2023 non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile.

6. Il piano di formazione e comunicazione

6.1. Premessa

Metamer S.r.l., al fine di dare efficace attuazione al Modello, assicura una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

Obiettivo della Società è quello di comunicare i contenuti e i principi del Modello anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali.

Sono, infatti, destinatari del Modello sia le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione nella Società o in una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché chi esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società, sia le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti (ai sensi dell'art. 5 D. lgs. n. 231/2001), ma, anche, più in generale, tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Società. Fra i destinatari del Modello sono, quindi, annoverati i componenti degli organi sociali, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, i dipendenti, i collaboratori, i consulenti esterni e i *partner*.

La Società, infatti, intende:

- determinare, in tutti coloro che operano in suo nome e per suo conto nelle attività “sensibili”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in suo nome, per suo conto o comunque nel suo interesse che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che Metamer non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui Metamer intende attenersi.

L'attività di comunicazione e formazione è diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

Tali soggetti destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati dalla Società.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata dall'Organismo di Vigilanza, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di “promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello” e di “promuovere interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D. lgs. n. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali”.

6.2. Dipendenti

Ogni dipendente è tenuto a: i) acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello; ii) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività; iii) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, Metamer promuove la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello e delle procedure di implementazione all'interno di organizzazione agli stessi applicabili, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo ricoperto.

Ai dipendenti, anche distaccati presso altre società o dipendenti di altre società distaccati presso Metamer, e ai nuovi assunti viene consegnata copia di un estratto dei Principi di riferimento del Modello e del Codice Etico o viene garantita la possibilità di consultarli con mezzi alternativi quali ad esempio l'allegazione al cedolino paga o con l'affissione nelle bacheche aziendali.

I responsabili delle singole Funzioni coadiuvano l'Organismo di Vigilanza nell'identificazione della migliore modalità di fruizione dei servizi di formazione sui principi e contenuti del Modello, in particolare a favore di quanti operano nell'ambito di attività ritenute sensibili ai sensi del D. lgs. n. 231/2001 (ad esempio: *staff meeting*, corsi *on line* ecc.).

A conclusione dell'evento formativo, i partecipanti compilano un modulo, attestando, così, l'avvenuta ricezione e frequentazione del corso.

La compilazione e l'invio del modulo vale quale dichiarazione di conoscenza dei contenuti del Modello.

Idonei strumenti di comunicazione sono adottati per aggiornare i destinatari del presente paragrafo circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

L'Organismo di Vigilanza monitora il livello di recepimento del Modello attraverso periodiche specifiche verifiche.

6.3. Componenti degli organi sociali e soggetti con funzioni di rappresentanza della Società

Ai componenti degli organi sociali e ai soggetti con funzioni di rappresentanza (procuratori) della Società è resa disponibile copia cartacea della versione integrale del Modello e del Codice Etico al momento dell'accettazione della carica loro conferita e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di osservanza dei principi in essi contenuti.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornarli circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

6.4. Altri destinatari

L'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello dovrà essere indirizzata anche ai soggetti terzi che intrattengano con la Società rapporti di collaborazione contrattualmente regolati (ad esempio: consulenti, procacciatori d'affari e altri collaboratori autonomi) con particolare riferimento a quelli che operano nell'ambito di attività ritenute sensibili ai sensi del D. lgs. n. 231/2001.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Metamer S.r.l.



PARTE SPECIALE

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Indice

1.	FINALITÀ	3
2.	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	4
	2.1 Standard di controllo generali	4

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte in Metamer S.r.l. (di seguito, anche "Metamer" o la "Società"), la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello Organizzativo.
- Codice Etico.
- Sistema di Deleghe e Procure.
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e delle Associazioni di Categoria e dalle best practice internazionali, è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- principi di comportamento, regole applicabili a tutte le attività sensibili;
- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per le quali sono individuati.

2.1 Standard di controllo generali

Gli *standard* generali di controllo, posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo, possono essere sintetizzati come segue:

PROTOCOLLO STANDARD	
Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua con la politica annunciata dalla società	Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa. Tracciabilità: i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati assicurano l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e le modalità di gestione delle risorse finanziarie
Nessuno può gestire in autonomia un intero processo aziendale	Deve essere garantita l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione. L'organo amministrativo non può esercitare (e non gli può essere attribuito) un potere illimitato. I poteri e le responsabilità sono chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione (segregazione delle funzioni) I poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate Documentazione dei controlli (inclusi quelli dell'OdV).
Poteri di firma e poteri autorizzativi	L'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni avviene in coerenza con lo Statuto, con le eventuali deleghe interne, con i mansionari e la segregazione delle funzioni
Segregazione delle funzioni	L'esercizio delle attività sensibili è realizzato in osservanza del principio di segregazione tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza. La firma digitale è apposta dal soggetto cui la stessa si riferisce.
Organismo di Vigilanza	Trattandosi di Organismo dell'ente, dotato di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione, devono essere mantenuti attivi i flussi informativi volti a consentire la tempestività di controllo e monitoraggio.
Conflitto di interessi	Nel caso in cui, con riferimento allo svolgimento di una attività sensibile in cui è coinvolto, il Responsabile si trovi, o ritenga di trovarsi, in una situazione di conflitto di interessi con un altro dei soggetti coinvolti, tale situazione deve essere immediatamente comunicata dal Responsabile all'Organismo di Vigilanza, astenendosi, del caso, dal compiere atti connessi o relativi all'operazione di riferimento; l'Organismo di Vigilanza riscontra l'ipotesi di conflitto e, del caso, provvede a sollecitare la nomina di altro soggetto in sua sostituzione. Costituiscono situazioni rilevanti sotto la lente del conflitto di

	<p>interessi in una data attività sensibile definita nel MOG:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il fatto che il Responsabile o il consulente sia legato a uno o più soggetti aziendali coinvolti nell'attività di riferimento, dotati di poteri decisionali, a causa di rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado, • quando sussistono interessenze in attività produttive o commerciali tra i soggetti che agiscono in nome e per conto della società e dell'altra parte, e ciò possa condizionare il processo decisionale o valutativo e, quindi, gli interessi della società, oppure tra un consulente della società e un esponente della pubblica amministrazione che potrebbe esercitare poteri decisionali, sanzionatori o ispettivi nei confronti della società; • le ipotesi di cui all'art. 2373 c.c., quando il voto risulti determinante e la delibera potenzialmente dannosa per la società; • le ipotesi di cui all'art. 2390 c.c. (svolgimento di attività concorrente), salvo motivata autorizzazione dell'assemblea; • le altre ipotesi previste negli accordi quadro sottoscritti con i committenti
Flussi informativi	Devono essere fornite all'organismo di vigilanza informazioni predefinite nella matrice di rischio, nel protocollo standard e nei protocolli, secondo la cadenza concordata
Adeguati Assetti	La Società adotta e applica disposizioni organizzative idonee a fornire evidenza della gestione della continuità aziendale (<i>going concern</i>)
Sistemi Di Gestione	La società si impegna all'implementazione dei sistemi di gestione, e loro integrazione, funzionali alla realizzazione del miglior governo del rischio
Contratti	Per ogni attività sensibile affidata, in tutto o in parte, in outsourcing è stipulato uno specifico contratto che disciplina lo svolgimento di tale attività e definisce i livelli di servizio in modo dettagliato e analitico, in modo da delineare chiaramente le attività di competenza della Società e quelle di competenza dell'outsourcer e regolare le modalità secondo le quali, in conformità alle prescrizioni del Modello, l'attività deve essere eseguita da parte dell'outsourcer. Con riferimento a ogni attività affidata, in tutto o in parte, in outsourcing è individuato, all'interno della Società, un soggetto/funzione responsabile del rispetto delle disposizioni contenute nel Service Level Agreement (norme contrattuali, livelli di servizio), a presidio delle responsabilità facenti capo alla Società con riferimento all'attività affidata all'esterno. Nei contratti di servizio stipulati con soggetti terzi sono previsti richiami alla disciplina prevista dal Modello per lo svolgimento dell'attività sensibile e sono inserite clausole risolutive espresse volte a sanzionare comportamenti, da parte dei soggetti terzi, contrari alle previsioni contenute nel Modello
Sicurezza Informatica	Il trattamento informatico dei dati è operato in osservanza di adeguate misure di sicurezza, quali quelle contenute nella normativa applicabile in materia di dati personali, negli standard internazionali in materia di sicurezza delle informazioni e nelle best practice di riferimento
Risorse Finanziarie	<p>Il sistema di gestione delle risorse finanziarie, oltre a essere espresso dai protocolli che danno attuazione ai principi di "Tracciabilità" e "Segregazione delle attività", trova manifestazione anche nell'ambito del sistema delle deleghe istituito dalla Società che prevede differenziazione delle soglie di approvazione delle spese in capo a soggetti diversi e modalità di esercizio della firma sociale nell'autorizzazione di operazioni finanziarie.</p> <p>La Società adotta procedure per autorizzare l'esecuzione di qualsiasi pagamento alla o da parte della Società ispirate al principio generale che la funzione che autorizza l'esecuzione del pagamento o dell'incasso, previa verifica della sussistenza di adeguata causa ed evidenza documentale, sia diversa da quella che decide la relativa operazione.</p> <p>Per le operazioni <i>no core</i> (es. sponsorizzazioni, liberalità, omaggi etc.) devono essere preventivamente definiti budget aziendali da parte dell'Organo amministrativo e deve essere data informazione tempestiva all'Organismo di Vigilanza prima del compimento dell'atto</p>
Procedure	Qualora la società intenda adottare una procedura questa recepisce i protocolli di controllo (generali e specifici) illustrati nel Modello. Le Procedure individuano uno o più Responsabili tenuti anche a divulgarle al

	personale sottoposto e ad esigerne il rispetto.
Incarichi	Nella attività di selezione e affidamento di incarichi professionali devono essere rispettati i seguenti principi: necessità della risorsa; insussistenza di cause di inconfiribilità/incompatibilità/conflitto di interessi; svolgimento di verifiche preventive di natura etica e professionale; contrattualizzare le prestazioni, la riservatezza e prevedere clausole 231 di risoluzione
Whistleblowing	Per agevolare l'emersione delle illegalità è istituito e disciplinato con apposito protocollo uno strumento deputato ad incentivare, con garanzia di riservatezza e opzione di anonimato, le segnalazioni verso il gestore delle segnalazioni (ODV), quale Organismo autonomo e indipendente, da parte di tutti gli stakeholders.
Sistema sanzionatorio	La violazione del Modello organizzativo espone a sanzioni comminabili dall'organo amministrativo, anche su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PREVENZIONE DEI REATI COLPOSI (AMBIENTE E SICUREZZA)	
<i>“vigilanza qualificata: continuità della vigilanza, specificità della stessa ed emendabilità da parte del soggetto vigilante” (culpa in vigilando)</i>	il sistema di gestione deve restituire la prova della vigilanza sulle procedure e sull'insieme delle attività preventive poste in essere a presidio dei rischi
<i>“acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie a norma di legge o regolamento o statuto”</i>	l'organizzazione deve premunirsi della documentazione e delle autorizzazioni necessarie al proprio agire sociale e deve garantire il mantenimento nel tempo degli standard necessari a non far venir meno le condizioni di esse
<i>“articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello e nei protocolli aziendali adottati e da esso richiamati” e “idoneità dei soggetti preposti e mantenimento nel tempo delle qualifiche necessarie al ruolo aziendale affidato”</i>	l'organizzazione aziendale deve dotarsi di professionalità che assicurino l'efficienza della gestione del rischio e deve attuare in chiave repressiva – e non solo persuasiva – quanto necessario per inibire ogni azione in contravvenzione con la ratio del modello di organizzazione e gestione: attuazione codice sanzionatorio, adozione clausole 231 nei contratti etc.
<i>“periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate”</i>	l'organizzazione aziendale deve monitorare le procedure in essere e favorire quanto necessario per il loro eventuale miglioramento
<i>“compliance alle specifiche di cui all'art. 30 t. u. 81/2008, alle specifiche di cui al t.u. n. 152/2006, nonché alle disposizioni di ogni altra norma tecnica che si deve ritenere applicabile in ragione dell'oggetto sociale”</i>	l'attività preventiva deve puntare al ridimensionamento del rischio – da assoluto a residuo, o rischio accettabile – osservando tutte le prescrizioni (a seconda del tipo di rischio) provenienti da fonti legislative o regolamentari – e ciò in quanto l'art. 2087 c.c. non è norma che fonda una responsabilità oggettiva, secondo cui occorrerebbe adottare ogni cautela possibile la cui rilevanza sarebbe rilevabile solo con giudizio ex post; e definendo, inoltre, mansionari, compiti, regole che possano comprovare la condotta abnorme della condotta del dipendente che ha dato causa, da solo o in concorso, all'evento dannoso o pericoloso
<i>rendiconto del proprio operato – flusso informativo”</i>	tutte le risorse aziendali devono riferire periodicamente sullo stato dell'arte aziendale in rapporto ai rischi da prevenire e in considerazione delle attività sensibili pre-individuate come attività esposte al rischio, favorendone l'aggiornamento, se necessario; e segnalare al soggetto apicale e/o all'organismo di vigilanza anomalie o criticità eventualmente rinvenute nell'esercizio delle proprie mansioni

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO

Metamer S.r.l.



PARTE SPECIALE A
Reati nei rapporti con la
Pubblica Amministrazione

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Indice

1. LE FATTISPECIE DI REATO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001	3
1.1 <i>Nozione di Pubblico Ufficiale, di Incaricato di Pubblico Servizio e di Pubblica Amministrazione</i>	<i>11</i>
2. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001	13
3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI	16
3.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	16
3.2 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	17
3.2.1 Negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti con le amministrazioni aggiudicatrici (amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali, consorzi) per la vendita di energia elettrica e gas, inclusa l’attività di gestione della fatturazione e dei rapporti creditorii.....	17
3.2.2 Gestione dei rapporti con l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico.....	22
3.2.3 Gestione degli adempimenti legati all’esercizio delle attività aziendali	24
3.2.4 Gestione di rapporti con funzionari pubblici nell’ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione	25
3.2.5 Gestione dei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria.....	27
3.2.6 Assunzione e gestione del personale	28
3.2.7 Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali.....	30
3.2.8 Gestione delle risorse finanziarie	32
3.2.9 Gestione delle sponsorizzazioni	34
3.2.10 Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze	35

1. LE FATTISPECIE DI REATO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dagli artt. 24 (*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*) e 25 (*Concussione, induzione indebita a dare e promettere utilità e corruzione*) del D. lgs. n. 231/2001.

Malversazione di erogazioni pubbliche (articolo 316-bis del codice penale). *Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe essere realizzato destinando, in tutto o in parte, le somme concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee per l'assunzione e formazione del personale o per la ristrutturazione degli immobili o per le attività di adeguamento alla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ad altri scopi quali finanziamenti di progetti, acquisti di beni e servizi, ecc.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (articolo 316-ter del codice penale).

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (articolo 640, comma 2, n. 1 del codice penale)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5);

2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Il reato si configura qualora la condotta della truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico sopra descritta sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. La fattispecie si realizza se il fatto previsto dall'art. 640 Codice Penale (ossia la truffa) riguarda contributi, finanziamenti, sovvenzioni, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle istituzioni europee. Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato inducendo in errore, attraverso artifici, raggiri o dichiarazioni mendaci, l'ente erogante allo scopo di ottenere erogazioni pubbliche (statali o comunitarie). Si pensi, in particolare, al caso in cui la società induca in errore l'ente erogante circa il possesso di specifici requisiti richiesti per ottenere il finanziamento producendo (o contribuendo a produrre, nel caso di concorso) documentazione falsa attestante l'iscrizione a uno specifico albo come richiesto dall'ente erogante.

Frode informatica in danno dello Stato e di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto

produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. (4)La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Articolo 322bis

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Articolo 314bis c.p.- Indebita destinazione di denaro o cose mobili

“Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto....” (inserito dall'art. 9, comma 1, D.L. 04.07.2024, n. 92, con decorrenza dal 05.07.2024

L'art. 9, comma 1, D.L. 04.07.2024, n. 92, con decorrenza dal 05.07.2024, ha inserito l'art. Articolo 314bis c.p. - Indebita destinazione di denaro o cose mobili – che punisce “Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto....”

Il nuovo reato si applica «fuori dei casi previsti dall'articolo 314», quando cioè non vi è stata appropriazione. Possono commetterlo sia i pubblici ufficiali sia gli incaricati di pubblico servizio, che abbiano il possesso o la disponibilità di denaro o altra cosa mobile della pubblica amministrazione o di privati in ragione del loro ufficio o servizio.

La norma richiede che la destinazione di tali beni sia stata stabilita «da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità». L'azione deve essere intenzionalmente mirata (come pure prevedeva l'articolo 323 per l'abuso d'ufficio) a procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale oppure ad altri un danno ingiusto. Oltre a dimostrare che, ad esempio, il pubblico amministratore, pur non appropriandosene, ha utilizzato risorse economiche per finalità che la legge impediva, occorrerà avere la prova che lo storno mirava a procurare vantaggi o danni ingiusti. Inoltre il vantaggio procurato a sé o a terzi deve essere economicamente misurabile.

Art. 323 — Abuso D'ufficio — Fattispecie non contemplabile (questo articolo, prima sostituito dall'art. 13, L. 26.04.1990, n. 86, poi dall'art. 1, L. 16.07.1997, n. 234, è stato da ultimo abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. b), L. 09.08.2024, n. 114 con decorrenza dal 25.08.2024)

~~Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio⁽⁵⁷⁾ che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio⁽⁵⁸⁾, in violazione di norme di legge o di regolamento⁽⁵⁹⁾, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale⁽⁶⁰⁾ ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni⁽⁶¹⁾.~~

~~La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.~~

~~L'abuso d'ufficio rappresenta un'ipotesi di reato plurioffensivo, dato che il bene giuridico tutelato non è solamente il buon andamento della P.A., ma anche il patrimonio del terzo danneggiato dall'abuso del funzionario pubblico.~~

~~Esso è un reato proprio, in quanto soggetti attivi del reato sono il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio nello svolgimento delle funzioni o del servizio. L'ampia formula consente di ritenere oggetto del reato non solo i tipici provvedimenti amministrativi, bensì qualunque specie di atto o attività posta in essere dal funzionario.~~

~~L'abuso d'ufficio rappresenta un reato di evento, il cui disvalore penale si realizza al momento della effettiva produzione di un ingiusto vantaggio patrimoniale o di un danno ingiusto ad altri.~~

~~Per quanto riguarda l'ingiusto vantaggio, esso può essere soltanto patrimoniale (non quindi qualsiasi utilità, come previsto in mole norma di cui al presente capo) e configura una situazione favorevole per il complesso dei diritti soggettivi a contenuto patrimoniale del soggetto pubblico, indipendentemente da un effettivo incremento economico.~~

~~Il danno per il terzo non viene invece specificato e pertanto può consistere in qualsiasi aggressione ingiusta nei confronti della sfera personale o patrimoniale del soggetto passivo.~~

~~È richiesta la c.d. doppia ingiustizia del danno, nel senso che ingiusta deve essere sia la condotta (in quanto connotata da violazione di legge), sia il vantaggio patrimoniale conseguito.~~

~~Il legislatore, al fine di restringere il campo delle possibili violazioni, ma soprattutto al fine di non violare il principio di determinatezza, ha individuato in cosa debba consistere l'abusività della condotta, ovvero:~~

- ~~• violazione di norme di legge o di regolamento, in cui, si ritiene, vadano ricomprese anche le mere norme procedurali, qualora atte a procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto. L'eccesso di potere in provvedimenti discrezionali non rientra invece nella fattispecie;~~
- ~~• violazione dell'obbligo di astensione, qualora vi sia un obbligo giuridico di astensione in presenza di una situazione di conflitto di interessi.~~

~~Il reato richiede il dolo generico, connotato dalla intenzionalità, la quale determina l'impossibilità di configurare il delitto nei casi di mero dolo eventuale.~~

~~Tramite la clausola di riserva "salvo che il fatto non costituisca più grave reato", il legislatore ha inteso dare alla figura in esame natura di clausola di consunzione.~~

~~In tema di abuso d'ufficio, la prassi amministrativa di disapplicare un regolamento comunale non abilita di per sé il pubblico ufficiale ad invocare la condizione soggettiva d'ignoranza inevitabile della legge penale che vale ad escludere l'elemento soggettivo del reato, in quanto non può attribuirsi valenza scriminante ad un comportamento contra legem alla cui formazione egli stesso abbia contribuito. (In motivazione la Corte ha precisato che grava su chi è professionalmente inserito in un settore collegato alla materia disciplinata dalla norma integratrice del precetto penale, un dovere di diligenza "rafforzato" di rispettare la legge ed i regolamenti che regolano l'attività). (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 22523 del 21 maggio 2018)~~

Concussione (art. 317 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale e degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Traffico di influenze illecite (art 346 bis c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio”.

Il reato traffico di influenze illecite, individua la figura dell'illecito mediatore. Quanto all'illecito mediatore, viene punito chiunque, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite, abbia fatto dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, o come prezzo della propria mediazione illecita, ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio (o membri delle Corti internazionali o delle Comunità europee, o di assemblee parlamentari o di organizzazioni internazionali, o funzionari delle Comunità europee o di Stati esteri) in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Dunque, la fattispecie copre sia il millantatore (vanteria su relazioni asserite ma inesistenti) sia chi abbia sfruttato vere e proprie relazioni con il pubblico funzionario. La condotta illecita, dal canto suo, si perfeziona sia con il “dare”, sia con il semplice “promettere”, purché dazione o promessa siano “indebite”. L'oggetto della dazione o promessa può essere tanto denaro, quanto altra utilità (un gioiello, ma anche l'assunzione di un parente).

Il beneficiario può essere lo stesso illecito mediatore, il pubblico funzionario, ma anche altri (ad esempio, un coniuge o un amico, dell'uno o degli altri). Tale dazione o promessa può sia compensare l'illecita mediazione, o remunerare l'atto compiuto da pubblico funzionario: tanto nel caso in cui tale atto sia contrario ai doveri d'ufficio, quanto nel caso rientri nell'esercizio della funzione (ad esempio, promessa di pagamento al fine di accelerare il rilascio di un permesso cui si ha diritto). La stessa pena si applica al pagatore o all'offerente, sempre a condizione, però, che dazione o promessa siano “indebite”.

Art. 355 c.p. - Inadempimento di contratti di pubbliche forniture

Chiunque, non adempiendo gli obblighi(1) che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento

pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.

Frode nelle pubbliche forniture (356 c.p.)

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 - L. 898/1986) - IPOTESI NON CONTEMPLABILE NEL CONTESTO AZIENDALE

Esempi: la Società potrebbe trasmettere alla Pubblica Amministrazione dati e informazioni non veritieri, attraverso documenti informatici; la Società potrebbe alterare, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico o telematico nonché intervenire senza diritto e con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, ad esempio con riferimento ai versamenti in materia fiscale, procurando ingiusto profitto alla Società. La Società potrebbe trasmettere alla Pubblica Amministrazione dati e informazioni non veritieri, connessi alle dichiarazioni previdenziali, contributive e assistenziali attraverso documenti informatici, al fine di trarne interesse e/o vantaggio).

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032

1.1 Nozione di Pubblico Ufficiale, di Incaricato di Pubblico Servizio e di Pubblica Amministrazione

Di seguito si riportano le definizioni di Pubblico Ufficiale e Persona Incaricata di Pubblico Servizio così come definite dal Codice Penale e la definizione di Pubblica Amministrazione così come esplicitata nel parere del Consiglio di Stato 11482/2004.

Pubblico Ufficiale (art. 357 c.p.)

“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Persona Incaricata di un Pubblico Servizio (art. 358 c.p.)

“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Pubblica Amministrazione (Consiglio Stato, parere n. 11482/2004)

“La nozione di pubblica amministrazione sembra quindi debba intendersi in senso ampio e tale da ricomprendere l’insieme di tutti i soggetti, ivi inclusi i privati concessionari di servizi pubblici, le imprese pubbliche e gli organismi di diritto pubblico secondo la terminologia comunitaria, che sono chiamati ad operare, in relazione all’ambito di attività considerato, nell’ambito di una pubblica funzione”.

2. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le attività “sensibili”, nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del D. lgs. n. 231/2001:

- 1) Negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti con le amministrazioni aggiudicatrici (amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali, consorzi) per la vendita di energia elettrica e gas, inclusa l'attività di gestione della fatturazione e dei rapporti creditorî:** si tratta delle attività volte alla predisposizione e presentazione dell'offerta, negoziazione, stipulazione di contratti di vendita di energia elettrica e gas, nonché le attività relative alla gestione della fatturazione e dei rapporti creditorî nei confronti della Pubblica Amministrazione.
- 2) Gestione dei rapporti con l'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico:** si tratta delle attività relative alla gestione delle relazioni con l'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico e degli adempimenti ad esse correlate (es. gestione dei ricorsi, predisposizione e invio di dati previsti dalla normativa di settore, etc.).
- 3) Gestione degli adempimenti relativi allo svolgimento delle attività aziendali:** si tratta dei rapporti con gli Enti competenti della Pubblica Amministrazione relativi alla gestione degli adempimenti legati agli aspetti di sicurezza e igiene sul lavoro secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, al pagamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, all'assunzione di personale appartenente a categorie protette, etc.
- 4) Gestione di rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione:** si tratta delle attività di gestione delle visite ispettive (es. ARPA, ASL, INAIL, Ispettorato del Lavoro, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza) e della loro verbalizzazione, nonché dell'acquisizione dei rilievi effettuati dalla Pubblica Amministrazione.
- 5) Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria:** si tratta delle attività relative alla gestione dei rapporti con Enti dell'Amministrazione Finanziaria quali: Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane, etc, anche in occasione di eventuali procedimenti di interpello.

- 6) **Assunzione e gestione del personale:** tratta dell'attività di gestione relativa alla selezione e assunzione del personale.
- 7) **Gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali:** si tratta dell'attività relativa alla gestione di contenziosi giudiziari e stragiudiziali che coinvolgono la Società, sia attivi che passivi, nonché della gestione dei rapporti con i consulenti legali esterni.
- 8) **Gestione delle risorse finanziarie:** si tratta delle attività relative alla gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita, sui conti correnti, e delle riconciliazioni bancarie.
- 9) **Gestione delle sponsorizzazioni:** si tratta della gestione delle attività promozionali/pubblicitarie, di organizzazione / sponsorizzazione di eventi a scopo di promozione dell'immagine della Società.
- 10) **Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze:** si tratta delle attività relative alla selezione e gestione del processo di acquisto relativamente sia agli acquisti di materie prime (es. energia elettrica e gas) sia ai prodotti e servizi funzionali al core business della Società (es. servizi IT, acquisto di servizi di imballaggio, imbustamento e spedizione delle fatture, pulizie, formazione, consulenza o di beni come la cancelleria).
- 11) **Negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti, concessioni, convenzioni con soggetti privati:** si tratta delle attività legate alla predisposizione e presentazione dell'offerta, negoziazione, e stipulazione dei contratti di vendita di energia elettrica e gas con soggetti privati.
- 12) **Gestione dei contributi, incentivi, finanziamenti et similia pubblici.**

Nella presente parte speciale al paragrafo “*Standard di controllo specifici*”, per ciascun processo sensibile, vengono riportate le principali fasi e le relative attività di controllo prioritarie, attribuendogli una specifica denominazione.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

- a) degli *standard* di controllo generali;
- b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico;
- c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna;
- d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità delle singole Direzioni / Funzioni interessate segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche / integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- principi di comportamento, regole applicabili a tutte le attività sensibili;
- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per le quali sono individuati.

3.1 Principi di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali e dei dirigenti (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti, dei Consulenti e dei Partner commerciali (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e nelle specifiche clausole contrattuali) di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tali da favorire qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- effettuare pagamenti illeciti in tutte le operazioni commerciali, in qualsiasi Paese, sia nei confronti dei governi che del settore privato;
- compiere atti di cortesia commerciale (ad esempio omaggi, contribuzioni o spese di rappresentanza), in circostanze che potrebbero dar adito a sospetti di irregolarità;
- concedere ogni forma di regalo che possa anche solo essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla Società;
- offrire, promettere, pagare o autorizzare la corresponsione di benefici (denaro, beni o servizi) a un pubblico funzionario o dipendente di un cliente per acquisire o mantenere una posizione di vantaggio in modo improprio;
- operare in maniera contraria alle istruzioni fornite, con particolare ma non esclusivo riferimento ai soggetti che svolgono attività che coinvolgono la Pubblica Amministrazione, ad ogni livello e grado;

- Effettuare o promettere di effettuare prestazioni indebite (di denaro o di altra utilità) a chiunque (privato o pubblico ufficiale) si dichiari in grado di sfruttare relazioni, esistenti o asserite tali, con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis c.p., quale prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio); riconoscere compensi in favore dei partner esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione sia al tipo di incarico da svolgere, sia in merito all'ammontare della ricompensa in relazione alle prassi di mercato accettate;
- mediante l'impiego di violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedire o turbare la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto della società, ovvero allontanare gli offerenti, ovvero, ancora, turbare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della società;
- attribuire fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, ovvero attribuire fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia
- laddove l'organizzazione sia tenuta a rilasciare dichiarazioni ambientali, di rilasciare dichiarazioni ambientali esplicite in merito agli impatti, positivi o negativi, sulle caratteristiche ambientali o sociali di un prodotto, di un servizio o dell'attività dell'impresa stessa, che non siano chiare, specifiche, ambigue e non accurate.

3.2 Standard di controllo specifici

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, prevede *standard* di controllo "specifici" per ognuna delle attività sopra individuate.

3.2.1 Negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti con le amministrazioni aggiudicatrici (amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali, consorzi) per la

vendita di energia elettrica e gas, inclusa l'attività di gestione della fatturazione e dei rapporti creditorî

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo *standard* richiede che il processo in oggetto sia regolamentato da apposita documentazione organizzativa interna che disciplini lo svolgimento dell'attività sensibile, individuando tra l'altro: (i) ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti; (ii) fasi e relativi referenti aziendali che caratterizzano i due macro-processi di *negoziazione e stipulazione di contratti con la PA* (es. individuazione opportunità di business, predisposizione dell'offerta e trattativa con il potenziale cliente, stipula del contratto, etc.) ed *esecuzione di contratti con gli enti della PA* (es. inserimento e aggiornamento delle tariffe a sistema, ricevimento dei dati di lettura e inserimento a sistema, pre-bollettazione, controllo ed emissione della fattura, gestione dei reclami, gestione del credito, etc.); (iii) ambiti di autonomia delle Funzioni coinvolte e dei criteri standard per l'iter decisionale in fase di offering; (iv) obblighi di improntare i rapporti con la Pubblica Amministrazione ai principi di correttezza, trasparenza e tracciabilità; (v) modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

- *Processo*: lo *standard* richiede la definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti incaricati a gestire le diverse fasi nonché i protocolli di prevenzione che da questi devono essere applicati.

Con riferimento alla *negoziazione e stipulazione di contratti con gli enti della PA* sono previste le seguenti fasi:

- La fase di *Individuazione opportunità di business* prevede che la Società possa identificare le opportunità di business mediante ricezione da parte del cliente di una Richiesta di Offerta o grazie al presidio commerciale operato dalla Funzione Marketing e vendite.
- La fase di *Predisposizione dell'offerta e trattativa con il potenziale cliente* prevede che le modalità di predisposizione delle offerte siano differenti per le diverse tipologie di clienti:
 - ✓ Clienti retail e clienti non strategici (appartenenti alla Pubblica Amministrazione o privati): il soggetto competente (Vendite Mass Market etc.) predispone e propone al cliente un pacchetto standard che prevede le tariffe preventivamente varate dalla Funzione Marketing e Vendite di concerto con la Funzione Supply Chain.
 - ✓ Clienti strategici (appartenenti alla Pubblica Amministrazione o privati): il Responsabile Vendite Grandi Clienti personalizza l'offerta a partire da un formato standard, in base alle richieste ed all'esito della negoziazione con il potenziale cliente (es. volume del contratto richiesto, presenza di altri competitor, strategicità del cliente stesso, etc.).

Le informazioni scambiate con il cliente durante la fase di negoziazione sono gestite, per la parte di propria competenza, dalle Funzioni Marketing e Vendite, Supply Chain e tutte le comunicazioni ufficiali sono firmate per approvazione dall'Amministratore Delegato (attività di controllo "**Tracciabilità comunicazioni con i clienti della Pubblica Amministrazione**").

Per le offerte economicamente più rilevanti, la Funzione Vendite Grandi Clienti, con la collaborazione della Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo, esegue un'analisi di solvibilità del potenziale cliente (attività di controllo "**Verifica solvibilità cliente**").

L'offerta così predisposta viene sottoposta all'attenzione del Responsabile Marketing e Vendite per verifica e successivamente all'Amministratore Delegato per approvazione prima di essere inviata al cliente (attività di controllo "**Autorizzazione offerta**").

- La fase di *Stipula del contratto* prevede che, alla ricezione dell'offerta firmata dal cliente, si proceda alla stipula del contratto che viene siglato per approvazione dall'Amministratore Delegato o dai suoi delegati (attività di controllo "**Autorizzazione alla stipula del contratto**").

Con riferimento alla *esecuzione di contratti con gli enti della PA* sono previste le seguenti fasi:

- La fase di *Inserimento e aggiornamento delle tariffe a sistema* prevede che la Funzione Tariffe e Prezzi inserisca i prezzi e le tariffe a sistema. Al momento dell'inserimento, il Responsabile Tariffe e Prezzi verifica la correttezza dei prezzi inseriti e la congruità delle tariffe inserite rispetto alle tariffe riportate nel sito web dell'AEEGSI (attività di controllo "**Verifica correttezza prezzi / tariffe inserite**"). Le schermate di sistema di inserimento dei prezzi e delle tariffe vengono stampate e archiviate presso la Funzione Tariffe e Prezzi.
- La fase di *Ricevimento dei dati di lettura e inserimento a sistema* prevede che il Responsabile Metering e Fatturazione inserisca a sistema i dati di lettura validati dal distributore. Il sistema è impostato in modo tale da privilegiare l'utilizzo dei dati puntuali di lettura per la bollettazione e, soltanto in assenza di essi, utilizzare i dati stimati sulla base di algoritmi di sistema.
- La fase di *Pre-bollettazione, controllo ed emissione fattura* prevede che il Responsabile Metering e Fatturazione avvii l'attività di fatturazione sulla base del piano annuale di fatturazione.

Prima di emettere le fatture, il Responsabile Metering e Fatturazione esegue dei controlli a campione al fine di verificare l'attendibilità delle schede tariffarie predisposte a sistema. In particolare, verifica: (i) la congruità delle schede tariffarie; (ii) la corrispondenza tra i prezzi stabiliti da contratto e quelli inseriti a sistema e usati per la fatturazione; (iii) la correttezza dei tracciati del trasporto, ovvero verifica che i servizi di rete tracciati dal distributore coincidano con quelli fatturati al cliente finale (attività di controllo "**Controlli propedeutici alla fatturazione**").

Conclusa l'attività di verifica, il Responsabile Metering e Fatturazione procede con l'attività di emissione delle fatture, che vengono inviate all'outsourcer per le attività di stampaggio, imbustamento e spedizione.

- La fase di *Gestione dei reclami* prevede che in caso di contestazioni e/o richieste di informazioni da parte del cliente, la Funzione Back Office si occupi della gestione di tali contestazioni e verifiche, in primo luogo, la veridicità della contestazione, provvedendo ad appurarne le cause, con l'eventuale coinvolgimento del distributore per le attività di verifica sul misuratore (attività di controllo "**Verifica preliminare contestazioni**"). Eventuali richieste di verifica sul misuratore, che prevedono l'intervento del distributore, devono pervenire dal cliente in forma scritta, mediante un apposito modulo standard (attività di controllo "**Tracciabilità reclami / richieste di verifica misura**").

Qualora dalle verifiche emerga la validità della contestazione del cliente, il Responsabile Metering e Fatturazione emette una nota di credito, previa approvazione dell'Amministratore Delegato o del Responsabile Supply Chain per importi di modesta entità (attività di controllo "**Autorizzazione emissione nota di credito**").

- La fase di *Gestione del credito* prevede che la Funzione Gestione Credito monitori i clienti insolventi e gestisca le attività inerenti alla gestione dei rapporti creditorî (es. estrazione da sistema dell'elenco dei clienti insolventi, invio di solleciti / raccomandate di costituzione in mora / lettere di sospensione del servizio, negoziazione con i clienti di eventuali dilazioni al pagamento e/o richieste di rateizzazione, eventuale coinvolgimento di studi legali affiliati, etc.). Eventuali dilazioni / rateizzazioni del pagamento concesse sono oggetto di approvazione da parte del dell'Amministratore Delegato o dal Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo per importi di modesta entità, mentre in caso di accordi transattivi è richiesta l'approvazione dell'Amministratore Delegato (attività di controllo "**Autorizzazione concessione dilazioni di pagamento / rateizzazioni / accordi transattivi**").

- *Tracciabilità*: lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente formalizzate e che la documentazione prodotta sia archiviata. In particolare, la documentazione rilevante (es. offerte, comunicazioni scambiate con potenziali clienti pubblici in fase di negoziazione, contratti siglati, stampe delle tariffe inserite a sistema, lista dei clienti insolventi, etc.) sottostante il processo sensibile in esame è archiviata, in versione cartacea e/o elettronica, presso le Funzioni/gli Uffici competenti (Marketing e Vendite, , Supply Chain, Amministrazione, Finanza e Controllo.).
- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le Funzioni coinvolte nelle attività esecutive, di controllo ed autorizzative.

In particolare, la *negoziazione e stipulazione di contratti con gli enti della PA* deve prevedere la separazione dei compiti per le attività:

- *Esecutive*, tra cui: (i) attività commerciali presentazione offerta ai clienti; (ii) predisposizione e personalizzazione delle offerte.
- *Autorizzative e di controllo*, tra cui: (i) controllo dell'offerta; (ii) sottoscrizione dell'offerta; (iii) sottoscrizione contratto.

Il macro-processo di *esecuzione dei contratti con gli enti della PA, incluse le attività di gestione del credito* deve prevedere la separazione dei compiti per le attività:

- *Esecutive*, tra cui: (i) l'inserimento e l'aggiornamento di tariffe e prezzi a sistema; (ii) il caricamento a sistema dei dati di lettura validati dal distributore; (iii) l'emissione delle fatture attive; (iv) l'estrazione da sistema elenco clienti in ritardo di pagamento; (v) l'invio delle lettere di sospensione in mora; (vi) la gestione dei contatti con i legali esterni.
- *Di controllo*, tra cui: (i) la verifica dell'attendibilità delle schede tariffarie a sistema; (ii) le verifiche propedeutiche alla fatturazione; (iii) le verifiche iniziali sulla correttezza della fattura

contestata dal cliente; (iv) la supervisione sulle attività di gestione dei reclami e gestione del credito.

- *Autorizzative*, tra cui (i) l'autorizzazione piani di rientro ed eventuali rateizzazioni / dilazioni dei pagamenti; (ii) l'approvazione sospensione e/o risoluzione dei contratti dei clienti in mora.

- *Procure e poteri autorizzativi*: lo *standard* richiede che le attività vengano svolte nel rispetto di quanto previsto dal sistema interno di procure di attribuzione dei poteri di rappresentanza (es. poteri di firma per la sottoscrizione di offerte / contratti, etc.) e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.

Si intende Vietato:

- Disattendere le specifiche disposizioni di cui al contratto sottoscritto con le stazioni appaltanti;
- Attuare qualsiasi tentativo di turbativa o d'impedimento della gara d'appalto mediante collusioni, violenza, minaccia, promessa di doni o vantaggi ovvero artifici, raggiri, menzogne o comportamenti ingannevoli;
- Porre in essere irregolarità o condotte distorsive nelle fasi di svolgimento della gara nonché ogni altro atto diretto ad influenzare le decisioni di gara;
- Accordarsi con altri soggetti interessati all'assegnazione del contratto al fine di limitare la concorrenza;
- Presentare dati ed informazioni non corrette e veritiere sui prodotti in modo da indurre la Pubblica Amministrazione all'acquisto di beni o erogazione di servizi non corrispondenti alle richieste dei bandi di gara

La società segrega le eventuali attività aziendali funzionali alla partecipazione a bandi di gara indetti da enti che svolgono pubblico servizio e, a tal fine:

- monitora e aggiorna il controllo di gestione
- monitora e gestisce gli approvvigionamenti
- analizza le risorse tecniche aziendali deputate a mantenere efficiente e regolare l'esecuzione delle attività vincolanti per la società
- contrattualizza termini e condizioni (termine essenziale, penali, cauzioni etc.) con i propri fornitori a garanzia dell'esattezza e della tempestività degli adempimenti a loro carico.

La partecipazione a gare per l'affidamento di lavori importa inoltre il meticoloso rispetto delle disposizioni di cui al bando e la presentazione/esibizione di documentazione corrispondente al vero, previamente verificata sotto il profilo della autenticità e della vigenza temporale.

Formalizzata l'analisi di fattibilità (soprattutto al fine di verificare il possesso dei requisiti richiesti), si affida ad un responsabile la gestione della procedura di riferimento, nel rispetto dei principi di cui al Protocollo Standard.

Le autocertificazioni rese in sede di offerta (dichiarazioni sostitutive ex DPR 445/2000) siano corrispondenti a verità e siano controllate da altra funzione aziendale.

Il responsabile deve astenersi da partecipare a reiterate e indiscriminate procedure prive di evidenza pubblica, in difformità ed in elusione alla normativa di settore, così da ovviare a possibili fenomeni distorsivi che agevolano il radicarsi di prassi corruttive e di alterazione dei principi del libero mercato. In ogni caso il responsabile di funzione si astiene da ogni azione o omissione che possa tradursi in attività che falsi la libera concorrenza (es. accordi di cartello, presentazione a gare con soggetti controllati o partecipati ai sensi dell'art. 2359 etc.).

Nei casi di procedure negoziate, il responsabile si accerti della esistenza di adeguata motivazione alla base della stessa, al fine di ovviare al rischio di scelta non trasparente dell'affidatario; sia comunque verificata la disciplina del controllo sull'affidamento e della verifica della prestazione resa.

Il responsabile, annualmente, comunica all'ODV il numero delle partecipazioni a bandi da parte della società e le eventuali proroghe contrattuali.

Metamer garantisce il progressivo inserimento della clausola 231 nei rapporti con eventuali subaffidatari.

3.2.2 Gestione dei rapporti con l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo *standard* richiede che il processo in oggetto sia regolamentato da apposita documentazione organizzativa interna che disciplini lo svolgimento dell'attività sensibile individuando tra l'altro: (i) ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti; (ii) fasi e relativi responsabili che caratterizzano il processo (es. identificazione delle scadenze previste per l'espletamento degli adempimenti, raccolta della documentazione e preparazione dei dati, validazione dei dati e invio all'AEEGSI, etc.); (iii) strumenti di monitoraggio delle scadenze degli adempimenti; (iv) principi di comportamento da adottare nell'esecuzione delle attività di processo, con particolare riferimento ai rapporti con la PA; (v) modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

- *Processo*: lo *standard* richiede la definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti incaricati a gestire le diverse fasi nonché i protocolli di prevenzione che da questi devono essere applicati. Il processo di *gestione dei rapporti con l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico* è riconducibile alle seguenti fasi:
 - La fase di *Identificazione delle scadenze previste per l'espletamento degli adempimenti* prevede che il Responsabile della Funzione Supply Chain monitori le scadenze previste per l'espletamento degli adempimenti verso l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema

idrico (di seguito anche “AEEGSI”) – (attività di controllo “**Monitoraggio adempimenti AEEGSI**”).

- La fase di *Raccolta della documentazione e preparazione dei dati* prevede che il Responsabile di ciascuna area (Marketing e Vendite, Supply Chain, Amministrazione, Finanza e Controllo) si occupi della raccolta della documentazione e della predisposizione dei dati da inviare all’Autorità. Successivamente, tali dati sono oggetto di verifica e, ove necessario, rielaborazione da parte del Responsabile Supply Chain (attività di controllo “**Verifica e rielaborazione dati**”).
 - La fase di *Validazione dei dati e invio all’AEEGSI* prevede che i dati e le relative comunicazioni vengano sottoposti all’autorizzazione dell’Amministratore Delegato prima di essere inviate all’AEEGSI (attività di controllo “**Autorizzazione invio dati all’AEEGSI**”).
- *Correttezza e completezza della documentazione*: lo *standard* richiede che: (i) sia posta la massima attenzione affinché informazioni e dati indicati nella documentazione predisposta siano corretti e veritieri; (ii) i processi relativi alle diverse fasi dell’attività aziendale siano adeguatamente documentati.
- *Tracciabilità*: lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente formalizzate e che la documentazione prodotta sia archiviata. In particolare, la documentazione rilevante (es. comunicazioni dei prezzi medi trimestrali, etc.) sottostante il processo di gestione dell’attività sensibile in esame è archiviata, in versione cartacea e/o elettronica, presso le Funzioni competenti (es. Amministrazione, Finanza e Controllo e Supply Chain).
- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le Funzioni coinvolte nelle attività esecutive, di controllo ed autorizzative.
- Il processo in oggetto deve prevedere la separazione dei compiti per le attività:
- *Esecutive*, tra cui: (i) la predisposizione richieste e adempimenti ad hoc; (ii) la raccolta della documentazione; (iii) l’estrazione dei dati da sistema.
 - *Di controllo*, tra cui: (i) il monitoraggio delle scadenze; (ii) la verifica e la validazione dei dati estratti e della documentazione predisposta.
 - *Autorizzative*, tra cui l’autorizzazione all’invio di documentazione/dati all’AEEGSI.
- *Procure e poteri autorizzativi*: lo *standard* richiede che le attività vengano svolte nel rispetto di quanto previsto dal sistema interno di procure di attribuzione dei poteri di rappresentanza (es. poteri di rappresentare la Società avanti ogni ufficio statale e parastatale, di predisporre le dichiarazioni e le comunicazioni richieste dall’AEEGSI etc.) e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.

3.2.3 Gestione degli adempimenti legati all'esercizio delle attività aziendali

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti standard di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo *standard* richiede che il processo in oggetto sia regolamentato da apposita documentazione organizzativa interna che disciplini lo svolgimento dell'attività sensibile, individuando tra l'altro: (i) ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti; (ii) fasi e relativi referenti aziendali che caratterizzano il processo (es. identificazione degli adempimenti e predisposizione della documentazione, autorizzazione e invio); (iii) strumenti di monitoraggio delle scadenze degli adempimenti in oggetto; (iv) principi comportamentali da adottare nell'esecuzione delle attività di processo, con particolare riferimento ai rapporti con la PA; (v) modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- *Processo*: lo *standard* richiede che la gestione dell'attività in oggetto sia svolta secondo le fasi di seguito indicate:
 - La fase di *Identificazione degli adempimenti e predisposizione della documentazione* prevede che il soggetto preposto in funzione dell'adempimento da espletare (es. Responsabile Personale / RSPP) gestisca le attività di raccolta e predisposizione della documentazione necessaria.
 - La fase di *Autorizzazione e invio* prevede che la documentazione predisposta sia sottoposta all'attenzione dell'Amministratore Delegato per verifica e approvazione mediante apposita sigla prima dell'invio agli enti della PA (attività di controllo "**Verifica e approvazione documentazione relativa agli adempimenti**").
- *Correttezza e completezza della documentazione*: lo *standard* richiede che: (i) sia posta la massima attenzione affinché informazioni e dati indicati nella documentazione predisposta siano corretti e veritieri; (ii) i processi relativi alle diverse fasi dell'attività aziendale siano adeguatamente documentati.
- *Tracciabilità*: lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente formalizzate e che la documentazione prodotta sia archiviata. In particolare, la documentazione rilevante (es. Libro infortuni, comunicazioni relative all'assunzione di personale appartenente a categorie protette, moduli per il pagamento degli oneri assistenziali, previdenziali e associativi, etc.) sottostante il processo in esame è archiviata, in versione cartacea e/o elettronica, presso le Funzioni competenti (es. Personale).
- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le Funzioni coinvolte nelle attività esecutive, di controllo ed autorizzative.

Il processo in oggetto deve prevedere la separazione dei compiti per le attività:

 - *Esecutive*, tra cui la predisposizione della documentazione necessaria all'espletamento degli adempimenti.

- *Di controllo*, tra cui (i) la review della documentazione predisposta da eventuali consulenti del lavoro; (ii) la verifica documentazione predisposta internamente.
 - *Autorizzative*, tra cui la sottoscrizione delle comunicazioni formali inviate agli enti competenti della PA.
- *Procure e poteri autorizzativi*: lo *standard* richiede che le attività vengano svolte nel rispetto di quanto previsto dal sistema interno di procure di attribuzione dei poteri di rappresentanza (es. poteri di rappresentare la Società nei confronti della Pubblica Amministrazione, etc.) e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.

3.2.4 Gestione di rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti standard di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo *standard* richiede che il processo in oggetto sia regolamentato da apposita documentazione organizzativa interna che disciplini lo svolgimento dell'attività sensibile, individuando tra l'altro: (i) ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti; (ii) fasi e relativi referenti aziendali che caratterizzano il processo (es. primo contatto con l'Ente Ispettivo, gestione della visita ispettiva, chiusura della visita ispettiva); (iii) modalità per fornire l'accesso in azienda degli Ispettori; (iv) modalità per segnalare l'ispezione al responsabile gerarchico; (v) modalità per la gestione della visita ispettiva; (vi) modalità per la gestione delle richieste di documentazione; (vii) modalità di registrazione delle visite ispettiva (es. istituzione ed aggiornamento di un registro delle visite ispettive indicante, per ciascuna verifica alcune informazioni minime); (viii) modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- *Processo*: lo *standard* richiede che la gestione dell'attività in oggetto sia svolta secondo le fasi di seguito indicate:
 - La fase di *Primo contatto con l'Ente Ispettivo* prevede che, all'arrivo degli ispettori, venga contattato il Responsabile della Funzione interessata dalla visita ispettiva.
 - La fase di *Gestione della visita ispettiva* prevede che il Responsabile della Direzione/Funzione competente gestisca la visita ispettiva ed i rapporti con gli ispettori in loco coinvolgendo le Funzioni interessate a seconda delle richieste effettuate dall'Ente ispettivo (attività di controllo "*Gestione degli incontri con esponenti dell'Amministrazione Pubblica*"). Tutta la documentazione prodotta in seguito alle richieste da parte degli ispettori è oggetto di review da parte del Responsabile della Funzione interessata (attività di controllo "*Verifica della documentazione consegnata all'Ente Ispettivo*").
 - La fase di *Chiusura della visita ispettiva* prevede che l'Amministratore Delegato e/o soggetti formalmente e appositamente delegati siglino il verbale predisposto dagli ispettori della

Pubblica Amministrazione; la documentazione prodotta dagli ispettori viene archiviata presso la funzione interessata dalla visita ispettiva (attività di controllo “*Sottoscrizione esiti verifica ispettiva*”).

Eventuali rilievi e richieste di documentazione integrativa sono gestiti con le modalità sopra descritte.

- *Correttezza e completezza della documentazione*: lo *standard* richiede che: (i) sia posta la massima attenzione affinché informazioni e dati indicati nella documentazione predisposta siano corretti e veritieri; (ii) i processi relativi alle diverse fasi dell’attività aziendale siano adeguatamente documentati.
- *Registrazione delle visite*: lo *standard* richiede la predisposizione e l’aggiornamento, da parte del Responsabile competente, di apposita documentazione indicante per ciascuna verifica: (i) organo ispettivo (es. Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro, INAIL, etc.); (ii) oggetto; (iii) data; (iv) elenco della documentazione richiesta e consegnata; (v) elenco della documentazione eventualmente non consegnata, in quanto non disponibile; (vi) eventuali rilievi / sanzioni / prescrizioni.
- *Report*: lo *standard* richiede il dovere di segnalare al superiore gerarchico e/o all’OdV eventuali criticità emerse nel corso dei rapporti intrattenuti con i soggetti pubblici.
- *Tracciabilità*: lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente formalizzate e che la documentazione prodotta sia archiviata. In particolare, la documentazione rilevante (es. documentazione presentata agli ispettori, verbale delle ispezioni, etc.) sottostante il processo in esame è archiviata, in versione cartacea e/o elettronica, presso le Funzioni competenti.
- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le Funzioni coinvolte nelle attività esecutive, di controllo ed autorizzative.
Il processo in oggetto deve prevedere la separazione dei compiti per le attività:
 - *Esecutive*, tra cui: (i) la gestione del primo contatto con l’organo ispettivo; (ii) la predisposizione della documentazione richiesta dai funzionari della Pubblica Amministrazione.
 - *Di controllo*, tra cui la review della documentazione predisposta da consegnare all’Ente Ispettivo.
 - *Autorizzative*, tra cui: (i) la sottoscrizione del verbale redatto dall’Ente ispettivo; (ii) la sottoscrizione delle comunicazioni formali inviate all’Ente.
- *Procure e poteri autorizzativi*: lo *standard* richiede che le attività vengano svolte nel rispetto di quanto dal sistema interno di procure di attribuzione dei poteri di rappresentanza (es. poteri di rappresentare la Società nei confronti della Pubblica Amministrazione, etc.) e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.

3.2.5 Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo standard richiede che la gestione dell'attività in oggetto sia svolta secondo le fasi di seguito indicate:

- La fase di *Predisposizione della documentazione rilevante e stesura delle dichiarazioni fiscali* prevede che la Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo, predisponga la documentazione e curi la stesura del Modello Unico e delle dichiarazioni IRAP/IVA e, con il supporto del responsabile della Funzione Contabilità e Bilancio, effettui un controllo di congruità sui dati estratti da sistema e rielaborati (attività di controllo "**Controllo modelli / dichiarazioni fiscali**").

Per l'elaborazione delle informazioni necessarie e la predisposizione di alcuni Modelli / Dichiarazioni fiscali in coerenza con quanto previsto dalla normativa di riferimento, la Società si avvale di uno studio esterno (ad es. per il Modello 770). La Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo effettua i controlli di competenza sulle bozze di Modelli / Dichiarazioni ricevuti dallo studio esterno.

I contratti stipulati con i fornitori di servizi (nel caso di consulenza in materia fiscale) devono riportare le clausole con cui la controparte si impegna, in relazione alle attività contemplate dall'Accordo, a rispettare i principi di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e al Codice Etico adottati da Metamer ai sensi del D. lgs. 231/2001, con tali documenti dichiarano di avere conoscenza integrale nonché a rispettare le disposizioni del Decreto e astenersi dal compiere atti che possano esporre Metamer a responsabilità ai sensi del Decreto, nell'ambito dei rapporti tra le Parti stesse e con i terzi in genere, ivi incluse Pubbliche Amministrazioni con i quali entri in contatto nello svolgimento delle proprie attività ai sensi del presente accordo (attività di controllo "**Clausole 231 nei Contratti**").

- La fase di *Approvazione e invio delle dichiarazioni* prevede che i Modelli / Dichiarazioni fiscali siano sottoposti alla firma autorizzativa dell'Amministratore Delegato (attività di controllo "**Autorizzazione Modelli / Dichiarazioni fiscali**").

- *Correttezza e completezza della documentazione*: lo *standard* richiede che: (i) sia posta la massima attenzione affinché informazioni e dati indicati nella documentazione predisposta siano corretti e veritieri; (ii) i processi relativi alle diverse fasi dell'attività aziendale siano adeguatamente documentati.

- *Tracciabilità*: lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente formalizzate e che la documentazione prodotta sia archiviata. In particolare, la documentazione rilevante. In particolare, la documentazione rilevante (es. Modello UNICO, Modello IRAP, Dichiarazione IVA, Modello 770, Dichiarazione UTF, documentazione a supporto

delle dichiarazioni fiscali, etc.) sottostante il processo in esame è archiviata, in versione cartacea e/o elettronica, presso le Funzioni competenti (es. Amministrazione, Finanza e Controllo).

- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le Funzioni coinvolte nelle attività esecutive, di controllo ed autorizzative.

Il processo in oggetto deve prevedere la separazione dei compiti per le attività:

- *Esecutive*, tra cui: (i) l'elaborazione dei dati necessari per la compilazione dei Modelli / Dichiarazioni fiscali; (ii) la predisposizione dei Modelli / Dichiarazioni fiscali.
 - *Di controllo*, tra cui la verifica circa la completezza e correttezza delle informazioni contenute nei Modelli / Dichiarazioni fiscali.
 - *Autorizzative*, tra cui la sottoscrizione per autorizzazione dei Modelli / Dichiarazioni fiscali.
- *Procure e poteri autorizzativi*: lo *standard* richiede che le attività vengano svolte nel rispetto di quanto previsto dal sistema interno di procure di attribuzione dei poteri di rappresentanza (es. poteri di firma della dichiarazioni fiscali da inviare all'Amministrazione Finanziaria, etc.) e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.

3.2.6 Assunzione e gestione del personale

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo *standard* richiede che l'attività di assunzione e gestione del personale venga svolta secondo le fasi di seguito indicate:
 - La fase di *Richiesta di inserimento personale* prevede che, al manifestarsi del fabbisogno di nuove risorse, il Responsabile della Funzione interessata identifichi il possibile profilo professionale della risorsa da inserire e informi l'Amministratore Delegato e il Responsabile Personale.
 - La fase di *Approvazione richiesta di assunzione* prevede che la richiesta di inserimento di una nuova risorsa venga valutata a livello collegiale dall'Amministratore Delegato, con il supporto dei Responsabili delle Funzioni Personale e della Funzione richiedente (attività di controllo "**Valutazione delle richiesta di assunzione**").
 - La fase di *Ricerca e selezione candidature* prevede che il Responsabile Personale effettui un primo screening delle candidature ed una successiva intervista al fine di valutare le potenzialità (relazionali, motivazionali, etc.) e le competenze tecniche del candidato, in presenza del Responsabile della Direzione / Funzione interessata ed eventualmente dell'Amministratore Delegato.

Tutte le informazioni inerenti il candidato (es. CV, interviste condotte, etc.) vengono archiviate presso la Funzione Personale, al fine di tenere traccia di tutte le informazioni acquisite (attività di controllo **“Tracciabilità del processo di selezione e valutazione”**).

- La fase di *Assunzione candidato* prevede che, identificato il candidato ritenuto idoneo, i Responsabili della Funzione richiedente e del Personale definiscano la proposta delle condizioni di inserimento - es. salario, livello, etc. (attività di controllo **“Valutazione delle condizioni di inserimento”**).

Vengono successivamente richieste al candidato selezionato una serie di informazioni e dichiarazioni che, tra le altre si riferiscono a: (i) Dichiarazione assenza carichi pendenti e certificato penale del casellario giudiziario; (ii) Dichiarazione in materia di rispetto della normativa in materia di proprietà intellettuale; (iii) Dichiarazione indicante la presenza di eventuali rapporti, diretti o indiretti, con esponenti della Pubblica Amministrazione (attività di controllo **“Verifiche in fase di assunzione”**).

Viene infine richiesta al candidato la sottoscrizione di: (i) Codice Etico; (ii) Modello 231/01; (iii) Informativa per il trattamento dei dati personali ex D.lgs. 196/2003; (iv) Informativa per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro ex D.lgs. 81/2008; (v) Dichiarazione ai fini pensionistici, previdenziali e per il trattamento di fine rapporto (attività di controllo **“Attività propedeutiche all’assunzione”**).

La bozza della lettera di assunzione viene firmata dalle figure apicali munite di appositi poteri autorizzativi (Amministratore Delegato per le figure fino a quadro, Presidente del Consiglio di Amministrazione per i Dirigenti) ed inviato al potenziale candidato per accettazione (attività di controllo **“Autorizzazione lettera di assunzione”**).

- *Tracciabilità*: lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente formalizzate e che la documentazione prodotta sia archiviata. In particolare, la documentazione rilevante (es. curriculum vitae, dichiarazioni rilasciate dal candidato, lettera di assunzione, etc.) sottostante il processo sensibile in esame è archiviata, in versione cartacea e/o elettronica, presso le Funzioni competenti (es. Personale).
- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le Funzioni coinvolte nelle attività esecutive, di controllo ed autorizzative. In particolare, il processo di assunzione e gestione del personale prevede la separazione dei compiti per le attività:
 - *Esecutive*, tra cui: (i) la ricerca di una nuova risorsa; (ii) la stesura della bozza di lettera di assunzione; (iii) la selezione dei candidati; (iv) la definizione del corrispettivo per il dipendente.
 - *Di controllo*, tra cui (i) l’approvazione della richiesta di assunzione; (ii) la verifica delle condizioni economiche proposte; (iii) le verifiche sul candidato in fase di assunzione.
 - *Autorizzative* tra cui la sottoscrizione della lettera di assunzione dei dipendenti (dirigenti e non).

- *Procure e poteri autorizzativi*: lo *standard* richiede che le attività vengano svolte nel rispetto di quanto previsto dal sistema interno di procure di attribuzione dei poteri di rappresentanza (es. poteri di assumere il personale, etc.) e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.

3.2.7 Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo *standard* richiede che la gestione dell'attività in oggetto sia svolta secondo le fasi di seguito indicate. Si segnala che principalmente i contenziosi che la società può dover gestire sono di natura commerciale nei confronti dei clienti, pertanto le fasi di seguito descritte sono specifiche per tale tipologia di contenziosi.
 - La fase di *Pre - contenzioso* prevede che in caso di contestazioni scritte formulate da clienti queste siano oggetto di analisi da parte della Funzione Back Office con il supporto delle Funzioni coinvolte, a seconda della specifica contestazione. Viene poi valutata la strategia da adottare (gestione stragiudiziale o avvio del contenzioso) (attività di controllo "**Valutazione della strategia di gestione del contenzioso**").

In caso di clienti insolventi, invece, il Responsabile Gestione Credito si occupa di stilare un elenco dei suddetti clienti (cosiddetta "Bad List" – "cattivi pagatori"). Tale lista viene condivisa con il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, il quale valuta se procedere con le attività di recupero credito rivolgendosi a un legale esterno, tenendo conto, tra l'altro, della stima degli importi recuperabili dal cliente rispetto al valore della causa (e delle connesse eventuali spese legali) - (attività di controllo "**Valutazione coinvolgimento legale esterno**").
 - La fase di *Selezione dei legali esterni e stipula del relativo accordo* prevede che, in caso di affidamento incarico ad un professionista esterno, questo venga scelto dall'Amministratore Delegato, sentito il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, sulla base della specializzazione per materia dei diversi legali e del numero di contestazioni affidate agli stessi per garantire la tempestività e l'efficienza degli stessi nella gestione della pratica. Il conferimento dell'incarico avviene tramite lettera di incarico firmata per autorizzazione dall'Amministratore Delegato o soggetto delegato in coerenza con il sistema di deleghe interne in essere (attività di controllo "**Autorizzazione conferimento incarico al professionista esterno**").
 - La fase di *Gestione del contenzioso* prevede che il legale selezionato si occupi di avviare le trattative per il recupero credito. Qualora il cliente chiedesse di saldare il proprio debito in forma rateizzata o chiedesse un'ulteriore dilazione di pagamento, la richiesta deve essere approvata dall'Amministratore Delegato o dal Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo per importi di modesta entità (attività di controllo "**Approvazione rateizzazioni / dilazioni di pagamento**").

In caso di invio di ingiunzioni al pagamento, viene predisposta una procura speciale, sottoscritta dall'Amministratore Delegato, con cui si conferisce al legale esterno il potere di predisporre e inviare le ingiunzioni di pagamento in nome e per conto della Società (attività di controllo "**Conferimento procure ai legali**").

- La fase di *Controllo della prestazione* prevede che, in caso di affidamento incarico ad un professionista esterno, la Funzione Gestione Credito riceva la documentazione prodotta dal professionista esterno e monitori il suo operato. Al ricevimento della fattura / parcella del professionista esterno, il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo effettua una verifica sulla congruità degli importi fatturati autorizzandone il pagamento (attività di controllo "**Analisi prestazione e valutazione congruità parcella**") - (per maggiori dettagli si veda il processo "*Gestione delle risorse finanziarie*").

- *Tracciabilità*: lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente formalizzate e che la documentazione prodotta sia archiviata. In particolare, la documentazione rilevante (es. lettere di contestazione ricevute, accordi transattivi, lettere di conferimento incarico al professionista esterno, comunicazioni scambiate con il professionista esterno durante la gestione del contenzioso, documentazione ufficiale prodotta / ricevuta durante la gestione del contenzioso, etc.) sottostante il processo sensibile in esame è archiviata, in versione cartacea e/o elettronica, presso le Funzioni competenti (es. Gestione Credito).

- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le Funzioni coinvolte nelle attività esecutive, di controllo ed autorizzative.
Il processo di gestione dei contenziosi deve prevedere la separazione dei compiti per le attività:
 - *Esecutive*: tra cui (i) la ricezione delle contestazioni da parte dei clienti / fornitori; (ii) la predisposizione dell'elenco dei clienti insolventi.
 - *Di controllo*, tra cui (i) la valutazione della strategia processuale da adottare; (ii) il monitoraggio dell'avanzamento del contenzioso e dell'attività svolta dal professionista esterno (ove presente); (iii) la valutazione ed individuazione del professionista esterno a cui conferire l'incarico.
 - *Autorizzative*, tra cui (i) la sottoscrizione delle lettere di conferimento dell'incarico al professionista esterno; (ii) la sottoscrizione delle procure conferite al legale per l'invio dell'ingiunzione al pagamento.

- *Procure e poteri autorizzativi*: lo *standard* richiede che le attività vengano svolte nel rispetto di quanto previsto dal sistema interno di procure di attribuzione dei poteri di rappresentanza (es. resistere in giudizio, nominare avvocati, etc.) e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.

3.2.8 Gestione delle risorse finanziarie

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti standard di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo *standard* richiede che il processo in oggetto sia regolamentato da apposita documentazione organizzativa interna che disciplini lo svolgimento dell'attività sensibile, individuando tra l'altro: (i) ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo in esame; (ii) fasi e relativi referenti aziendali che caratterizzano il processo (es. gestione degli incassi - registrazione dell'incasso, riconciliazione incassi e riconciliazione bancaria; gestione dei pagamenti – ricezione e controllo fatture passive, elaborazione della disposizione di pagamento, riconciliazione, etc.); (iii) divieti nella gestione dei flussi finanziari (es. effettuare pagamenti / ricevere pagamenti da conti correnti cifrati, accettare incassi o eseguire ordini di pagamento nei confronti di soggetti non identificabili o non presenti in anagrafica, etc.); (iv) modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- *Processo*: lo *standard* richiede la definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti incaricati a gestire le diverse fasi nonché i protocolli di prevenzione che da questi devono essere applicati.

In particolare, il processo di *gestione degli incassi* è riconducibile alle seguenti fasi:

- La fase di *Registrazione dell'incasso* prevede che la Funzione Gestione Incassi registri in contabilità gli incassi, pervenuti sul conto corrente della società e li abbinati alle relative fatture. I pagamenti in contanti vengono versati giornalmente dall'operatore di sportello che, al momento dell'incasso, pareggia la partita a sistema (richiamando la relativa fattura) e stampa la ricevuta. Ogni sera, al momento della consegna della cassa da parte dell'operatore, la Funzione Gestione Incassi verifica che l'incasso consegnato dall'operatore sia pari agli importi movimentati dallo stesso nel sistema gestionale (attività di controllo "*Conta fisica della cassa*")
- La fase di *Riconciliazione incassi e riconciliazione bancaria* prevede che mensilmente, il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, con la collaborazione della Funzione Gestione Incassi, effettui la riconciliazione tra i flussi in entrata registrati nel software gestionale con quanto registrato in contabilità e quanto riportato nell'estratto conto bancario. Eventuali importi non riconciliati sono oggetto di specifica analisi da parte dei soggetti sopra menzionati. Al termine delle operazioni di riconciliazione, il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo fornisce informativa sugli esiti delle attività di riconciliazione (ed eventualmente la documentazione a supporto prodotta) all'Amministratore Delegato..

In relazione alla *gestione dei pagamenti*, il processo è riconducibile alle seguenti fasi:

- La fase di *Ricezione e controllo fattura passiva* prevede che al ricevimento di una fattura passiva, la Funzione Contabilità e Bilancio verifichi la rispondenza del bene/servizio acquistato alle specifiche contrattuali (es. prezzo, qualità, etc.) e successivamente provveda a registrare la fattura a sistema (attività di controllo "*Verifica ordine vs fattura*")

In caso di servizi o progetti e prestazioni ad hoc (incluse le consulenze legali), la Funzione Contabilità e Bilancio richiede al Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo il benessere al pagamento della fattura (attività di controllo “**Verifica congruità fattura**”).

- La fase di *Elaborazione ed autorizzazione della disposizione pagamento* prevede che la Funzione Contabilità e Bilancio estragga da sistema le fatture pagabili in funzione della data di scadenza e predisponga la distinta di pagamento. La disposizione di pagamento viene successivamente sottoposta alla firma del Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo e, in caso di esito positivo dei controlli, la disposizione di pagamento è autorizzata mediante firma dall’Amministratore Delegato (attività di controllo “**Autorizzazione pagamento**”). La disposizione firmata, venga quindi inviata alla banca sia in forma cartacea, che tramite il sistema di Home Banking (a cui accede con nome utente e password personale).
 - Per la fase di *Riconciliazione bancaria* si veda quanto esposto in precedenza in relazione alla macro attività “*Gestione degli incassi*”.
- *Divieti*: lo *standard* richiede che siano imposti, tra gli altri, i divieti di:
- eseguire ordini di pagamento nei confronti di soggetti non identificabili, non presenti in anagrafica o qualora non sia assicurata, dopo l’esecuzione di controlli in sede di apertura/modifica di anagrafica fornitori a sistema, la piena corrispondenza tra il nome del fornitore e l’intestazione del conto su cui far pervenire il pagamento;
 - accettare incassi provenienti da soggetti non identificabili (nome/denominazione, indirizzo e numero di conto corrente);
 - accettare incassi da soggetti non presenti in anagrafica a meno che siano giustificati dalla presenza di un credito in contabilità o supportati da adeguata documentazione giustificativa;
 - effettuare pagamenti su conti cifrati e ricevere pagamenti da conti cifrati.
- *Tracciabilità*: lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente formalizzate e che la documentazione prodotta sia archiviata. In particolare, la documentazione rilevante (es. documentazione a supporto delle riconciliazioni sugli incassi, fatture passive, disposizioni di pagamento, riconciliazioni bancarie) è archiviata presso le Funzioni competenti (Gestione Incassi, Amministrazione, Finanza e Controllo, Contabilità e Bilancio).
- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le Funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo. Il processo di gestione dei flussi finanziari deve prevedere la separazione dei compiti per le attività:
- *Esecutive*, tra cui: (i) l’acquisizione a sistema i dati degli incassi da home banking; (ii) il pareggio delle partite aperte; (iii) la registrazione delle fatture passive a sistema; (iv) la predisposizione delle disposizioni di pagamento e l’invio delle stesse alla banca.
 - *Di controllo*, tra cui (i) la conta fisica della cassa; (ii) l’effettuazione di verifiche in fase di ricezione delle fatture passive; (iii) le riconciliazioni bancarie dei flussi in entrata / uscita; (iv) il controllo delle disposizioni di pagamento prima che vengano autorizzate e inviate alla banca.

- *Autorizzative*, tra cui (i) il benessere al pagamento delle fatture per servizi / progetti / prestazioni ad hoc; (ii) l'autorizzazione delle disposizioni di pagamento.
- *Procure e poteri autorizzativi*: lo *standard* richiede che le attività vengano svolte nel rispetto di quanto previsto dal sistema interno di procure di attribuzione dei poteri di rappresentanza (es. potere di disporre i pagamenti, etc.) e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.

3.2.9 Gestione delle sponsorizzazioni

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo *standard* richiede che il processo in oggetto sia regolamentato da documentazione organizzativa interna che disciplini lo svolgimento dell'attività sensibile, individuando tra l'altro: (i) ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti; (ii) fasi e relativi referenti aziendali che caratterizzano il processo (es. selezione degli eventi da sponsorizzare, approvazione ed erogazione della sponsorizzazione etc.); (iii) predisposizione di un budget annuale delle sponsorizzazioni e relativi step autorizzativi cui deve essere sottoposto il budget stesso; (iv) definizione di uno specifico processo autorizzativo delle singole sponsorizzazioni; (v) previsione di attività di verifica circa l'effettiva destinazione della sponsorizzazione per le finalità definite da contratto; (vi) definizione delle modalità di archiviazione della documentazione di processo rilevante.
- *Processo*: lo *standard* richiede la definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti incaricati a gestire le diverse fasi nonché i protocolli di prevenzione che da questi devono essere applicati. Nello svolgimento delle attività in oggetto, il processo è riconducibile alle seguenti fasi:
 - La fase di *Individuazione e selezione degli eventi da sponsorizzare* prevede che la Società sponsorizzi principalmente eventi locali di carattere sportivo o socio-culturale con lo scopo di incrementare la visibilità del marchio nella comunità locale. Tali eventi sono nella maggior parte dei casi ripetitivi, con cadenza annuale e le sponsorizzazioni consistono nell'esposizione del logo dietro pagamento di un corrispettivo.
 - La fase di *Approvazione ed erogazione della sponsorizzazione* prevede che gli eventi da sponsorizzare di carattere non periodico, siano approvati (con i relativi importi) dall'Amministratore Delegato (attività di controllo "**Autorizzazione sponsorizzazioni**").
Approvata la sponsorizzazione, il Responsabile Marketing e Vendite si occupa di gestire i rapporti con l'ente organizzatore dell'evento e di definire l'accordo contrattuale. I contratti di sponsorizzazione, predisposti ad opera del Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, sono sottoscritti dall'Amministratore Delegato e devono riportare le clausole con cui la controparte si impegna, in relazione alle attività contemplate dall'Accordo a rispettare i principi di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e al Codice Etico adottati da Metamer ai sensi del D. lgs 231/2001, con tali documenti dichiarano di avere conoscenza

integrale nonché a rispettare le disposizioni del Decreto e astenersi dal compiere atti che possano esporre Metamer a responsabilità ai sensi del Decreto, nell'ambito dei rapporti tra le Parti stesse e con i terzi in genere, ivi incluse Pubbliche Amministrazioni con i quali entri in contatto nello svolgimento delle proprie attività ai sensi del presente accordo (attività di controllo "**Clause 231 dei Contratti**").

- *Tracciabilità*: lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente formalizzate e che la documentazione prodotta sia archiviata. In particolare, la documentazione rilevante. In particolare, la documentazione rilevante (es. contratti di sponsorizzazione, etc.) sottostante il processo sensibile in esame è archiviata presso le Funzioni competenti (es. Marketing e Vendite).
- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le Direzioni / Funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo.
In particolare, il processo deve prevedere la separazione dei compiti per le attività:
 - *Esecutive*, tra cui l'identificazione dei possibili eventi da sponsorizzare e la gestione delle attività legate all'erogazione delle sponsorizzazioni.
 - *Autorizzative e di controllo*, tra cui (i) la valutazione ed autorizzazione delle proposte di sponsorizzazione; (ii) la sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione.
- *Procure e poteri autorizzativi*: lo *standard* richiede che le attività vengano svolte nel rispetto di quanto previsto dal sistema interno di procure di attribuzione dei poteri di rappresentanza (es. poteri di firma del contratto di sponsorizzazione, etc.) e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.

3.2.10 Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo *standard* richiede che il processo in oggetto sia regolamentato da apposita documentazione organizzativa interna che disciplini lo svolgimento dell'attività sensibile, individuando tra l'altro: (i) ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti; (ii) fasi e relativi referenti aziendali che caratterizzano il processo (rilevazione esigenza; avvio processo di selezione e individuazione fornitore; stipula del contratto e monitoraggio della prestazione; etc.); (iii) previsione di richiesta di offerte a più fornitori; (iv) tracciabilità delle valutazioni effettuate sulle offerte dei fornitori e delle decisioni finali di selezione del fornitore; (v) emissione ordini di acquisto / stipula dei contratti e previsione di livelli autorizzativi coerenti con le procure in essere; (vi) indicazione delle eventuali deroghe alle procedure (es. fornitore unico) e modalità di tracciabilità delle stesse; (vii) modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

- *Processo*: lo *standard* richiede la definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti incaricati a gestire le diverse fasi nonché i protocolli di prevenzione che da questi devono essere applicati. Il processo in oggetto è riconducibile alle seguenti fasi:
 - La fase di *Rilevazione esigenza, avvio processo di selezione e individuazione fornitore* prevede che al sorgere di esigenze di acquisto, la funzione richiedente predisponga / comunichi i dettagli della richiesta al Responsabile della Direzione competente per l'approvazione (attività di controllo "***Autorizzazione interna all'acquisto***").
Per l'approvvigionamento delle commodities il Responsabile Supply Chain, per i rimanenti approvvigionamenti il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, si occupano, quindi, di selezionare alcuni fornitori a cui inviare una Richiesta di Offerta; le offerte ricevute dai fornitori vengono valutate dal Responsabile della Funzione richiedente e dall'Amministratore Delegato che, con il supporto della Funzione richiedente, si occupa inoltre di gestire le eventuali fasi negoziali con i fornitori stessi.
La documentazione relativa alle offerte ricevute e agli incontri effettuati con i fornitori in fase di negoziazione viene archiviata in formato elettronico presso la Funzione Supply Chain o Amministrazione, Finanza e Controllo.
 - La fase di *Stipula del contratto e monitoraggio della prestazione* prevede che una volta selezionato il fornitore, venga stipulato il contratto con lo stesso. I contratti, indipendentemente dalla tipologia di acquisto, sono sottoscritti dall'Amministratore Delegato (in coerenza con le procure loro conferite), protocollati e archiviati extra-sistema in apposito database documentale (che elenca tutta la corrispondenza e tutti i documenti protocollati) presso la Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo (attività di controllo "***Autorizzazione contratto di fornitura di beni/servizi***").
I contratti con i fornitori devono riportare le clausole con cui la controparte si impegna, in relazione alle attività contemplate dall'Accordo a rispettare i principi di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e al Codice Etico Integrativo adottati da Metamer ai sensi del D. lgs 231/2001, con tali documenti dichiarano di avere conoscenza integrale nonché a rispettare le disposizioni del Decreto e astenersi dal compiere atti che possano esporre Metamer a responsabilità ai sensi del Decreto, nell'ambito dei rapporti tra le Parti stesse e con i terzi in genere, ivi incluse Pubbliche Amministrazioni con i quali entri in contatto nello svolgimento delle proprie attività ai sensi del presente accordo (attività di controllo "***Clausole 231 nei contratti***").
Per quanto riguarda i controlli effettuati in fase di ricezione delle fatture per beni o servizi, si veda l'attività "*Gestione delle risorse finanziarie*".
- *Tracciabilità*: lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente formalizzate e che la documentazione prodotta sia archiviata. In particolare, la documentazione rilevante (es. richieste di offerte, offerte dei fornitori, ordini di acquisto, contratti, etc.) sottostante il processo sensibile in esame è archiviata, in versione cartacea e/o elettronica, presso le Funzioni competenti (es. Amministrazione, Finanza e Controllo).

- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le Funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo.
Il processo di gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze deve prevedere la separazione dei compiti per le attività:
 - *Esecutive*, tra cui: (i) la comunicazione del fabbisogno di acquisto; (ii) la gestione dei rapporti con i fornitori in fase di selezione; (iii) l'archiviazione della documentazione di processo.
 - *Di controllo*, tra cui la valutazione delle offerte ricevute dai fornitori.
 - *Autorizzative*, tra cui: (i) l'approvazione interna dell'acquisto; (ii) la sottoscrizione dei contratti di acquisto.

- *Procure e poteri autorizzativi*: lo *standard* richiede che le attività vengano svolte nel rispetto di quanto previsto dal sistema interno di procure di attribuzione dei poteri di rappresentanza (es. poteri di firma per la sottoscrizione dei contratti di acquisto, etc.) e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.

3.2.11. Negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti, concessioni, convenzioni con soggetti privati: si tratta delle attività legate alla predisposizione e presentazione dell'offerta, negoziazione, e stipulazione dei contratti di vendita di energia elettrica e gas con soggetti privati e/o pubblici anche mediante agenti.

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo *standard* richiede che il processo in oggetto sia regolamentato da apposita documentazione organizzativa interna che disciplini lo svolgimento dell'attività sensibile, individuando tra l'altro: (i) ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti; (ii) fasi e relativi referenti aziendali che caratterizzano il processo (rilevazione esigenza; avvio processo di selezione e individuazione degli agenti; stipula del contratto e monitoraggio della prestazione; etc.); (iii) modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

- *Processo*: lo *standard* richiede la definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti incaricati a gestire le diverse fasi nonché i protocolli di prevenzione che da questi devono essere applicati. Il processo in oggetto è riconducibile alle seguenti principali fasi:
 - La fase di *Rilevazione esigenza, avvio processo di selezione e individuazione del soggetto, interno o esterno all'organizzazione, che cura il processo di marketing e vendite.*
 - La fase di *Stipula del contratto e monitoraggio della prestazione.* I contratti sono sottoscritti dall'Amministratore Delegato (in coerenza con le procure conferite).

Per quanto riguarda i controlli effettuati in fase di ricezione delle fatture per beni o servizi, si veda l'attività "*Gestione delle risorse finanziarie*".

- *Tracciabilità*: lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente formalizzate e che la documentazione prodotta sia archiviata.
- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le Funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo.
- *Procure e poteri autorizzativi*: lo *standard* richiede che le attività vengano svolte nel rispetto di quanto previsto dal sistema interno di procure di attribuzione dei poteri di rappresentanza (es. poteri di firma per la sottoscrizione dei contratti di acquisto, etc.) e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.
- Applicazione del codice di condotta commerciale deliberato dall'Autorità.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO**

Metamer S.r.l.



PARTE SPECIALE B
Reati Societari

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

2.	LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001.....	3
1.	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001	8
2.	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	10
2.1	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	10
2.2	STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	11
2.2.1	<i>Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori in base alla normativa vigente</i>	<i>11</i>
2.2.2	<i>Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale ed i Soci</i>	<i>13</i>
2.2.3	<i>Gestione dei rapporti con la Società di Revisione</i>	<i>14</i>
2.2.4	<i>Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi sociali</i>	<i>15</i>
2.2.5	<i>Gestione delle attività relative a operazioni sul capitale</i>	<i>16</i>

2. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex art. 5* del D. lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

A tal fine si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-ter (*Reati societari*) del Decreto.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c., così come modificato dall'art. 9 della legge n. 69/2015), fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c., introdotto dall'art. 10, primo comma, della legge n. 69/2015) e false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c., così come modificato dall'art. 11, secondo comma, della legge n. 69/2015)

Art. 2621 comma 1 c.c.

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2621-bis c.c.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2622 c.c.

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla

situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, , sono puniti con la pena della reclusione tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Falso in prospetto (art. 173-bis TUF)

Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Impedito controllo (art. 2625 c.c., comma 2)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai socio o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 , n. 58.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, e' punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c., commi 1 e 2)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 , n. 58.

Falsità riportate nel certificato preliminare (art. 29, 54 e 55 D.l.vo n. 19/2023).

La norma introduce il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare, che punisce chiunque, al fine di fare apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false

oppure omette informazioni rilevanti. La norma opera espresso rinvio all'art. 29 del Decreto che disciplina il c.d. "certificato preliminare" e, in particolare, gli adempimenti richiesti ai fini del suo rilascio: il notaio provvede su richiesta della società italiana partecipante alla fusione verificando il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione dell'operazione; in caso di esito positivo, ne dà attestazione nel certificato. Laddove a tal fine venga posta in essere una delle condotte di falsificazione od omissione previste dalla norma, il rischio è di incorrere nella pena della reclusione da sei mesi a tre anni, cui si aggiunge – in caso di condanna a pena non inferiore a otto mesi (due soli in più del minimo edittale) – l'applicazione della pena accessoria della interdizione temporanea dagli uffici direttivi ex art. 32-bis c.p.

Alla responsabilità penale della persona fisica si aggiunge – al successivo art. 55 – la previsione della responsabilità amministrativa dell'ente di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 che, tra i reati in materia societaria, aggiunge ora l'art. 25-ter del Decreto 231. Quest'ultimo viene a tale scopo modificato sia al comma 1, con la precisazione che i reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente in materia societaria possono essere previsti sia dal codice civile sia "da altre leggi speciali", sia tramite l'introduzione della nuova lett. s-ter), sede del nuovo reato presupposto, a chiusura dell'elencazione di cui al comma 1. La nuova disposizione punisce, dunque, ove sussistenti gli ulteriori requisiti previsti del Decreto 231, l'ente nel cui interesse o vantaggio sia stato commesso il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare, con sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote. La sanzione è aumentata di un terzo laddove il profitto conseguito dall'ente sia di rilevante entità (comma 3). In particolare, a fronte di una ipotesi delittuosa "comune" (chiunque forma...), ai fini della responsabilità dell'ente è necessario invece che il soggetto agente rientri tra quelli contemplati dall'art. 5 del Decreto 231 (i.e., soggetti apicali ovvero sottoposti alla loro direzione o vigilanza).

Considerato che il valore della quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549, la sanzione pecuniaria applicabile nella specie va da un minimo di euro 38.700 ad un massimo di euro 464.700, più, eventualmente, l'aumento di un terzo di cui al comma 3.

1. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le attività “sensibili”, nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-ter del D. lgs. n. 231/2001:

- 1) Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori in base alla normativa vigente:** si tratta di tutte le attività finalizzate alla rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili, alla redazione ed all'emissione del bilancio civilistico della Società, delle relazioni e di qualsiasi altro prospetto relativo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società richiesto da disposizioni di legge.
- 2) Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale ed i Soci:** si tratta delle attività relative alla gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale ed i Soci, con riferimento alle attività di controllo che possono essere da questi esercitate e della corretta gestione dei documenti sui quali tali soggetti possono esercitare il controllo sulla base della normativa vigente.
- 3) Gestione dei rapporti con la Società di Revisione:** si tratta delle attività relative alla gestione dei rapporti con la Società di Revisione con riferimento alle attività di controllo che possono essere da questi esercitate e della corretta gestione dei documenti sui quali la Società di Revisione può esercitare il controllo, sulla base della normativa vigente.
- 4) Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi sociali:** si tratta delle attività di preparazione e di svolgimento delle riunioni assembleari degli organi sociali (Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione), inclusa la predisposizione della documentazione relativa all'oggetto degli stessi per consentire di esprimersi sulle materie di propria competenza sottoposte ad approvazione.
- 5) Gestione delle attività relative a operazioni sul capitale:** si tratta della gestione degli adempimenti connessi allo svolgimento di operazioni effettuate sul capitale sociale sia di natura ordinaria, quali ripartizioni degli utili e delle riserve, acconti sui dividendi, che di natura straordinaria quali acquisizioni, conferimenti, fusioni e scissioni.

Nella presente parte speciale al paragrafo “*Standard di controllo specifici*”, per ciascuna processo sensibile, vengono riportate le principali fasi e le relative attività di controllo prioritarie, attribuendogli una specifica denominazione.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

- a) degli *standard* di controllo generali;
- b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico;
- c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna;
- d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità delle singole Funzioni interessate segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

2. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e delle Associazioni di Categoria e dalle *best practice* internazionali, è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- principi di comportamento, regole applicabili a tutte le attività sensibili;
- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per le quali sono individuati.

2.1 Principi di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali e dei dirigenti (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti, dei Consulenti e dei Partner commerciali (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del d.lgs. 231/2001).
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

È fatto, inoltre, divieto di:

- fornire informazioni errate, anche mediante documentazione, reportistica, dichiarazioni, o informazioni che possono dare un'idea errata alla controparte della realtà aziendale;
- omettere informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, iscrivere nei fondi di ammortamento/svalutazione ammontare superiore a quanto ammesso dalla legge, coprire perdite di capitale con operazioni contabili non lecite, ma deve rispettare sempre i corretti principi contabili;
- occultare i documenti, esibire la documentazione contabile parzialmente o alterandola, ostacolando le attività di controllo o revisione;
- influenzare l'assemblea con atti simulati o fraudolenti, compreso l'alterazione della documentazione;
- svolgere azioni tali da ostacolare o impedire le attività di controllo;
- esercitare illecita influenza sull'assemblea.

Laddove l'organizzazione sia tenuta a rilasciare dichiarazioni ambientali, di rilasciare dichiarazioni ambientali esplicite in merito agli impatti, positivi o negativi, sulle caratteristiche ambientali o sociali di un prodotto, di un servizio o dell'attività dell'impresa stessa, che non siano chiare, specifiche, ambigue e non accurate.

2.2 Standard di controllo specifici

Gli *standard* di controllo specifici, definiti per le singole attività sensibili individuate sono quelli di seguito descritti:

2.2.1 Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori in base alla normativa vigente

L'attività sensibile in esame viene svolta secondo i seguenti *standard* di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo *standard* richiede che la gestione dell'attività in oggetto sia svolta secondo le fasi di seguito descritte:
 - La fase di *Valutazione e stima delle poste di Bilancio* prevede che un addetto della funzione Controllo di Gestione estragga da sistema i dati relativi ad acquisti e vendite di energia elettrica e gas e provveda alla stima delle principali poste di Bilancio. Tra le voci più rilevanti, a titolo esemplificativo, si rilevano gli “stanziamenti per gas (rateo gas)” e il “fondo svalutazione crediti” per i quali vengono effettuati valutazioni di carattere qualitativo e quantitativo. Tali informazioni sono oggetto di review da parte del Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, con il supporto del Responsabile Supply Chain al fine di validare e riconciliare i dati di bilancio (attività di controllo “**Review poste valutative**”).
Una volta validati i dati, un addetto della Funzione Contabilità e Bilancio provvede ad effettuare le scritture contabili di chiusura e assestamento, che sono condivise tra il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, e gli altri Responsabili di Direzione (per le aree di propria competenza) (attività di controllo “**Tracciabilità della determinazione delle scritture di chiusura/poste valutative**”).
 - La fase di *Predisposizione schemi di Conto Economico e Stato Patrimoniale* prevede che la Funzione Contabilità e Bilancio provveda a redigere le bozze di Conto Economico e Stato Patrimoniale e, una volta consolidate le informazioni provenienti dalle altre funzioni, della Nota Integrativa. Tale fase prevede inoltre che il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo provveda ad effettuare le verifiche di competenza sul bilancio di verifica e sulla Nota Integrativa e, in collaborazione con l'Amministratore Delegato, predisponga la Relazione sulla Gestione (attività di controllo “**Predisposizione fascicolo di bilancio**”).
 - La fase di *Autorizzazione del Progetto di Bilancio* prevede che la bozza di progetto di Bilancio (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Relazione sulla Gestione e Nota Integrativa) sia oggetto di review e condivisione con l'Amministrazione Delegato per autorizzazione (attività di controllo “**Verifiche e autorizzazione interna bozza Progetto di Bilancio**”).
 - La fase di *Approvazione del Bilancio d'esercizio* prevede che il Consiglio di Amministrazione approvi la Bozza di Bilancio e successivamente presenti all'Assemblea dei Soci il Bilancio per l'approvazione definitiva (attività di controllo “**Approvazione Progetto di Bilancio**”).

- *Attività di formazione:* lo *standard* richiede che debbano essere svolte, oltre che in favore delle funzioni coinvolte nella redazione dei documenti contabili societari, attività di formazione di base (in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili) in favore delle funzioni coinvolte nella definizione delle poste valutative dei medesimi documenti.
- *Modifiche ai criteri di contabilizzazione:* lo *standard* richiede che eventuali modifiche siano verificate dal Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo e approvate dall'Amministratore Delegato.
- *Operazioni di natura straordinaria:* lo *standard* richiede che ogni rilevazione o registrazione relativa ad operazioni di natura straordinaria sia supportata da idonea documentazione predisposta dalla Funzione competente e trasmessa al Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo.
- *Veridicità, correttezza e accuratezza:* lo *standard* richiede che tutte le registrazioni contabili vengano effettuate in modo da riflettere accuratamente e correttamente tutte le operazioni della Società. Le informazioni / dati comunicati da parte dei soggetti responsabili delle Funzioni competenti al Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo siano controllate dagli stessi, al fine di assicurarne veridicità, correttezza, accuratezza e documentabilità.
- *Rilevazione delle informazioni contabili:* lo *standard* richiede che la rilevazione delle informazioni / dati avvenga tramite sistema informatico, a garanzia della tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati.
- *Tracciabilità:* lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente formalizzate e che la documentazione prodotta sia archiviata. In particolare, la documentazione rilevante (es. documentazione a supporto del calcolo delle poste valutative, bilancio di verifica, fascicolo di bilancio, verbale del CdA di approvazione del progetto di bilancio, verbale dell'Assemblea di approvazione del bilancio, etc.) sottostante il processo sensibile in esame è archiviata, in versione cartacea e/o elettronica, presso le Funzioni competenti (es. Amministrazione, Finanza e Controllo).
- *Segregazione dei compiti:* lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le Funzioni coinvolte nelle attività esecutive, di controllo ed autorizzative.

Il processo in esame deve prevedere la separazione dei compiti per le attività:

- *Esecutive*, tra cui: (i) l'invio delle informazioni necessarie al calcolo delle poste valutative / di chiusura; (ii) la determinazione delle scritture di chiusura e assestamento; (iii) la predisposizione delle bozze di Conto Economico, Stato Patrimoniale, Nota Integrativa e la Relazione sulla Gestione.
- *Di controllo*, tra cui: (i) la verifica dei calcoli delle scritture di chiusura e assestamento; (ii) la verifica di Conto Economico, Stato Patrimoniale, Nota integrativa e Relazione sulla Gestione.

- *Autorizzative*, tra cui; (i) l’approvazione della bozza Bilancio; (ii) l’approvazione del progetto di Bilancio.
- *Procure e poteri autorizzativi*: lo standard richiede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema interno di procure per l’attribuzione dei poteri di rappresentanza e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.

2.2.2 Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale ed i Soci

Nell’ambito dell’attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

- *Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale*: lo *standard* prevede che il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo: (i) partecipi alle verifiche periodiche del Collegio Sindacale, coinvolgendo, se necessario, gli altri Responsabili di Direzioni / Funzioni aziendali; (ii) soddisfi tempestivamente le richieste di documentazione e informazioni inviate dai sindaci, predisponendo, con l’eventuale supporto delle altre funzioni aziendali, la documentazione richiesta; (iii) fornisca ai sindaci le risposte in merito agli argomenti di sua competenza; (iv) gestisca il calendario degli incontri con il Collegio Sindacale (nello specifico, il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo monitora il calendario delle riunioni); (v) gestisca qualunque altra richiesta proveniente dai sindaci. Le riunioni del Collegio Sindacale sono verbalizzate dal soggetto preposto del Collegio Sindacale stesso (attività di controllo **“Tracciabilità degli incontri con il Collegio Sindacale”**).
Tutta la documentazione inoltrata al Collegio Sindacale è oggetto di review da parte del Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, al fine di assicurarne la correttezza, veridicità e completezza (attività di controllo **“Correttezza e veridicità delle informazioni inviate al Collegio Sindacale”**)
- *Conservazione dei documenti sui quali gli organi sociali potrebbero esercitare il controllo*: lo *standard* richiede che il Responsabile della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo renda disponibili ai Soci e ai Sindaci le informazioni e/o i documenti richiesti dagli stessi e/o necessari per lo svolgimento delle attività di controllo loro deputate garantendo il rispetto della normativa di riferimento. Tale Responsabile, se necessario, richiede il supporto del Responsabile Supply Chain e Marketing e Vendite e informa l’Amministratore Delegato.
- *Tracciabilità*: lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente formalizzate e che la documentazione prodotta sia archiviata. In particolare, la documentazione rilevante (es. Ordine del Giorno, Convocazioni, Verbali delle riunioni del Collegio Sindacale, etc.) sottostante il processo sensibile in esame è archiviata, in versione cartacea e/o elettronica, presso le Funzioni competenti (es. Amministrazione, Finanza e Controllo).

- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le Funzioni coinvolte nelle attività esecutive, di controllo ed autorizzative.

Il processo in esame deve prevedere la separazione dei compiti per le attività:

- *Esecutive*, tra cui: (i) la gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale; (ii) la predisposizione della documentazione richiesta dal Collegio Sindacale e/o dai Soci.
 - *Autorizzative e di controllo*, tra cui: (i) le verifiche circa la completezza e la correttezza della documentazione prodotta da consegnare al Collegio Sindacale e/o ai Soci.
- *Procure e poteri autorizzativi*: lo *standard* richiede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema interno di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale.

2.2.3 Gestione dei rapporti con la Società di Revisione

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo *standard* richiede che la gestione dell'attività in oggetto sia svolta secondo le fasi di seguito descritte:
 - La fase di *Scelta della Società di Revisione* prevede che il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo richieda ad alcune Società di Revisione l'invio di un'offerta di prestazioni professionali. Le offerte ricevute vengono valutate dal Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, in condivisione con l'Amministratore Delegato, che sottopone l'offerta della Società di Revisione selezionata all'Assemblea dei Soci, per il conferimento dell'incarico (attività di controllo "***Autorizzazione affidamento incarico alla Società di Revisione***").
 - La fase di *Gestione dei rapporti con la Società di Revisione (incontri periodici e richieste ad hoc)* prevede che il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo interagisca con la Società di Revisione al fine di soddisfare le esigenze della società stessa in termini di informazioni e/o documentazione. La Società di Revisione, in accordo con la direzione aziendale, ha la facoltà di accedere liberamente agli uffici della Società ed interfacciarsi con i singoli referenti. Le eventuali problematiche emerse sono discusse con il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo e con il Responsabile della Direzione / Funzione di volta in volta interessata. Qualora necessario, viene coinvolto l'Amministratore Delegato (attività di controllo "***Incontri periodici con la Società di Revisione***").
- *Tracciabilità*: lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente formalizzate e che la documentazione prodotta sia archiviata. In particolare, la documentazione rilevante (es. incarico alla Società di Revisione, verbali delle riunioni,

corrispondenza scambiata, etc.) sottostante il processo sensibile in esame è archiviata, in versione cartacea e/o elettronica, presso le Funzioni competenti (es. Amministrazione, Finanza e Controllo).

- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le Funzioni coinvolte nelle attività esecutive, di controllo ed autorizzative.

Il processo in esame deve prevedere la separazione dei compiti per le attività:

- *Esecutive*, tra cui: (i) l'organizzazione e gestione degli incontri periodici con la Società di Revisione; (ii) la predisposizione della documentazione richiesta dalla Società di Revisione.
 - *Di controllo*, tra cui le verifiche sulla documentazione prodotta da consegnare alla Società di Revisione.
 - *Autorizzative*, tra cui il conferimento dell'incarico alla Società di revisione.
- *Procure e poteri autorizzativi*: lo *standard* richiede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema interno di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale.

2.2.4 Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi sociali

L'attività sensibile in esame viene svolta secondo i seguenti *standard* di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo *standard* richiede che la gestione dell'attività in oggetto sia svolta secondo le fasi di seguito descritte:
 - La fase di *Gestione delle convocazioni delle riunioni degli organi sociali e definizione degli ordini del giorno* viene gestita dalla Segreteria Societaria di A2A S.p.A. su indicazioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sentito l'Amministratore Delegato. La segreteria si occupa di proporre le agende dei punti all'ordine del giorno in accordo con l'Amministratore Delegato, di acquisire dalle funzioni aziendali competenti l'eventuale documentazione a supporto dei punti dell'ordine del giorno e di inviare le convocazioni, gli ordini del giorno ed i documenti / atti oggetto di discussione / approvazione ai membri del CdA, ai Soci ed al Collegio Sindacale.
 - La fase di *Verbalizzazione delle riunioni degli organi sociali* prevede che i verbali delle riunioni degli Organi sociali siano predisposti dal Responsabile della U.O. Segreteria Societaria della di A2A S.p.A., che partecipa alle riunioni in qualità segretario.
Tali documenti, una volta approvati dai membri del CdA e dai Soci sono inoltrati alla Direzione della Società presso la quale sono tenuti i Libri Sociali (attività di controllo "*Verbalizzazione delle riunioni degli Organi Sociali*").
- *Tracciabilità*: lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente formalizzate e che la documentazione prodotta sia archiviata. In particolare, la

documentazione rilevante (es. calendario riunioni CdA / Assemblea dei Soci, convocazioni e Ordini del Giorno, verbali, etc.) sottostante il processo sensibile in esame è archiviata, in versione cartacea e/o elettronica, presso le Funzioni competenti (Segreteria Societaria della Capogruppo e Amministrazione, Finanza e Controllo, presso la quale sono archiviati i Libri Sociali).

- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le Funzioni coinvolte nelle attività esecutive, di controllo ed autorizzative.

Il processo in esame deve prevedere la separazione dei compiti per le attività:

- *Esecutive*, tra cui: (i) la predisposizione degli Ordini del Giorno e delle comunicazioni di “convocazione”; (ii) la predisposizione della documentazione oggetto di discussione durante le riunioni degli Organi Sociali; (iii) la predisposizione dei verbali delle riunioni.
 - *Di controllo*, tra cui la verifica della completezza della documentazione predisposta oggetto di discussione durante le riunioni degli Organi Sociali.
 - *Autorizzative*, tra cui la sottoscrizione per approvazione dei verbali delle riunioni.
- *Procure e poteri autorizzativi*: lo *standard* richiede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema interno di procure per l’attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale.

2.2.5 Gestione delle attività relative a operazioni sul capitale

L’attività sensibile in esame viene svolta secondo i seguenti *standard* di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo *standard* richiede che le operazioni ordinarie / straordinarie sul capitale sociale (riconducibili principalmente alla ripartizione degli utili e delle riserve) siano discusse dal Consiglio di Amministrazione in occasione dell’approvazione del Bilancio. La predisposizione della documentazione propedeutica alle valutazioni effettuate dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea dei Soci viene effettuata dalle Funzioni competenti nell’ambito della redazione del progetto di bilancio o ad hoc in caso di altre tipologie di operazioni sul capitale. Le decisioni inerenti tali attività vengono poi registrate in contabilità dalla funzione Contabilità e Bilancio.

Le altre tipologie di operazioni sul capitale (es. fusioni, acquisizioni, etc.) sono gestite in coerenza con il codice civile e lo Statuto della Società.

- *Tracciabilità*: lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente formalizzate e che la documentazione prodotta sia archiviata. In particolare, la documentazione rilevante (es. delibere CdA per approvazione progetto bilancio ivi inclusa la distribuzione degli utili, delibera Assemblea per approvazione bilancio e distribuzione utili, etc.)

sottostante il processo sensibile in esame è archiviata, in versione cartacea e/o elettronica, presso le Funzioni competenti (es. Amministrazione, Finanza e Controllo).

- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le Funzioni coinvolte nelle attività esecutive, di controllo ed autorizzative.

Il processo in esame deve prevedere la separazione dei compiti per le attività:

- *Esecutive*, tra cui: (i) la predisposizione della documentazione a supporto dell'operazione; (ii) la registrazione in contabilità della distribuzione degli utili.
 - *Di controllo*, tra cui la verifica della documentazione predisposta a supporto dell'operazione.
 - *Autorizzative*, tra cui l'approvazione delle operazioni sul capitale.
- *Procure e poteri autorizzativi*: lo *standard* richiede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema interno di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO

Metamer S.r.l.



PARTE SPECIALE C
Delitti con finalità di terrorismo o di everzione
dell'ordine democratico

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1.	LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001.....	3
2.	LE ATTIVITA' SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001.....	4
3.	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	5
3.1.	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	5
3.2.	STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI.....	5
3.2.1.	<i>Negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti, concessioni, convenzioni con controparti considerate a rischio.....</i>	<i>5</i>
3.2.2.	<i>Assunzione e gestione del personale.....</i>	<i>6</i>
3.2.3.	<i>Gestione delle risorse finanziarie.....</i>	<i>6</i>
3.2.4.	<i>Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze</i>	<i>6</i>

1. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001

L'art 25-*quater* è stato introdotto nel D. lgs. n. 231/2001 dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7.

I delitti che la norma richiama sono i “delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali”, nonché i delitti, diversi da quelli sopra indicati, “che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999”.

La Convenzione di New York punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere:

- (i) atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l'azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale;
- (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi.

La categoria dei “delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali” è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l'applicazione del presente articolo.

Si possono, in ogni caso, individuare quali principali reati presupposto:

- l'art. 270-*bis* c.p. (*Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico*) il quale punisce chi promuove, costituisce organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive;
- l'art. 270-*ter* c.p. (*Assistenza agli associati*) il quale punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persona che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive.

2. LE ATTIVITA' SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente previsti dallo stesso Decreto.

Con riferimento ai delitti sopra menzionati, l'analisi ha evidenziato quali attività sensibili riscontrabili presso la Società:

- 1) Negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti, concessioni, convenzioni con controparti considerate a rischio:** si tratta delle attività legate alla predisposizione e presentazione dell'offerta, negoziazione, e stipulazione dei contratti di vendita di energia elettrica e gas con controparti considerate a rischio.
- 2) Assunzione e gestione del personale:** si tratta dell'attività di selezione e assunzione del personale.
- 3) Gestione delle risorse finanziarie:** si tratta delle attività relative alla gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita, nei confronti di soggetti esteri, e delle riconciliazioni bancarie.
- 4) Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze:** si tratta delle attività relative alla selezione e gestione del processo di acquisto relativamente sia agli acquisti di materie prime (es. energia elettrica e gas) sia ai prodotti e servizi funzionali al core business della Società (es. servizi IT, acquisto di servizi di imballaggio, imbustamento e spedizione delle fatture, pulizie, formazione, consulenza o di beni come la cancelleria).

Nella presente parte speciale al paragrafo "*Standard di controllo specifici*", per ciascun processo sensibile, vengono riportate le principali fasi e le relative attività di controllo prioritarie, attribuendogli una specifica denominazione.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

- a) degli *standard* di controllo generali;
- b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico;
- c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna;
- d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità delle singole Direzioni / Funzioni interessate segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche / integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- principi di comportamento, regole applicabili a tutte le attività sensibili;
- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per le quali sono individuati.

3.1. Principi di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali e dei dirigenti (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti, dei Consulenti e dei Partner commerciali (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- promuovere, costituire, organizzare, dirigere, finanziare anche indirettamente, associazioni che si propongono il compito, all'estero o comunque ai danni di uno Stato estero, di un'istituzione o di organismi internazionali, di esercitare atti di violenza su persone o cose, con finalità di terrorismo;
- dare rifugio o fornire ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione alle persone che partecipano alle associazioni eversive o con finalità di terrorismo e di everzione all'ordine pubblico;
- effettuare pagamenti illeciti in tutte le operazioni commerciali, in qualsiasi Paese, sia nei confronti dei governi che del settore privato.

3.2. Standard di controllo specifici

Gli *standard* di controllo specifici, definiti per le singole attività sensibili individuate sono quelli di seguito descritti:

3.2.1. Negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti, concessioni, convenzioni con controparti considerate a rischio

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile “Negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti con le amministrazioni aggiudicatrici (amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali, consorzi) per la vendita di

energia elettrica e gas, inclusa l'attività di gestione della fatturazione e dei rapporti creditorì" individuati al paragrafo 3.2.1 della "Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

3.2.2. Assunzione e gestione del personale

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Assunzione e gestione del personale*" individuati al paragrafo 3.2.6 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

3.2.3. Gestione delle risorse finanziarie

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Gestione delle risorse finanziarie*" individuati al paragrafo 3.2.8 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

3.2.4. Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze*" individuati al paragrafo 3.2.10 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Metamer S.r.l.



PARTE SPECIALE D
Reati contro la personalità individuale

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001.....	3
2. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001.....	9
3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	11
3.1 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	11
3.1.1 Assunzione e gestione del personale.....	11

1. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall'art 25-quinquies (*Delitti contro la personalità individuale*) del D. lgs n. 231/2001.

L'art. 25-quinquies (*Delitti contro la personalità individuale*) del Decreto prevede:

“In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;*
- b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*
- c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.*

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3”.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)¹,

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

¹ L'articolo 600 c.p. è stato modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 3, L. 2 luglio 2010, n. 108.

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater Codice Penale)

Ai sensi dell'art. 600-quater Codice Penale:

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.

La rubrica dell'art. 600-quater C.p. è stata modificata dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238 intitolata "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea – Legge europea 2019-2020".

Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

Chiunque organizza o propaga viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)²

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)³

² L'articolo 601 c.p. è stato modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, L. 2 luglio 2010, n. 108.

³ L'articolo 602 c.p. è stato modificato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 3, L. 2 luglio 2010, n. 108.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Adescamento di minorenni (art. 609-undecies Codice Penale)

Ai sensi dell'art. 609-undecies Codice Penale:

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata:

- 1) se il reato è commesso da più persone riunite;*
- 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;*
- 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;*
- 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.*

La fattispecie è stata introdotta dall'art. 4, della legge 1° ottobre 2012, n. 172 e realizza un'anticipazione della tutela penale della sfera sessuale del minore. L'esigenza di punire anche la condotta di adescamento deriva, infatti, dalla considerazione che essa sovente costituisce un tipico atto preparatorio rispetto alla commissione di abusi sessuali nei confronti dei minorenni.

Il delitto di adescamento di minorenni costituisce un reato comune, potendo essere commesso da "chiunque". Soggetto passivo del reato, invece, è il minore degli anni sedici.

Sotto il profilo oggettivo, la fattispecie in esame punisce la condotta di colui che adesca un minore di anni sedici.

Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Il delitto è punibile a titolo di dolo specifico, in quanto la condotta di adescamento deve essere connotata dallo scopo di commettere i reati di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del Codice Penale.

Il reato è stato modificato, da ultimo, dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238 intitolata "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea – Legge europea 2019-2020", che ha introdotto il secondo comma, estendendo l'elenco delle circostanze aggravanti ai casi di commissione del reato da più persone riunite ovvero da persona che fa parte di un'associazione

a delinquere e al fine di agevolarne l'attività e ai casi in cui dal reato derivi al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave o il pericolo di vita per il minore.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro*

L'art. 29, d.lgs. 276/2003 regola la responsabilità solidale nell'ambito dell'appalto di opere o servizi a carico del committente per i crediti retributivi vantati dai lavoratori dipendenti verso il datore di lavoro-appaltatore e per le obbligazioni contributive di cui sono titolari gli enti previdenziali.

Di recente l'art. 29, comma 2, D.L. 02.03.2024, n. 19, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 29.04.2024, n. 56 con decorrenza dal 01.05.2024, ha introdotto l'art. 29bis al c.d. Decreto biagi (D.l.vo n. 276/2003) il quale così prescrive

“1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto”.

Il legislatore è intervenuto a disciplinare e sanzionare l'impiego di figure contrattuali come l'appalto e il distacco per finalità elusive.

L'appalto può essere definito “genuino” quando l'appaltatore non risulti essere un mero intermediario, ma un vero e proprio imprenditore che, come tale, impieghi una propria organizzazione produttiva e assuma i rischi della realizzazione dell'opera o del servizio pattuito.

L'appalto, invece, **maschera un'interposizione illecita di manodopera**, quando l'interposto si limiti a mettere a disposizione dello pseudo committente le mere prestazioni lavorative del proprio personale. In ogni caso le direttive date dalla committente, in ragione delle ovvie esigenze di coordinamento (soprattutto in esecuzione dell'appalto endo aziendale), non sono sintomo di somministrazione di mano d'opera (Corte d'appello di Ancona, 125/2020). Anche la Cassazione si è espressa sul tema, stabilendo che l'appalto di opere o servizi, espletato con mere prestazioni di manodopera, è lecito purché il requisito della organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, previsto dall'articolo 29 del Dlgs 276/2003, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore (Cassazione, 27567/2023). In ultima analisi, la differenza tra appalto e somministrazione sta nell'esercizio del potere organizzativo e direttivo sui lavoratori e nell'assunzione del rischio di impresa. Nell'appalto di prestazioni – tema affrontato anche nel pubblico impiego (cfr. Consiglio di Stato, 1571/2018) – occorre tenere a mente gli indici sintomatici della non genuinità di un affidamento formalmente qualificato come “appalto”, ma in realtà dissimulante una somministrazione di personale, ravvisandoli nei seguenti elementi:

- la richiesta da parte del committente di un certo numero di ore di lavoro;
- l'inserimento stabile del personale dell'appaltatore nel ciclo produttivo del committente;
- l'identità dell'attività svolta dal personale dell'appaltatore rispetto a quella svolta dai dipendenti del committente;
- la proprietà in capo al committente delle attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività;
- l'organizzazione da parte del committente dell'attività dei dipendenti dell'appaltatore (si veda anche Cassazione 3178/2017).

Quanto al distacco, la sua genuinità presuppone la sussistenza di due requisiti, l'interesse del distaccante (che deve persistere per tutta la durata del distacco) e la temporaneità (nel senso che il distacco deve avere una durata limitata), in assenza dei quali si rientra nella fattispecie di somministrazione illecita.

Laddove l'appalto o il subappalto si accompagnino a condizioni ritenute di sfruttamento dei lavoratori e di approfittamento del loro stato di bisogno, potrebbe addirittura essere contestato (come accaduto di recente dalla lettura di alcune sentenze della Cassazione) lo specifico, e ben più grave, reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603-bis del Codice penale), con tutto quello che può conseguirne anche in termini di applicazione di misure di prevenzione (amministrazione giudiziaria). Per non dire dei gravi rischi di sanzione e ripresa fiscale in caso di ritenuta nullità dell'appalto.

In caso di contratti di appalto la società deve riservarsi la verifica, con cadenza almeno mensile, mediante acquisizione della documentazione rilevante (elenco consuntivo dei lavoratori impiegati nell'appalto, estratto dal libro unico con i dati retributivi e contributivi dei lavoratori impiegati nell'appalto e dichiarazione di conformità alle registrazioni del libro unico, copia mensile dei modelli DM10 e Uniemens e deleghe F24 relative alle ritenute fiscali e previdenziali versate, documentazione attestante l'intervenuto pagamento delle retribuzioni in favore dei lavoratori impiegati, polizza RCT RCO, DURC con validità di 120 giorni rinnovato di in volta in volta per tutta la durata dei servizi) del rispetto da parte dell'appaltatore o subappaltatore degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi nei confronti di ciascun lavoratore impiegato nell'appalto e nei confronti degli istituti previdenziali ed assistenziali previsti dalla legge e dal CCNL applicabile.

2. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le attività “sensibili”, nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-quinquies del D. lgs. n. 231/2001:

1) Assunzione e gestione del personale: si tratta delle attività legate alla selezione e assunzione del personale.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

- a) degli *standard* di controllo generali;
- b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico;
- c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna;
- d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità delle singole Funzioni interessate segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

Per l'ipotesi di avvalimento dell'istituto del distacco del personale

Fermo il divieto di interposizione di manodopera, stante il precetto di cui all'art. 29 d. l.vo 273/2009, a norma del quale “*Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'art. 414 del codice di procedura civile, notificato anche al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo”*, si dispongono i seguenti protocolli:

- Siano rigorosamente rispettati i requisiti di cui all'art. 30 del D.L.vo n. 276/2003;
- Sia favorita la profilazione tecnica ed etica del distaccante (assenza di procedimenti penali in corso o comunque di procedimenti rilevanti dal punto di vista della crisi di impresa) e degli appaltatori;
- siano promosse attività di verifica preventiva sul distaccante (ad es. visura camerale) così da riscontrare che egli non risulti soggetto a rischio di solvibilità: verificarne la consistenza immobiliari o mobiliare (auto, mezzi di lavoro in genere, unità produttive, numero medio degli occupati);

- riscontrare il regolare deposito dei bilanci e, se esistenti, verificare l'eventuale presenza di criticità nelle relazioni annuali emesse dagli organi di controllo societario;
- Se possibile, verificare l'assenza di protesti in danno del distaccante promuovere la strutturazione nel contratto di distacco di una clausola che subordini il pagamento delle fatture emesse in ragione del distacco subordinatamente all'evidenza della regolarità dei DURC di riferimento e di un campione di buste paga del personale interessato, debitamente quietanzate

3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per le quali sono individuati.

3.1 Standard di controllo specifici

Gli *standard* di controllo specifici, definiti per le singole attività sensibili individuate sono quelli di seguito descritti:

3.1.1 Assunzione e gestione del personale

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Assunzione e gestione del personale*" individuati al paragrafo 3.2.6 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Metamer S.r.l.



PARTE SPECIALE E **Reati colposi commessi in violazione delle norme in** **materia di salute e sicurezza sul lavoro**

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1. LE FATTISPECIE DI REATO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	3
2. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001	5
3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI	6
3.1. STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI.....	6
3.1.1. <i>Pianificazione</i>	6
3.1.2. <i>Attuazione E Funzionamento</i>	6
3.1.3. <i>Controllo E Azioni Correttive</i>	9
3.1.4. <i>Riesame</i>	10

1. LE FATTISPECIE DI REATO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

La legge 3 agosto 2007, n. 123, ha inserito nel D. lgs. n. 231/2001 l'art. 25-septies, estendendo la responsabilità dell'ente ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il Consiglio dei Ministri, in data 1 aprile 2008, ha approvato il Decreto Legislativo 81/2008, attuativo della delega di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati previsti dall'art. 25-septies (*Reati colposi in violazione delle norme in materia di salute sicurezza sul lavoro*).

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.)

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, è perseguibile d'ufficio.

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale è:

- grave:
 - se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
 - se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- gravissima se dal fatto deriva:
 - una malattia certamente o probabilmente insanabile;
 - la perdita di un senso;
 - la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
 - la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Esclusione della responsabilità amministrativa della società

Il D. lgs. n. 81/2008, all'art. 30, ha indicato le caratteristiche e i requisiti che deve possedere un Modello di organizzazione, gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Secondo l'art. 30 del D. lgs. n. 81/2008, il Modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D. lgs. n. 231/2001 deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitaria;
- attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Inoltre, il Modello organizzativo e gestionale deve prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nello stesso;
- un autonomo sistema di supervisione e controllo sullo svolgimento delle suddette attività.

Infine, il comma 5 del medesimo art. 30 dispone che: “In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti”.

2. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

L’art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui all’art. 25-*septies* del Decreto, le attività “sensibili” di seguito elencate.

- 1) Pianificazione:** si tratta delle attività di definizione di indirizzi ed obiettivi generali in tema di salute e sicurezza che l’azienda stabilisce di raggiungere.
- 2) Attuazione e funzionamento:** si tratta delle attività volte a definire strutture organizzative e responsabilità, modalità di formazione, consultazione e comunicazione, modalità di gestione del sistema documentale, di controllo dei documenti e dei dati, le modalità di controllo operativo, la gestione delle emergenze che si articola nelle seguenti attività:
 - organizzazione e responsabilità in tema di salute e sicurezza e igiene sul lavoro;
 - individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
 - attività di informazione e formazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
 - rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
 - gestione degli asset aziendali e dei presidi antincendio.
- 3) Controllo e azioni correttive:** si tratta delle attività volte a implementare modalità di misura e monitoraggio delle prestazioni, la registrazione e il monitoraggio degli infortuni, incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive, modalità di gestione delle registrazioni, modalità di esecuzione di verifiche periodiche.
- 4) Riesame del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro:** si tratta delle attività di riesame periodico della gestione della salute e sicurezza.

3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per le quali sono individuati.

3.1. Standard di controllo specifici

Gli *standard* di controllo specifici, definiti per le singole attività sensibili individuate sono quelli di seguito descritti:

3.1.1. Pianificazione

Per le attività di pianificazione del sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoratore sono stabiliti i seguenti standard di controllo:

- *Impegno in materia di Salute e Sicurezza (Std 1)*: Esistenza di un impegno formalizzato (es: Politica, Codice Etico) che definisca gli indirizzi generali in tema di salute e sicurezza che l'azienda stabilisce di raggiungere e che:
 - sia formalmente approvato dall'Alta direzione aziendale;
 - contenga almeno l'impegno ad essere conforme con le vigenti leggi in materia di salute e sicurezza applicabili e con gli altri requisiti sotto individuati;
 - sia adeguatamente diffuso ai dipendenti ed alle parti interessate;
 - sia periodicamente riesaminato per assicurare che gli impegni in esso indicati siano idonei a mitigare i rischi presenti nell'organizzazione e allineati ai nuovi regolamenti e leggi.

3.1.2. Attuazione e funzionamento

In merito all'organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro, gli standard di controllo specifici sono:

- *Prescrizioni normative e documentazione rilevante in materia di sicurezza (Std 2)*: Esistenza di un documento aziendale che definisca ruoli e responsabilità per l'aggiornamento della legislazione rilevante e delle altre prescrizioni applicabili in tema di salute e sicurezza, l'individuazione delle aree aziendali nel cui ambito tali prescrizioni si applicano e le modalità di diffusione delle stesse.

Registrazione e tracciabilità di tutte le attività svolte al fine di assicurare l'adempimento a tutti gli obblighi normativi in materia di tutela della salute e sicurezza.

Definizione delle responsabilità per assicurare la conservazione dei documenti rilevanti in materia di sicurezza (es. DVR, Piano di Emergenza, Nomine) atta a dimostrare il rispetto degli adempimenti normativi.

- *Organizzazione e Responsabilità (Std 3):* Definizione di ruoli e responsabilità per la gestione delle tematiche Salute e Sicurezza attraverso:
 1. Attribuzione formalizzata del ruolo di Datore di Lavoro (DL) in funzione della struttura organizzativa della Società e del settore di attività produttiva, assicurando la disponibilità delle risorse finanziarie e umane necessarie per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate nonché per il rispetto di tutti gli adempimenti normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
 2. Attribuzione formalizzata di compiti e responsabilità in materia di Salute e Sicurezza alle figure previste dal D.Lgs. 81/08. In particolare, la struttura organizzativa è composta da:
 - Dirigenti e Preposti, che hanno la responsabilità di assolvere ai compiti ad essi attribuiti dalla normativa vigente con particolare riferimento all'attività di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza;
 - Servizio di Prevenzione e Protezione composto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed eventualmente da Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP);
 - Medico Competente (MC), nominato dal Datore di Lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria ed adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente;
 - Incaricati della gestione delle emergenze (antincendio e primo soccorso).

Inoltre è prevista l'elezione da parte dei lavoratori dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Infine, qualora il Datore di Lavoro intenda istituire un sistema formalizzato di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza, tali deleghe di funzioni dovranno essere predisposte secondo i principi di elaborazione giurisprudenziale e conferite tramite procura notarile al/ai soggetto/i che il Datore di Lavoro identifica come suo/suoi Delegato/i.

- *Individuazione e valutazione dei rischi (Std 4):* Esistenza del Documento di Valutazione dei Rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori condotta sotto la responsabilità, non delegabile, del Datore di Lavoro (DL) in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente e il Rappresentante dei Lavoratori.
Il Documento di Valutazione dei Rischi, aggiornato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- identificazione dei pericoli (pericoli ordinari o generici, ergonomici, specifici, di processo e organizzativi e una individuazione di aree omogenee in termini di pericolo all'interno dell'azienda);
 - individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori;
 - valutazione di tutti i rischi connessi con gli aspetti di salute e sicurezza identificati in funzione dei processi e delle mansioni;
 - esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa e prescrizioni vigenti;
 - identificazione di misure idonee per prevenire, ove applicabile, eliminare o comunque ridurre al minimo i rischi valutati (misure di tipo strutturale, procedurale e organizzativo quali ad esempio: procedure, istruzioni di lavoro in sicurezza, DPI);
 - il censimento e la caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e macchine presenti;
 - individuazione delle scadenze, delle responsabilità e delle disponibilità delle risorse (finanziarie, umane, logistiche, di equipaggiamento) necessarie per l'attuazione delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza (es. Piano di Miglioramento).
- *Gestione delle emergenze (Std 5):* Esistenza di un documento aziendale (es. Piano di emergenza) per la gestione delle emergenze che contenga almeno le seguenti informazioni:
- l'individuazione delle misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza;
 - l'indicazione sulle modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;
 - le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso;
 - l'individuazione dei provvedimenti per evitare rischi per la salute della popolazione o deterioramento dell'ambiente esterno;
 - indicazioni sulle modalità di informazione ai lavoratori sulle norme di comportamento da attuarsi in caso di incendio;
 - indicazioni sulle modalità e sulla tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza.
- *Gestione degli asset aziendali e dei presidi antincendio (Std 6):* Esistenza di un documento aziendale che definisca misure necessarie per la prevenzione incendi e che disciplini le attività di manutenzione/ispezione degli asset aziendali e dei presidi antincendio affinché ne sia sempre garantita l'adeguatezza. In particolare tale documento contiene:
- ruoli e responsabilità relative alle attività di acquisizione e mantenimento di tutte le certificazioni e autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività della Società in riferimento alla prevenzione incendi (es. CPI, certificati/autorizzazioni legati alla struttura e ai luoghi di lavoro);

- ruoli, responsabilità e modalità relative alla tenuta e controllo dei presidi antincendio e alla registrazione (Registro Antincendio) delle attività di manutenzione e ispezione di tali presidi tramite personale qualificato e idoneo (in conformità ai requisiti normativi applicabili);
 - ruoli, responsabilità relative alla pianificazione, effettuazione e verifica delle attività di ispezione degli asset aziendali e manutenzione tramite personale qualificato.
- *Informazione e formazione (Std 7)*: Esistenza di un documento aziendale che regolamenti il processo di informazione e formazione in materia di Salute e Sicurezza nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in termini di periodicità, contenuti e modalità di erogazione.
- In particolare tale documento definisce ruoli, responsabilità e modalità per:
- identificare i fabbisogni formativi per ciascun lavoratore affinché sia garantita una conoscenza adeguata e sufficiente in materia di salute e sicurezza in funzione della mansione, del ruolo (dirigenti, preposti, lavoratori) e degli incarichi specifici (Addetti squadre emergenza, ASPP, RSPP, RLS);
 - pianificare, erogare e registrare l'attività di informazione e formazione in materia di salute e sicurezza a tutti i lavoratori.
- *Rapporti con fornitori e contrattisti (Std 8)*: Esistenza di un documento aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità di:
- qualifica dei fornitori e contrattisti in base alla verifica dell'idoneità tecnico professionale;
 - effettuazione delle attività di informazione e coordinamento riguardo l'insieme delle norme e prescrizioni che un'impresa appaltatrice aggiudicataria di un ordine deve conoscere ed impegnarsi a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti;
 - predisposizione di un documento di valutazione dei rischi che indichi le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti all'interferenza tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di un'opera;
 - verifica sull'operato svolto da terzi presso le sedi della Società affinché siano rispettate le normative in materia di salute e sicurezza.

Esistenza di clausole contrattuali standard riguardanti le questioni relative al rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza e dei relativi costi nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto.

3.1.3. Controllo e azioni correttive

Per le attività di controllo e azioni correttive sono stabiliti i seguenti *standard* di controllo:

- *Misura e monitoraggio delle prestazioni (Std 9)*: Esistenza di un documento aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio (anche attraverso l'uso di indicatori) per:

- i dati riguardanti la sorveglianza sanitaria;
 - i dati riguardanti la gestione della sicurezza degli impianti (es. impianto termico, elettrico, messa a terra condizionamento);
 - i dati relativi ad infortuni, incidenti e situazioni pericolose;
 - i dati relativi alle situazioni non conformi, alle azioni poste in essere per correggere ed eliminare le anomalie e alla valutazione di efficacia di tali azioni.
- *Conduzione di verifiche periodiche (Std 10)*: Esistenza di un documento aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità di esecuzione e registrazione delle attività di verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza. L'attività di verifica periodica deve comprendere almeno:
- il monitoraggio periodico, a cura del RSPP e/o del Delegato del Datore di Lavoro (ove presente), del mantenimento delle misure di prevenzione e protezione adottate al fine di valutarne l'efficacia;
 - i sopralluoghi del Medico Competente in azienda ed elaborazione della reportistica.

Il documento inoltre definisce le modalità di individuazione e l'applicazione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda o dalla normativa e prescrizioni applicabili.

- *Reporting verso l'OdV (Std 11)*: Esistenza di un documento aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità operative delle attività di reporting periodico verso l'Organismo di Vigilanza (OdV) e che garantisca la tracciabilità e la disponibilità dei dati relativi alle attività inerenti alla gestione delle tematiche di salute e sicurezza.

3.1.4. Riesame

Per le attività di riesame è stabilito il seguente *standard* di controllo:

- *Riunioni periodiche (Std 12)*: Esistenza di un documento aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità di conduzione e registrazione di una riunione annuale (ex. Art. 35 D.L.gs 81/08) allo scopo di riesaminare l'efficacia della gestione degli aspetti di salute e sicurezza e di informare periodicamente il DL e al contempo i lavoratori, per il tramite del RLS, sulle tematiche di salute e sicurezza. A questa riunione partecipa l'Alta Direzione e tutte le figure competenti in materia di salute e sicurezza (Datore di Lavoro, RSPP, ASPP, Medico Competente, RLS).

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Metamer S.r.l.



PARTE SPECIALE F
Reati Informatici e Trattamento Illecito dei Dati

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001.....	3
2. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001.....	9
3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	10
3.1 <i>STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI.....</i>	<i>10</i>
3.1.1 <i>Gestione dei sistemi informativi e della sicurezza informatica</i>	<i>10</i>

1. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

L'art. 24-bis - (**Delitti informatici e trattamento illecito di dati**) del Decreto prevede:

- “1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote;*
- 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote;*
- 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote;*
- 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”.*

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 24-bis del Decreto annovera le fattispecie di seguito indicate.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615 ter C.P.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o

comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater Codice Penale)

Ai sensi dell'art. 615-quater Codice Penale:

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-quater.

Diffusione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies Codice Penale)

L'art. 615-quinquies Codice Penale dispone che:

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater C.P.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di

operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies Codice Penale)

In base all'art. 617-quinquies Codice Penale:

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis C.P.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre una o più delle circostanze di cui al numero 1 del secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter C.P.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione, o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art.635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 quater C.P.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies C.P.)

Se il fatto di cui all'art.635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies C.P.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Documenti informatici (art. 491 bis C.P.)

Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applica le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Articolo 617bis

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche

Testo in vigore dal 17 luglio 2024

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti o parti di apparati o di strumenti idonei a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche tra altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni

Articolo 617sexies

Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche

Testo in vigore dal 17 luglio 2024

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Articolo 623quater

Circostanze attenuanti

Testo in vigore dal 17 luglio 2024

Le pene comminate per i delitti di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 617-quater, 617-quinquies e 617-sexies sono diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

Le pene comminate per i delitti di cui al primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi.

Non si applica il divieto di cui all'articolo 69, quarto comma.

Articolo 629, terzo comma, c.p.

Estorsione

Testo in vigore dal 17 luglio 2024

Commi 1 e 2: Omissis

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità

Articolo 635quater.1

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Testo in vigore dal 17 luglio 2024

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo

a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 - ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma

Articolo 639ter

Circostanze attenuanti

Testo in vigore dal 17 luglio 2024

Le pene comminate per i delitti di cui agli articoli 629, terzo comma, 635-ter, 635-quater.1 e 635-quinquies sono diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

Le pene comminate per i delitti di cui al primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi.

Non si applica il divieto di cui all'articolo 69, quarto comma.

2. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

L’art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L’analisi dei processi aziendali, ha permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui all’art. 24-*bis* del Decreto, l’attività “sensibile” di Metamer S.r.l., di seguito riportata:

- 1) Gestione dei sistemi informativi e della sicurezza informatica:** riguarda le attività di gestione dei profili utente e del processo di autenticazione, gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio, protezione della postazione di lavoro, gestione degli accessi da e verso l’esterno, la gestione e protezione delle reti e degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione nonché la sicurezza fisica (cablaggi, dispositivi di rete, ecc.).
- 2) Utilizzo dei Software**
- 3) Attuazione e Monitoraggio delle azioni di compliance al GDPR n. 679/2016**
- 4) Attuazione e Monitoraggio delle azioni di compliance alla Direttiva NIS 2**

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

- a) degli *standard* di controllo generali;
- b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico;
- c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna;
- d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità delle singole Funzioni interessate segnalare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per le quali sono individuati.

3.1 Standard di controllo specifici

Gli *standard* di controllo specifici, definiti per le singole attività sensibili individuate sono quelli di seguito descritti:

3.1.1 Gestione dei sistemi informativi e della sicurezza informatica

L'attività sensibile in esame viene svolta secondo i seguenti *standard* di controllo specifici:

- *Riservatezza*: lo *standard* prevede la garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione / conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla.
- *Integrità*: lo *standard* prevede la garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati.
- *Disponibilità*: lo *standard* prevede la garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.
- *Norme di comportamento*: lo *standard* prevede che il personale di Metamer S.r.l. sia tenuto a:
 - utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio;
 - evitare di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o

materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso nonché applicazioni / software che non siano state preventivamente approvate dai soggetti competenti o la cui provenienza sia dubbia;

- evitare di trasferire all'esterno della Società e/o trasmettere files, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Società stessa, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile;
- evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (famigliari, amici, etc...);
- astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
- salvaguardare la riservatezza dei dati trattati, prestando particolare attenzione ai dati condivisi e alle eventuali copie cartacee dei dati elettronici, rimuovendo immediatamente i dati una volta cessata la necessità operativa;
- evitare di mettere in condivisione su aree comuni o comunque far circolare internamente, mediante qualsiasi strumento informatico, hardware e cartaceo, documenti e informazioni non pertinenti con le mansioni / attività professionali sia del destinatario che del mittente;
- evitare l'utilizzo di passwords di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del Responsabile Gestione Software; qualora l'utente venisse a conoscenza della password di altro utente, è tenuto a darne immediata notizia ai soggetti competenti;
- utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
- rispettare gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
- impiegare sulle apparecchiature della Società solo prodotti ufficialmente acquisiti dalla Società stessa;
- astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
- astenersi dall'alterare le configurazioni impostate sulle apparecchiature informatiche senza la preventiva autorizzazione del Responsabile Gestione Software;
- osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni della Società;
- evitare la memorizzazione dei documenti aziendali su supporti non autorizzati (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo memorie mobili, chiavette USB, etc.);
- evitare il download di qualsiasi tipo di software prelevato da siti internet, se non espressamente autorizzato dal Responsabile della Funzione Gestione Software.

Le norme di comportamento sopra riportate vengono distribuite al personale al momento dell'assunzione ed in occasione ogni modifica.

- *Divieti:* Lo *standard* impone ai dipendenti di Metamer S.r.l. il divieto di:
 - alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
 - rimuovere i contrassegni identificativi presenti sulle apparecchiature informatiche;
 - accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
 - utilizzare la posta elettronica di altri utenti per l'invio di comunicazioni a proprio nome o in nome di questi, salvo espressa autorizzazione dei medesimi;
 - detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
 - accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e /o cancellare dati e/o informazioni;
 - svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
 - installare e utilizzare strumenti software e/o hardware atti ad intercettare conversazioni (in qualsiasi forma, telefonica, sms, e-mail, etc.) e falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici aziendali;
 - distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

- *Contratti:* lo *standard* prevede che in caso di affidamento, in tutto o in parte, dell'attività sensibile in oggetto a soggetti terzi, in virtù di appositi contratti di servizio occorre che in essi sia prevista, fra le altre:
 - la sottoscrizione di una dichiarazione con cui i terzi attestino di conoscere e si obblighino a rispettare, nell'espletamento delle attività per conto di Metamer S.r.l., i principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo ex. D.lgs. 231/01;
 - l'obbligo da parte della società che presta il servizio di garantire la veridicità e completezza della documentazione o delle informazioni comunicate alla società beneficiaria;
 - la facoltà in capo a Metamer S.r.l. di risolvere i contratti in questione in caso di violazione di tali obblighi.

La società adotta un regolamento che disciplina l'uso degli strumenti elettronici ed informatici, inclusa la posta elettronica, da parte dei dipendenti nonché i monitoraggi dei traffici telematici per la prevenzione dell'uso improprio della rete aziendale, e gli accessi sugli ambienti informativi

da parte del datore di lavoro. Il personale deve utilizzare i computer e gli strumenti informatici messi a disposizione dalla Società esclusivamente per fini aziendali, conformemente al regolamento per l'uso degli strumenti informativi e tecnologici; di conseguenza, la Società si riserva il diritto di verificare il contenuto dei computer nonché il corretto utilizzo degli strumenti informatici nel rispetto delle procedure aziendali, nel rispetto dei principi in materia di controlli difensivi.

Direttiva NIS 2

In attuazione delle disposizioni di cui al d.l.vo n. 138/2024 la società dà corso ai seguenti principali step operativi:

1. Registrazione sul portale dell' Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza;
2. Redigere un documento di cyber security che disciplini gli ambiti e le misure di sicurezza di cyber security da adottare, mappatura rischi, valutazione gravità e impatto, definire misure organizzative, tecniche e informatiche per garantire la resilienza di sistema;
3. Misure minime inderogabili: politica analisi rischi sicurezza, analisi incidenti, policy sulla discontinuità, sicurezza catena approvvigionamento, sicurezza acquisizione e manutenzione sistemi informativi di rete, meccanismi di monitoraggio sull'idoneità e funzionamento delle misure (kpi), prevedere uso crittografia e cifratura, politiche controllo accesso beni e uso di autenticazione a più fattori
4. Individuare le funzioni preposte all'attuazione delle stesse
5. Individuare le funzioni deputate alle verifiche
6. Definire tempi e modalità di notifica delle eventuali violazioni da notificare all'ente pubblico preposto
7. Definire la formazione/informazione del personale interessato
8. Definire le modalità di registrazione delle attività
9. Definire le sanzioni per chi ometta di ottemperare alle prescrizioni del documento organizzativo interno
10. Valutare la nomina di un CISO.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO

Metamer S.r.l.



PARTE SPECIALE G
Reati di Ricettazione, riciclaggio e Impiego di
denaro, autoriciclaggio, beni o utilità di
provenienza illecita, reati tributari

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1.	LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001	3
2.	LE ATTIVITA' SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001	12
3.	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	14
3.1	STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	14
3.1.1	<i>Gestione delle risorse finanziarie</i>	<i>14</i>
3.1.2	<i>Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze</i>	<i>15</i>
3.1.3	<i>Principi generali di comportamento per la prevenzione dei reati tributari.....</i>	<i>15</i>

1. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati previsti dall'art. 25-octies del Decreto (*Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*).

Il D.Lgs. 231/2001 è stato modificato dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 195, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta contro il riciclaggio mediante il diritto penale*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021 – Supplemento Ordinario n. 41, efficace a partire dal 15 dicembre 2021 (di seguito, il "**D.Lgs. n. 195/2021**").

Il D.Lgs. n. 195/2021 ha recepito e dato attuazione nell'ordinamento italiano alla Direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale¹, la quale ha inteso attuare una sostanziale armonizzazione tra i diversi Stati membri in punto tipizzazione e trattamento sanzionatorio delle diverse fattispecie rientranti nella vasta area di interesse del riciclaggio.

La Direttiva si riferisce, infatti, a tutta la fenomenologia relativa all'acquisto, detenzione, utilizzazione, occultamento, dissimulazione, conversione e trasferimento dei proventi delle attività criminose, anche ove si tratti di condotte poste in essere dagli autori dei fatti di reato da cui tali proventi provengono o che da soggetti che hanno anche solo partecipato ai reati.

Il riferimento è, dunque, a condotte già previste dal Codice Penale, ovvero agli artt. 648 ("ricettazione"), 648-*bis* ("riciclaggio"), 648-*ter* ("impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita") e 648-*ter.1* ("autoriciclaggio").

A seguito del recepimento della Direttiva (UE) 2018/1673, le fattispecie sopra menzionate sono state, dunque, oggetto di limitati interventi strutturali "*di dettaglio, volti a estendere il campo di applicazione di alcune norme nazionali già esistenti*"². In particolare, si è provveduto a:

¹ Il nuovo D.Lgs. n. 195/2021 viene a completare, per quanto attiene al riciclaggio, la disciplina prevista dalla Direttiva (UE) 2017/1371 (cd. Direttiva PIF) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 per la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale e dal relativo Decreto Legislativo di attuazione n. 75 del 14 luglio 2020.

² Cfr. la relazione illustrativa al D.Lgs. n. 195/2021, p. 4 (consultabile al seguente link <https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2021/12/Relazione-illustrativa.pdf>).

PARTE SPECIALE G
REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI
DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

- ampliare i reati presupposto dei delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, ricomprendendo, per la prima volta, anche le contravvenzioni (purché punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi) e introducendo, per tali ipotesi, nuove e autonome previsioni incriminatrici con specifiche cornici edittali, rendendole nuove e autonome previsioni incriminatrici;
- ampliare i reati presupposto dei delitti di riciclaggio e autoriciclaggio, ricomprendendo tutti i delitti colposi;
- introdurre una nuova ipotesi di ricettazione aggravata;
- rimodulare le cornici edittali della ricettazione affievolita o attenuata *ex art. 648, comma 2, Codice Penale*;
- modificare la circostanza attenuante già esistente per l'autoriciclaggio di cui al precedente comma 2 dell'art. 648-ter.1 Codice Penale;
- applicare la clausola di estensione della punibilità del reato di cui all'ultimo comma dell'art. 648 Codice Penale ("*ricettazione*", applicabile al caso in cui l'autore del reato presupposto sia non imputabile o non punibile o manchi una condizione di procedibilità in relazione ad esso) a tutti i nuovi reati presupposto delle fattispecie sopra richiamate;
- estendere le norme sulla giurisdizione italiana alle fattispecie di ricettazione e autoriciclaggio commesse all'estero dal cittadino italiano, eliminando la relativa condizione di procedibilità (ossia la richiesta del Ministero della Giustizia)³.

La responsabilità degli enti può, dunque, configurarsi in un numero maggiore di casi, posto che l'integrazione dei reati presupposto sopra indicati di cui agli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 Codice Penale da parte dei soggetti apicali o subordinati collegati agli enti da rapporti qualificati (come previsto dall'art. 5 D.Lgs. 231/2001) potrà derivare non solo dalla commissione di delitti puniti a titolo doloso, ma anche dalla commissione di delitti punibili a titolo colposo e di contravvenzioni. Ai fini della integrazione della responsabilità amministrativa degli enti resta, peraltro, ferma la necessaria sussistenza degli ulteriori criteri previsti dal legislatore per attribuire l'illecito all'ente e riguardanti la commissione dell'illecito nell'interesse o a vantaggio della persona giuridica. L'interesse o il vantaggio caratterizzanti la condotta del soggetto agente continuano ad essere riferiti esclusivamente al reato presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001, ossia, nell'ambito qui di interesse, alle sole fattispecie di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio e non ai reati sottostanti che generano l'integrazione di tali fattispecie.

³ In forza di quanto previsto dal nuovo art. 9, comma 4, Codice Penale. In particolare, il D.Lgs. n. 195/2021 estende i casi di radicamento della giurisdizione italiana aggiungendo al comma 4 dell'art. 9 Codice Penale gli art. 648 e 648-ter.1 Codice Penale fra i reati commessi all'estero da parte del cittadino italiano per i quali (ferma restando la condizione della presenza del cittadino nel territorio dello Stato) ai fini della procedibilità nell'ordinamento italiano non è necessaria la richiesta del Ministro della Giustizia. Si è così proceduto a parificare il regime di procedibilità previsto per i reati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter Codice Penale, i quali, in forza dei limiti edittali, rientrano già fra i reati per i quali non è prevista tale condizione di procedibilità.

Ricettazione (articolo 648 Codice Penale)

Ai sensi dell'art. 648 Codice Penale:

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Il reato di ricettazione è stato ampliato, nella sua portata applicativa, prevedendo, al secondo comma, la punibilità dello stesso anche ove il fatto riguardi cose di provenienza illecita derivanti da contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

È stata, inoltre, introdotta una specifica ipotesi di aggravante ad effetto comune per il caso di commissione del fatto di reato nell'esercizio di una qualsiasi attività professionale⁴ (come già previsto per le fattispecie di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio).

Sul piano sanzionatorio, è stata rimodulata la cornice edittale della ricettazione affievolita o attenuata ex art. 648, comma 2, Codice Penale, in quanto derivante da un fatto di particolare tenuità, distinguendola a seconda che il reato presupposto sia un delitto o una contravvenzione.

L'ultimo comma dell'art. 648 Codice Penale estende la punibilità “*anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto*”.

Riciclaggio (articolo 648-bis Codice Penale)

Ai sensi dell'art. 648-bis Codice Penale:

⁴ Il riferimento è a qualunque attività economica o finanziaria diretta a creare nuovi beni e servizi o allo scambio e alla distribuzione di beni di consumo, non soltanto alle attività per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione ad un particolare albo o una speciale abilitazione, come indicato dalla giurisprudenza maggioritaria.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

L'art. 648-bis Codice Penale sanziona chiunque “fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa”⁵.

Lo scopo dell'incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai “depurati” e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite. In tal modo, la norma incriminatrice persegue anche un ulteriore obiettivo-finale, vale a dire scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere frapposte alla possibilità di sfruttarne i proventi.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter Codice Penale)

L'art. 648-ter Codice Penale prevede che:

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è della reclusione da due a sei anni della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda danaro o cose provenienti da una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

L'art. 648-ter sanziona la condotta di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o

⁵ Il Decreto Legislativo n. 231/2007 contiene una nozione di riciclaggio più ampia rispetto a quella desumibile dalla norma penalistica. L'art. 2 del citato decreto stabilisce, infatti, al comma 4, che “s'intende per riciclaggio: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c), l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione”. Prosegue, al comma 5, prevedendo che “il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono fuori dai confini nazionali”. Infine, stabilisce al medesimo comma 5 che “la conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al comma 4, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive”.

altre utilità provenienti da delitto o da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

L'inserimento nel codice del delitto in esame nasce dal rilievo che i profitti della criminalità organizzata debbono essere contrastati tenendo conto di una duplice prospettiva: mentre in un primo momento occorre impedire che il c.d. "denaro sporco", frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in un secondo momento è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego⁶.

La condotta, espressa dall'inciso "impiega in attività economiche o finanziarie", consente due rilievi. Da un lato il riferimento specifico alle attività finanziarie intende con evidenza coinvolgere la vasta cerchia di intermediari, bancari e non, i quali operano in questo campo. D'altro lato tale coinvolgimento, a titolo di concorso nel reato, è favorito dal verbo "impiegare" la cui accezione è per certo più ampia rispetto al termine "investire", che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, ed esprime il significato di "usare comunque"⁷.

Il richiamo al concetto di "attività" per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente di escludere la funzione meramente professionale (sanitaria, educativa, ecc.), dove ha assoluta prevalenza l'aspetto intellettuale (es.: costituzione di uno studio medico); non naturalmente quando essa si accompagna a una struttura di tipo imprenditoriale (per esempio il denaro di illecita provenienza è impiegato nella costruzione e attrezzatura di una clinica privata). Esclusi i profili sic et simpliciter professionali, è opportuno porre in rilievo che il termine in esame consente del pari di non comprendere nella sfera di operatività della norma gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico. Inoltre la funzione integrativa e, per così dire residuale dell'illecito in esame emerge dal rilievo che esso resta escluso, oltretutto, come indicato nel caso di concorso nei reati presupposti, altresì quando risultino realizzate le ipotesi criminose degli artt. 648 e 648-bis Codice Penale⁸.

Il D.Lgs. n. 195/2021 è intervenuto anche con riguardo al reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ove non risulta più rilevante la natura dolosa o colposa del reato presupposto, potendo il reato essere integrato anche ove il fatto riguardi beni illeciti provenienti da contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale e trova applicazione l'ultimo comma dell'art. 648 Codice Penale. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Autoriciclaggio (articolo 648-ter.1 Codice Penale)⁹

Ai sensi dell'art. 648-ter.1 Codice Penale:

⁶ Si veda Antolisei, Manuale di diritto penale, Parte Speciale I, 2008.

⁷ Si veda Antolisei, op. cit.

⁸ Si veda Antolisei, op. cit.

⁹ Si vedano Mucciarelli, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2015; Troyer e Cavallini, *La "clessidra" del riciclaggio ed il privilegio di self-laundering: note sparse a margine di ricorrenti furori del legislatore*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2014; Pansarella e Petrillo, *L'impatto del nuovo reato di autoriciclaggio sul modello organizzativo 231*, in *Rivista 231*, 2015; Troyer e Cavallini, *Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all'ombra del "vicino ingombrante"*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2015; Jannone, *Autoriciclaggio: responsabilità 231 ma non per tutti*, in *Rivista 231*, 2015; Razzante, *Il contrasto dell'autoriciclaggio e i modelli organizzativi*, in *Rivista 231*, 2015.

PARTE SPECIALE G
REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI
DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno e nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Il reato di autoriciclaggio è stato introdotto nel codice penale dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186.

Il primo comma punisce, con la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 “*chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa*”.

Anche il reato di autoriciclaggio è ora punibile ove il fatto riguardi cose di provenienza illecita derivanti da contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Presupposto integrativo della fattispecie di autoriciclaggio può, inoltre, essere anche la commissione o il concorso nella commissione di delitti colposi e il conseguente impiego delle cose provenienti dalla commissione di tali delitti, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

È stata modificata la circostanza attenuante già esistente (comma 3) per il caso di beni provenienti da delitto punito con pena inferiore nel massimo a cinque anni, trasformandola da indipendente ad effetto comune.

Se si tratta di delitti commessi avvalendosi delle condizioni e delle finalità previste dall'art. 416-bis Codice Penale¹⁰ (associazione di tipo mafioso), ovvero allo scopo di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso previste dallo stesso articolo, la pena è quella base, prevista dal primo comma, a prescindere dalla cornice edittale del delitto fonte.

Ai sensi del quarto comma della disposizione: *“Fuori dai casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale”*.

Tale condizione di non punibilità, oltre a contribuire a definire in negativo il fatto tipico del reato, ha l'effetto di escludere dall'ambito del penalmente rilevante tutte quelle condotte finalizzate a forme di sfruttamento “personale” dei proventi illeciti del delitto “fonte”. Tra queste, potrebbero essere ricomprese anche, sulla scorta di un'interpretazione estensiva della norma in parola, anche quelle situazioni di confine in cui il godimento finale, a cui l'autore della condotta aspira, non si realizzi immediatamente ma a seguito dell'intervento di terzi (ad esempio, mediante l'intermediazione di un altro soggetto o di un ente). È opportuno, comunque, segnalare che, secondo un approccio ermeneutico più restrittivo, tali situazioni integrano il reato di autoriciclaggio, giacché l'intermediazione di un soggetto terzo implicherebbe in ogni caso una sostituzione o altra attività rilevante da parte dell'autore del delitto fonte.

Il sesto comma prevede un aumento di pena per il caso in cui i fatti di autoriciclaggio siano commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di un'altra attività professionale. L'inclusione, tra le condizioni che determinano l'applicazione dell'aggravante, delle attività bancarie e finanziarie, non contemplate nelle connesse fattispecie del riciclaggio e dell'impiego di denaro, esprime la volontà del legislatore di sanzionare, in modo più severo, le condotte di coloro che, per commettere il reato, si avvalgono di strutture istituzionali, spesso indispensabili per la realizzazione del disegno criminoso. L'attività degli intermediari finanziari assume particolare rilievo in relazione alla commissione di reati tributari e societari nonché di abusi di mercato.

Ai sensi del settimo comma, si dà luogo ad una riduzione di pena, fino alla metà, per chi, dopo aver commesso il reato, si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori ovvero per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

In virtù del rinvio operato dal comma 8 all'ultimo comma dell'art. 648 Codice Penale, la punibilità non è esclusa per i concorrenti nel reato qualora l'autore del delitto fonte sia non imputabile o non punibile ovvero manchi una condizione di procedibilità in ordine a tale delitto.

Nelle intenzioni del legislatore, il reato di autoriciclaggio, oltre a svolgere una funzione deterrente, ha lo scopo di contrastare e reprimere il reimpiego dei proventi di un delitto da parte dell'autore dello stesso.

¹⁰ A titolo esemplificativo, le condizioni per la commissione del reato ai sensi dell'art. 416-bis sono l'avvalersi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo o la condizione di assoggettamento e di omertà derivante dalla commissione dei predetti delitti. Sempre a titolo esemplificativo, le finalità sono rappresentate dall'acquisizione in modo diretto o indiretto della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici per la realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.

Del resto, ciò che caratterizza e distingue il reato in esame dalle analoghe fattispecie di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* Codice Penale è l'identità soggettiva tra l'autore del delitto dal quale provengono il denaro, i beni o le altre utilità e l'autore dell'autoriciclaggio.

Le condotte incriminate, invece, risultano pressoché identiche. L'autoriciclaggio può essere realizzato mediante impiego, sostituzione e trasferimento. La tipizzazione delle condotte punibili è altresì precisata dalla clausola modale, prevista sempre al comma 1, ai sensi della quale le condotte poste in essere devono essere realizzate in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni. Ne consegue che la determinazione delle condotte punibili viene circoscritta a quei comportamenti che, seppur non necessariamente artificiosi in sé (integrativi, cioè, di estremi riconducibili alla realizzazione di "artifici e raggiri"), esprimono un contenuto decettivo, capace cioè di rendere obiettivamente difficoltosa l'identificazione della provenienza delittuosa del bene o anche solo di ritardarne significativamente l'identificazione stessa.

Esempi

Dato il presupposto dell'esistenza di un soggetto terzo che abbia la disponibilità di una somma di denaro provento di delitto e che stringa un accordo con la società al fine di riciclarlo:

- la Società acquista fittiziamente ovvero a prezzo maggiorato beni o servizi dal soggetto terzo, il quale dopo aver ricevuto il relativo pagamento restituisce alla Società l'intera somma o parte di essa aggiungendovi una "commissione" (prezzo del riciclaggio): in tal modo il soggetto terzo riesce a far figurare verso l'esterno la disponibilità di una somma di denaro di origine lecita che invece proviene da delitto e la cui effettiva origine è stata schermata;
- la Società richiede una consulenza fittizia ad un professionista, titolare in prima persona o quale prestanome di una somma di provenienza illecita, cui eroga la parcella per la prestazione mai eseguita; il professionista a sua volta restituisce alla società in modo occulto tale denaro ed utilizza una corrispondente somma di origine delittuosa;
- la società delibera un aumento di capitale per lavare il conferimento in danaro riveniente da un precedente delitto non colposo commesso dal soggetto conferente

REATI TRIBUTARI

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

- **Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]**

Art. 4 D.L.vo n. 74/2000 – DICHIARAZIONE INFEDELE

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- 1. a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000;*
- 2. b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.*

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Art. 5 D.L.vo n. 74/2000 – OMESSA DICHIARAZIONE

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Art. 10quater D.L.vo n. 74/200 -INDEBITA COMPENSAZIONE

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Art. 25 comma 1bis D.L.vo n. 231/01:

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

Rapporti con il consulente (specie per le ipotesi di apposizione dei visti di conformità ai sensi del D.L.vo n. 241/97 e DM 164/99)
(circostanza aggravante disciplinata dal comma 3 dell'art. 13-bis del D.Lgs. n. 74/2000)

Ogni documento inerente le segnalazioni da parte degli organi competenti sul mantenimento nel tempo di adeguati presidi volti a prevenire la crisi di impresa nell'ottica dell'art. 2086 c.c. e del D.Lv.o n. 14/2019

2. LE ATTIVITA' SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

RICICLAGGIO; RICETTAZIONE, AUTORICICLAGGIO, IMPIEGHI DI UTILITÀ'

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le attività "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-octies del D. lgs. n. 231/2001.

- 1) Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze:** si tratta delle attività relative alla selezione e gestione del processo di acquisto relativamente sia agli acquisti di materie prime (es. energia elettrica e gas) ovvero a prodotti e servizi funzionali al core business della Società (es. servizi IT, acquisto di servizi di imballaggio, imbustamento e spedizione delle fatture, pulizie, formazione, consulenza o di beni come la cancelleria).
- 2) Gestione delle risorse finanziarie:** si tratta delle attività relative alla gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita, sui conti correnti, e delle riconciliazioni bancarie.

REATI TRIBUTARI

- 1) Gestione dei flussi finanziari, Gestione delle dichiarazioni fiscali, Gestione delle fatturazioni, Ricerca, selezione e qualifica dei fornitori (acquisti) , Gestione acquisti beni e servizi (acquisti), Cessione e dismissione dei cespiti (operazioni straordinarie), Gestione adempimenti e fiscali (Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti d'imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere, anche con il supporto di consulenti esterni; Gestione delle attività correlate a visite ispettive e/o accertamenti dell'Amministrazione Finanziaria), gestione delle accise

ESEMPI

- la Società, fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe indicare in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi inferiori a quelli effettivi (superando le soglie di punibilità previste), compiendo operazioni oggettivamente o soggettivamente simulate ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria. In particolare, la Società potrebbe indicare in un contratto/offerta un prezzo inferiore rispetto a quello realmente pattuito con il cliente e che poi verrà incassato. A titolo esemplificativo, potrebbe: (i) incassare a titolo di acconto una parte del prezzo, mediante mezzi di pagamento non tracciati, senza emettere fattura; (ii) indicare nel contratto un prezzo inferiore rispetto a quello concordato con l'acquirente (prezzo che sarà poi pagato mediante modalità tracciabili); (iii) emettere fattura esclusivamente per l'importo tracciato con conseguente evasione dell'importo pagato a titolo di acconto e non fatturato;
- la Società, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe emettere o rilasciare fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio ai fini fiscali) per operazioni inesistenti. A titolo esemplificativo, l'interesse e/o il vantaggio per la Società potrebbe essere: (i) ricevere da parte del terzo una somma di denaro in contante (non tracciabile) non inferiore all'importo delle imposte che la Società dovrà versare all'Erario, consentendo alla Società di creare fondi extracontabili; (ii) essere preferita, da parte del terzo, per future attività di *business* congiunte altamente remunerative; (iii) la promessa che il terzo non partecipi ad una gara d'appalto alla quale la Società è interessata. Il medesimo schema evasivo si realizzerebbe anche in caso di fatture o altri documenti indicanti un importo superiore rispetto a quello reale;
- la Società, al fine di (i) evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di (ii) consentire l'evasione a terzi, potrebbe occultare o distruggere, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari. Nella prima ipotesi, l'interesse e/o il vantaggio per la Società risiederebbero nell'evasione fiscale. Nella seconda ipotesi, invece, potrebbero risiedere: i) nel ricevere da parte del terzo una somma di denaro in contante (non tracciabile) prodromica alla creazione di fondi extracontabili;

- ii) nell'essere preferita, da parte del terzo, per future attività di *business* congiunte altamente remunerative; iii) nella promessa che il terzo non partecipi ad una gara d'appalto alla quale la Società è interessata;
- la Società, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte (per un importo complessivo superiore ad Euro 50.000) e con la finalità di rendere in tutto o in parte inefficace un'eventuale procedura di riscossione coattiva da parte dell'Amministrazione finanziaria, potrebbe alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, sottraendo in tutto o in parte le garanzie patrimoniali alla riscossione coattiva del debito tributario

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

- a) degli *standard* di controllo generali;
- b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico;
- c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna;
- d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità delle singole Direzioni / Funzioni interessate segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche / integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per le quali sono individuati.

3.1 Standard di controllo specifici

Gli *standard* di controllo specifici, definiti per le singole attività sensibili individuate sono quelli di seguito descritti.

3.1.1 Gestione delle risorse finanziarie

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Gestione delle risorse finanziarie*" individuati al paragrafo 3.2.8 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

3.1.2 Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze*" individuati al paragrafo 3.2.10 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

3.1.3 Principi generali di comportamento per la prevenzione dei reati tributari

Si dispongono le seguenti prescrizioni:

- le scritture contabili e fiscali sono tenute e conservate in conformità alle disposizioni tributarie e regolamentari di riferimento;
- ciascun responsabile di funzione verifica che i prezzi dei beni acquistati siano in linea con quelli di mercato;
- il Responsabile amministrativo, in caso di acquisti da nuovo fornitore (non presente nello storico della società), verifica l'esistenza e l'operatività del fornitore mediante estrazione e conservazione di visura camerale al fine di riscontrare il regolare deposito dei bilanci, il fatturato e gli eventuali addetti in seno allo stesso. Verifica inoltre se l'oggetto d'attività del fornitore è coerente con quanto fatturato. Qualsiasi anomalia deve essere immediatamente comunicata all'AD;
- è verificata o monitorata in capo ai consulenti o risorse esterne, l'assenza di conflitti di interesse o situazioni di incompatibilità o inconfiribilità.
- Tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nel presente protocollo è conservata a cura dei responsabili delle funzioni aziendali coinvolte, che dovranno documentarne, se del caso, l'attribuzione ad altri soggetti aziendali della responsabilità della conservazione in originale della documentazione.
- La stessa è, inoltre, messa a disposizione, su richiesta, solo ed esclusivamente ai soggetti autorizzati sulla base delle procedure aziendali e dell'organizzazione interna.
- I documenti prodotti nell'ambito delle attività descritte nel presente protocollo devono essere conservati per il periodo previsto dalle normative vigenti
- Sia favorita la cooperazione / collaborazione con lo studio di consulenza esterno per la gestione degli adempimenti utili al normale decorso delle pratiche fiscali di riferimento, anche ai fini della verifica della sussistenza, della titolarità e della corretta quantificazione dei crediti di imposta portati in compensazione e il rispetto degli eventuali limiti annuali normativamente previsti.

- Siano attuati i precetti di cui al novellato art. 2086 c.c.

Le funzioni preposte

- attenzionano, nei limiti del conoscibile, la fedeltà fiscale dei fornitori delle merci;
- monitorano il funzionamento della struttura di rete e software, specie per ciò che attiene alla garanzia di non perdita dei dati e loro integrità.

Il Collegio Sindacale monitora l'inoltro delle dichiarazioni fiscali ed acquisisce la ricevuta di invio telematico.

Visti di conformità

Posto che l'invio telematico di false dichiarazioni (redditi, Iva etc.) con apposizione di un visto di conformità mendace rilasciato dal professionista o dal CAF abilitato è sintomatico del contributo, del professionista o del CAF abilitati, al compimento alle attività illecite del cliente (v. Corte di cassazione, sentenza 26089/2020), la funzione addetta alla presentazione della dichiarazione (Iva etc.), la società previene il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, nonché l'indebita compensazione di crediti inesistenti, e, a tal fine, il referente aziendale:

- verifica la sussistenza in capo al soggetto titolato dell'iscrizione presso la Direzione Regionale Entrate per il rilascio del visto di conformità;
- verifica che i dati contenuti nel flusso suscettibile di visto di conformità siano veritieri;
- l'amministrazione monitora i volumi dei crediti suscettibili di visto affinché non sfiorino il limite consentito dalla legge;
- acquisisce e conserva le dichiarazioni con le allegate ricevute di trasmissione telematica effettuate per conto della società;
- il collegio sindacale attende ai propri compiti istituzionali e richiede evidenza degli adempimenti afferenti la regolare apposizione dei visti di conformità e sull'utilizzo dei crediti.

TAX Credit

Tutti coloro che operano per la Società devono attenersi ai seguenti principi generali:

- segregazione delle attività tra chi sceglie un fornitore di qualsivoglia prodotto o servizio, chi esegue l'ordine e chi controlla la fattura;
- devono essere scrupolosamente rispettate le disposizioni aziendali e le procedure formalizzate ritenute idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante (ordini/fatture);
- i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, ed essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- ogni operazione relativa alla presente Sezione deve essere adeguatamente registrata e documentabile ex post anche tramite appositi supporti documentali;

- occorre garantire la stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività, con particolare riferimento alle attività che comportano la gestione di fatture attive o passive.

Tutti i rapporti che involgono attività suscettibile di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate devono essere improntati al massimo rispetto del principio di trasparenza, osservando rigorosamente tutte le norme, le linee guida, le circolari le faq etc. in materia.

Relativamente alla fruizione dei crediti di imposta, sia favorita la definizione del calcolo della spesa agevolabile mediante ricorso a soggetti terzi, specializzati nel settore di riferimento, garantendo la applicazione meticolosa delle specifiche tecniche prescritte dalla normativa di settore sotto la triplice lente dell'ammissibilità, oggettiva e soggettiva, della rendicontazione/esattezza degli importi oggetto di tax credit e delle certificazioni, se richieste, valutando, del caso, la possibilità di formalizzare un interpello preventivo.

Nell'ambito di qualsivoglia ispezione effettuata da parte delle autorità di pubbliche presso la società dovrà essere assicurata la presenza di almeno due soggetti appartenenti alla struttura societaria interessata dall'ispezione, fatte salve situazioni particolari delle quali dovrà essere data espressa e tempestiva comunicazione all'OdV.

Siano inoltre attuati e monitorati gli indicatori rilevanti ai fini degli adeguati assetti

Si intendono vietati:

- il carousel in acquisto e in vendita;
- l'indebita compensazione;
- il rilascio di fatture per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti;
- operazioni sul capitale sociale finalizzate alla creazione di fondi neri (es. riservizzazione del capitale sociale e utilizzo della stessa riserva per il pagamento di penali appositamente disposte in vista del voluto inadempimento contrattuale)
- abuso del diritto per realizzare l'elusione o l'evasione fiscale
- pagamenti di fatture non supportate da idonea documentazione
- manomettere, alterare o distruggere documenti a rilevanza contabile;
- l'uso di documentazione falsa;
- Includere nella contabilità fatture e altri documenti inesistenti a livello oggettivo e/o soggettivo o con un valore superiore a quello reale.
- indicare nelle dichiarazioni (Iva etc.) elementi passivi fittizi;
- agevolare o proporre l'infedele asseverazione da parte dei soggetti abilitati all'apposizione del visto di conformità;
- presentare dichiarazioni non veritiere, esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi e alterati, sottrarre o omettere l'esibizione di documenti veri a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, ovvero crediti di imposta inesistenti o, comunque, non spettanti;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione nella contabilità separata di dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, anche ai fini della contabilità separata;

- indicare o inviare per l'elaborazione o l'inserimento in dette comunicazioni, dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società.
- porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero a creare "contabilità parallele". Una particolare attenzione deve essere dedicata alla stima delle poste contabili: i soggetti che intervengono nel procedimento di stima devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, non discostandosi, senza darne adeguata informazione giustificativa, dai criteri di valutazione normativamente fissati o dai criteri tecnici di valutazione generalmente accettati. Il bilancio, inoltre, deve essere completo sotto il profilo dell'informazione societaria e deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge;
- impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo proprie del revisore;
- determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare;
- abuso del diritto per realizzare l'elusione o l'evasione fiscale;
- pagamenti di fatture non supportate da idonea documentazione;
- attribuire fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, ovvero attribuire fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia;
- alterare i sistemi informativi aziendali al fine di manipolare i dati in essi contenuti;
- effettuare prestazioni in favore di fornitori, consulenti e partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- effettuare prestazioni o rimborsi in favore di dipendenti, collaboratori a qualunque titolo, fornitori, consulenti e partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e nella documentazione fiscale a corredo;
- laddove l'organizzazione sia tenuta a rilasciare dichiarazioni ambientali, rilasciare dichiarazioni ambientali esplicite in merito agli impatti, positivi o negativi, sulle caratteristiche ambientali o sociali di un prodotto, di un servizio o dell'attività dell'impresa stessa, che non siano chiare, specifiche, ambigue e non accurate.

Flussi informativi

- Anomalie o criticità segnalate dall'organo di controllo contabile
- accertamenti in ambito tributario

PARTE SPECIALE G
REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI
DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

- contenziosi di rilevanza fiscale
- eccezioni alle procedure interne deputate alla regolamentazione dei flussi di cassa;
- utilizzo visti di conformità;
- compensazioni fiscali connesse ad attività suscettibili di Tax credit

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Metamer S.r.l.



PARTE SPECIALE H **Delitti di Criminalità Organizzata**

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001.....	3
2. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001	6
3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	7
3.1 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI.....	7
3.1.1 <i>Negoziazione e stipulazione ed esecuzione di contratti, concessioni e convenzioni con controparti considerate a rischio</i>	<i>7</i>
3.1.2 <i>Gestione delle risorse finanziarie.....</i>	<i>7</i>
3.1.3 <i>Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze.....</i>	<i>7</i>

1. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati previsti dal nuovo art. 24-ter (*Delitti di criminalità organizzata*) introdotto nel D.lgs. n. 231/2001 dalla Legge n. 94 del 15 luglio 2009 (art. 2, c. 29).

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il

controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)¹

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per

¹ La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2012, n. 68, ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 630 c.p., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9/10/90 n. 309)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

2. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le attività “sensibili”, nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 24-ter del D. lgs. n. 231/2001:

- 1) Negoziazione e stipulazione ed esecuzione di contratti, concessioni e convenzioni con controparti considerate a rischio:** si tratta delle attività legate alla predisposizione e presentazione dell'offerta, negoziazione, e stipulazione dei contratti di vendita di energia elettrica e gas con controparti considerate a rischio.

- 2) Gestione delle risorse finanziarie:** si tratta delle attività relative alla gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita, con soggetti privati, e delle riconciliazioni bancarie.

- 3) Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze:** si tratta delle attività relative alla selezione e gestione del processo di acquisto relativamente sia agli acquisti di materie prime (es. energia elettrica e gas) ovvero a prodotti e servizi funzionali al core business della Società (es. servizi IT, acquisto di servizi di imballaggio, imbustamento e spedizione delle fatture, pulizie, formazione, consulenza o di beni come la cancelleria).

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

- a) degli *standard* di controllo generali;
- b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico;
- c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna;
- d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità delle singole Direzioni / Funzioni interessate segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche / integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per le quali sono individuati.

3.1 Standard di controllo specifici

Gli *standard* di controllo specifici, definiti per le attività sensibili individuate sono quelli di seguito descritti.

3.1.1 Negoziazione e stipulazione ed esecuzione di contratti, concessioni e convenzioni con controparti considerate a rischio

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti con le amministrazioni aggiudicatrici (amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali, consorzi) per la vendita di energia elettrica e gas, inclusa l'attività di gestione della fatturazione e dei rapporti creditorii*" individuati al paragrafo 3.2.1 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

3.1.2 Gestione delle risorse finanziarie

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Gestione delle risorse finanziarie*" individuati al paragrafo 3.2.8 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

3.1.3 Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze*" individuati al paragrafo 3.2.10 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO**

Metamer S.r.l.



PARTE SPECIALE I
Delitti contro l'industria e il commercio

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001.....	3
2. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001	6
3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI	7
3.1 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	7
3.1.1 Attività di sviluppo commerciale (es. campagne promozionali).....	7
3.1.2 Vendita di energia proveniente da fonti rinnovabili.....	8
3.1.3 Gestione della fatturazione	9

1. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati previsti all'art. 25-bis.1 (*Delitti contro l'industria e il commercio*).

L' Art. 25-bis.1 (**Delitti contro l'industria e il commercio**) del Decreto prevede: *“In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2”.

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474 c.p..

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 c.p. chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

2. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare la seguente attività “sensibile”, nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-bis.1 del D. lgs. n. 231/2001:

1) Attività di sviluppo commerciale (es. campagne promozionali): si tratta delle attività promozionali rivolte prevalentemente alla clientela diffusa (clienti domestici, small business e PMI) appartenenti al mercato dell'energia elettrica e del gas, di definizione ed approvazione delle offerte e inserimento delle stesse a sistema, di attivazione delle promozioni, nonché di gestione della fatturazione.

2) Vendita di energia proveniente da fonti rinnovabili: si tratta delle attività di monitoraggio dei consumi direttamente connessi alla vendita di energia proveniente da fonti rinnovabili al fine di verificarne la corrispondenza con il dato di acquisto.

3) Gestione della fatturazione: si tratta delle attività relative alla fatturazione.

Nella presente parte speciale al paragrafo “*Standard di controllo specifici*”, per ciascuna processo sensibile, vengono riportate le principali fasi e le relative attività di controllo prioritarie, attribuendogli una specifica denominazione.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

- a) degli *standard* di controllo generali;
- b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico;
- c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna;
- d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità delle singole Direzioni / Funzioni interessate segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche / integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per le quali sono individuati.

3.1 Standard di controllo specifici

Gli *standard* di controllo specifici, definiti per le singole attività sensibili individuate sono quelli di seguito descritti:

3.1.1 Attività di sviluppo commerciale (es. campagne promozionali)

L'attività sensibile in esame viene svolta secondo i seguenti *standard* di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo *standard* richiede che la gestione dell'attività in oggetto sia svolto secondo le fasi di seguito descritte:
 - La fase di *Definizione ed approvazione delle offerte e inserimento delle stesse a sistema* prevede che il Responsabile Marketing e Vendite, in condivisione con il Responsabile Supply Chain, definisca le offerte da proporre alle diverse tipologie di clienti e le presenti all'attenzione dell'Amministratore Delegato per l'approvazione. Il Responsabile Tariffe e Prezzi inserisce a sistema le tariffe e i prezzi relativi alle offerte approvate verificandone anche il corretto inserimento (attività di controllo "***Inserimento a sistema delle offerte per campagne promozionali***").
 - La fase di *Attivazione delle promozioni* prevede che l'operatore di sportello, debitamente formato, presenti l'offerta promozionale al cliente che si è recato presso lo sportello fornendo gli opportuni chiarimenti in merito. In caso di sottoscrizione dell'offerta da parte del cliente, l'operatore accede a sistema, richiama e seleziona il profilo tariffario precedentemente inserito (e codificato in modo univoco a sistema) e procede alla stampa del contratto pre-compilato e aggiornato in automatico in base alle tariffe selezionate. L'operatore verifica che il contratto stampato sia quello corrispondente alla promozione richiesta dal cliente (attività di controllo "***Verifica e attivazione delle promozioni***").
 - Per maggiori dettagli sulla fase di *Fatturazione* e sui relativi controlli si veda quanto descritto all'attività sensibile "*Negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti con le amministrazioni aggiudicatrici (amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali, consorzi) per la vendita di energia elettrica e gas, inclusa l'attività di gestione della fatturazione e dei rapporti creditorî*", alla fase "*Gestione della Fatturazione*" individuata al paragrafo 3.2.1 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione".

- *Tracciabilità*: lo *standard* lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente formalizzate e che la documentazione prodotta sia archiviata. In particolare, la documentazione rilevante (es. profili tariffari associati alle promozioni, contratti sottoscritti dai clienti, etc.) sottostante il processo sensibile in esame è archiviata, in versione cartacea e/o elettronica da parte dei Responsabili della Funzione Tariffe e Prezzi e Amministrazione, Finanza e Controllo.

- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le Funzioni coinvolte nelle attività esecutive, di controllo ed autorizzative.
Il processo in esame deve prevedere la separazione dei compiti per le attività:
 - *Esecutive*, tra cui: (i) la definizione delle offerte da proporre ai clienti; (ii) l'inserimento / creazione a sistema del profilo tariffario associato alla promozione (e la conseguente codifica); (iii) il supporto al cliente nell'attivazione dei servizi e nella predisposizione del contratto da far sottoscrivere ai clienti.
 - *Di controllo*, tra cui: (i) la verifica della corrispondenza tra le tariffe riportate sul contratto e quelle previste dalla promozione richiesta dal cliente; (ii) la verifica della corrispondenza tra le tariffe utilizzate in fatturazione e quelle previste dal contratto.
 - *Autorizzative*, tra cui l'approvazione delle offerte commerciali da proporre ai clienti.

- *Procure e poteri autorizzativi*: lo *standard* richiede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal sistema interno di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.

3.1.2 Vendita di energia proveniente da fonti rinnovabili

L'attività sensibile in esame viene svolta secondo i seguenti *standard* di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo *standard* richiede che la gestione dell'attività in oggetto sia svolto secondo le fasi di seguito descritte:
 - La fase di *Rilevazione dei consumi di energia da fonti rinnovabili* prevede che periodicamente il Responsabile della Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo estragga da sistema gestionale i consumi connessi ai contratti direttamente collegabili a quelli afferenti la vendita di energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili. Il Responsabile Fatturazione Attiva, con la collaborazione del Responsabile Supply Chain, effettua poi una verifica di corrispondenza con il dato di acquisto; eventuali differenze vengono analizzate nel dettaglio, anche con un controllo documentale da parte del Responsabile Fatturazione Attiva. Il dato finale viene, quindi, verificato inserito nel report delle competenze energetiche, da parte del Responsabile Fatturazione Attiva (attività di controllo "*Rilevazione dei consumi di energia*").

- La fase di *Richiesta di annullamento delle garanzie di origine* prevede che annualmente, determinato il quantitativo di energia proveniente da fonti rinnovabili che è stato venduto e ottenuta l'autorizzazione del Responsabile Supply Chain, il Responsabile Fatturazione Attiva procede con le attività necessarie alle richieste di annullamento delle garanzie di origine. Il Responsabile Fatturazione Attiva verifica che l'annullamento delle garanzie di origine sia stato effettuato correttamente e, appositamente delegato dall'AD, si occupa di accedere ed inserire nel portale del GME il dato relativo ai certificati annullati.
- *Tracciabilità*: lo *standard* lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente formalizzate e che la documentazione prodotta sia archiviata. In particolare, la documentazione rilevante (es. contratti in essere, report competenze energetiche, etc.) sottostante il processo sensibile in esame è archiviata, in versione cartacea e/o elettronica da parte dei Responsabili della Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo.
- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le Funzioni coinvolte nelle attività esecutive, di controllo ed autorizzative.
Il processo in esame deve prevedere la separazione dei compiti per le attività:
 - *Esecutive*, tra cui: (i) l'estrazione da sistema dei dati sui consumi; (ii) la predisposizione del report sulle competenze energetiche.
 - *Di controllo*, tra cui: (i) la validazione dei dati di vendita di energia proveniente da fonti rinnovabili; (ii) la supervisione del processo di calcolo ed elaborazione dei dati ai fini dell'annullamento delle garanzie di origine.
 - *Autorizzative*, tra cui l'autorizzazione all'invio dei dati ai fini dell'annullamento delle garanzie di origine.
- *Procure e poteri autorizzativi*: lo *standard* richiede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal sistema interno di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.

3.1.3 Gestione della fatturazione

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti con le amministrazioni aggiudicatrici (amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali, consorzi) per la vendita di energia elettrica e gas, inclusa l'attività di gestione della fatturazione e dei rapporti creditorî*", con riferimento al sottoprocesso "*Esecuzione di contratti*" e alla fase "*Gestione della Fatturazione*" individuati al paragrafo 3.2.1 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO

Metamer S.r.l.



PARTE SPECIALE L
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001.....	3
2. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001	7
3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI	8
3.1 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	8
3.1.1 GESTIONE DEI SOFTWARE AZIENDALI	8

1. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati previsti all'art 25-novies (*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*).

L'art. 25-novies - (**Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**) del Decreto prevede “*In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941*”.

Art. 171, comma 1 lett a- bis) e comma 3), L. 633/1941

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Art. 171-bis, comma 1), L. 633/1941

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-bis, comma 2), L. 633/1941

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-ter, L. 633/1941)

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato ;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all' articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16 l. 633/1941, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171-septies, L. 633/1941

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1 si applica anche:

- a)** ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis l. 633/1941, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b)** salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2 della presente legge.

Art. 171-octies, L. 633/1941

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare l'attività “sensibile”, nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*novies* del D. lgs. n. 231/2001:

1) Gestione dei software aziendali: si tratta dell'attività relativa alle modalità attraverso cui la Società acquisisce e gestisce le licenze software necessarie per lo svolgimento delle attività aziendali.

Nella presente parte speciale al paragrafo “*Standard di controllo specifici*”, per il suddetto processo sensibile, vengono riportate le principali fasi e le relative attività di controllo prioritarie, attribuendogli una specifica denominazione.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

- a) degli *standard* di controllo generali;
- b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico;
- c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna;
- d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità delle singole Direzioni / Funzioni interessate segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche / integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per le quali sono individuati.

3.1 Standard di controllo specifici

Gli *standard* di controllo specifici, definiti per le singole attività sensibili individuate sono quelli di seguito descritti:

3.1.1 Gestione dei software aziendali

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo *standard* richiede la definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti incaricati a gestire le diverse fasi. In particolare, il processo in esame è riconducibile alle seguenti fasi:
 - La fase di *Rilevazione dell'esigenza di installare nuovo software o di aumentare il numero delle licenze in uso* prevede che il Responsabile della Funzione che ravvisi l'esigenza di installare un nuovo applicativo o di aumentare il numero di licenze relative a un software già in uso in seguito ad esigenze operative possa inviare apposita richiesta alla funzione competente (Amministrazione, Finanza e Controllo) di installazione di un software esistente o di acquisto di un nuovo software. La notifica di esistenza di una nuova licenza può provenire anche dal fornitore del software e la sua necessità viene valutata dal Responsabile Gestione Software.
 - La fase di *Acquisto del software / licenza* prevede che la funzione competente verifichi la richiesta ricevuta e l'eventuale disponibilità della licenza (attività di controllo "*Autorizzazione interna installazione software*"). In caso di riscontrata necessità si procede con l'acquisto del nuovo software (per maggiori dettagli si veda il processo "*Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze*", descritto al paragrafo 3.2.10 della Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione).
 - La fase di *Installazione del software / licenza* prevede che l'installazione e/o aggiornamento del software possa essere effettuata soltanto dal personale in possesso di un'utenza di tipo "*Administrator*". L'installazione o aggiornamento di nuovi applicativi in assenza di regolare licenza d'uso è impedito a tutti gli utenti non dotati di un profilo di amministratore (per

maggiori dettagli relativi al pagamento dei corrispettivi per l'utilizzo dei software installati si veda il processo "*Gestione delle risorse finanziarie*" descritto al paragrafo 3.2.8 della Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione).

- La fase di *Monitoraggio dei software / licenze d'uso installate* prevede che, periodicamente, venga svolto un monitoraggio dei software installati su tutte le macchine client date ai dipendenti della Società al fine di individuare eventuali software installati in assenza di licenza d'uso e/o casi di software che non corrispondono con l'installazione standard. Idonee azioni (es. disinstallazione del software privo di licenza, etc.) vengono individuate e implementate dal personale preposto (attività di controllo "*Monitoraggio software installati*").
- *Tracciabilità*: lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente formalizzate e che la documentazione prodotta sia archiviata. In particolare, la documentazione rilevante (es. richiesta installazione nuovo software, richiesta di acquisto nuovo software / licenza d'uso, etc.) sottostante il processo sensibile in esame è archiviata, in versione cartacea e/o elettronica, presso la Funzione Gestione Software.
- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le Direzioni / Funzioni coinvolte nelle attività esecutive, di controllo ed autorizzative.
Il processo di gestione dei contenziosi deve prevedere la separazione dei compiti per le attività:
 - *Esecutive*, tra cui: (i) la predisposizione della richiesta di software che necessita di licenza d'uso; (ii) l'assegnazione della licenza d'uso al richiedente.
 - *Di controllo*, tra cui: (i) la verifica circa la disponibilità della licenza d'uso richiesta; (ii) il monitoraggio sulle licenze d'uso installate nelle macchine client dei dipendenti.
 - *Autorizzative*, tra cui l'autorizzazione all'utilizzo del software richiesto.
- *Procure e poteri autorizzativi*: lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società e dal sistema interno di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO

Metamer S.r.l.



PARTE SPECIALE M
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere
dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001.....	3
2. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001	4
3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI	5
3.1 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	5
3.1.1 <i>Gestione dei rapporti con amministratori, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari</i>	<i>5</i>

1. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

La Legge n. 116 del 3 agosto 2009 ha introdotto, con l'art. 4, l'art. 25-decies - come sostituito dall'art. 2, comma 1, D. lgs. 7 luglio 2001, n. 121.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati previsti all'art. 25-decies (*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria*).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare l'attività “sensibile”, nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25- decies del D. lgs. n. 231/2001:

1) Gestione dei rapporti con amministratori, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari: si tratta delle attività inerenti la gestione dei rapporti e delle informazioni riguardanti amministratori, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari in atto.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

- a) degli *standard* di controllo generali;
- b) dei principi di comportamento individuati nel Codice di Comportamento Etico;
- c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna;
- d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità delle singole Direzioni / Funzioni interessate segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile degli *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per le quali sono individuati.

3.1 Standard di controllo specifici

Gli *standard* di controllo specifici, definiti per le singole attività sensibili individuate sono quelli di seguito descritti:

3.1.1 Gestione dei rapporti con amministratori, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari

L'attività sensibile in esame rientra nel più ampio processo di gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali, ne consegue, pertanto, che viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali*" individuati al paragrafo 3.2.7 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO

Metamer S.r.l.



PARTE SPECIALE N
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001.....	3
2. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001	6
3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI	8
3.1 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	8
3.1.1 <i>Assunzione e gestione del personale</i>	8

1. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati previsti all'art. 25-duodecies (*Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*).

L'art. 25-duodecies (**Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**) del Decreto prevede *“In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro”*.

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche introdotte, in particolare, dal D. lgs. 16 luglio 2012, n. 109)

Art. 22 comma 12 del D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato”.

Art. 22 comma 12-bis del D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni

lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro*

L'art. 29, d.lgs. 276/2003 regola la responsabilità solidale nell'ambito dell'appalto di opere o servizi a carico del committente per i crediti retributivi vantati dai lavoratori dipendenti verso il datore di lavoro-appaltatore e per le obbligazioni contributive di cui sono titolari gli enti previdenziali.

Di recente l'art. 29, comma 2, D.L. 02.03.2024, n. 19, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 29.04.2024, n. 56 con decorrenza dal 01.05.2024, ha introdotto l'art. 29bis al c.d. Decreto biagi (D.l.vo n. 276/2003) il quale così prescrive

“1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto”.

Il legislatore è intervenuto a disciplinare e sanzionare l'impiego di figure contrattuali come l'appalto e il distacco per finalità elusive.

L'appalto può essere definito “genuino” quando l'appaltatore non risulti essere un mero intermediario, ma un vero e proprio imprenditore che, come tale, impieghi una propria organizzazione produttiva e assuma i rischi della realizzazione dell'opera o del servizio pattuito. L'appalto, invece, **maschera un'interposizione illecita di manodopera**, quando l'interposto si limiti a mettere a disposizione dello pseudo committente le mere prestazioni lavorative del proprio personale. In ogni caso le direttive date dalla committente, in ragione delle ovvie esigenze di coordinamento (soprattutto in esecuzione dell'appalto endo aziendale), non sono sintomo di somministrazione di mano d'opera (Corte d'appello di Ancona, 125/2020). Anche la Cassazione si è espressa sul tema, stabilendo che l'appalto di opere o servizi, espletato con mere prestazioni di manodopera, è lecito purché il requisito della organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, previsto dall'articolo 29 del Dlgs 276/2003, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore (Cassazione, 27567/2023). In ultima analisi, la differenza tra appalto e somministrazione sta nell'esercizio del potere organizzativo e direttivo sui lavoratori e nell'assunzione del rischio di impresa. Nell'appalto di prestazioni – tema affrontato anche nel

pubblico impiego (cfr. Consiglio di Stato, 1571/2018) – occorre tenere a mente gli indici sintomatici della non genuinità di un affidamento formalmente qualificato come “appalto”, ma in realtà dissimulante una somministrazione di personale, ravvisandoli nei seguenti elementi:

- la richiesta da parte del committente di un certo numero di ore di lavoro;
- l’inserimento stabile del personale dell’appaltatore nel ciclo produttivo del committente;
- l’identità dell’attività svolta dal personale dell’appaltatore rispetto a quella svolta dai dipendenti del committente;
- la proprietà in capo al committente delle attrezzature necessarie per l’espletamento delle attività;
- l’organizzazione da parte del committente dell’attività dei dipendenti dell’appaltatore (si veda anche Cassazione 3178/2017).

Quanto al distacco, la sua genuinità presuppone la sussistenza di due requisiti, l’interesse del distaccante (che deve persistere per tutta la durata del distacco) e la temporaneità (nel senso che il distacco deve avere una durata limitata), in assenza dei quali si rientra nella fattispecie di somministrazione illecita.

Laddove l’appalto o il subappalto si accompagnino a condizioni ritenute di sfruttamento dei lavoratori e di approfittamento del loro stato di bisogno, potrebbe addirittura essere contestato (come accaduto di recente dalla lettura di alcune sentenze della Cassazione) lo specifico, e ben più grave, reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603-bis del Codice penale), con tutto quello che può conseguirne anche in termini di applicazione di misure di prevenzione (amministrazione giudiziaria). Per non dire dei gravi rischi di sanzione e ripresa fiscale in caso di ritenuta nullità dell’appalto.

In caso di contratti di appalto la società deve riservarsi la verifica, con cadenza almeno mensile, mediante acquisizione della documentazione rilevante (elenco consuntivo dei lavoratori impiegati nell’appalto, estratto dal libro unico con i dati retributivi e contributivi dei lavoratori impiegati nell’appalto e dichiarazione di conformità alle registrazioni del libro unico, copia mensile dei modelli DM10 e Uniemens e deleghe F24 relative alle ritenute fiscali e previdenziali versate, documentazione attestante l’intervenuto pagamento delle retribuzioni in favore dei lavoratori impiegati, polizza RCT RCO, DURC con validità di 120 giorni rinnovato di in volta in volta per tutta la durata dei servizi) del rispetto da parte dell’appaltatore o subappaltatore degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi nei confronti di ciascun lavoratore impiegato nell’appalto e nei confronti degli istituti previdenziali ed assistenziali previsti dalla legge e dal CCNL applicabile.

2. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

L’art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L’analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le seguenti attività “sensibili”, nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall’art. 25-duodecies del D. Lgs. n. 231/2001:

1) Assunzione e gestione del personale: si tratta delle attività connesse alla ricerca, selezione e assunzione del personale.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

- a) degli *standard* di controllo generali;
- b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico;
- c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna;
- d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità delle singole Direzioni / Funzioni interessate segnalare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

Per l’ipotesi di avvalimento dell’istituto del distacco del personale

Fermo il divieto di interposizione di manodopera, stante il precetto di cui all’art. 29 d. l.vo 273/2009, a norma del quale *“Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’art. 414 del codice di procedura civile, notificato anche al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo”*, si dispongono i seguenti protocolli:

- Siano rigorosamente rispettati i requisiti di cui all’art. 30 del D.L.vo n. 276/2003;
- Sia favorita la profilazione tecnica ed etica del distaccante (assenza di procedimenti penali in corso o comunque di procedimenti rilevanti dal punto di vista della crisi di impresa) e degli appaltatori;
- siano promosse attività di verifica preventiva sul distaccante (ad es. visura camerale) così da riscontrare che egli non risulti soggetto a rischio di solvibilità: verificarne la consistenza immobiliari o mobiliare (auto, mezzi di lavoro in genere, unità produttive, numero medio degli occupati);

- riscontrare il regolare deposito dei bilanci e, se esistenti, verificare l'eventuale presenza di criticità nelle relazioni annuali emesse dagli organi di controllo societario;

Se possibile, verificare l'assenza di protesti in danno del distaccante promuovere la strutturazione nel contratto di distacco di una clausola che subordini il pagamento delle fatture emesse in ragione del distacco subordinatamente all'evidenza della regolarità dei DURC di riferimento e di un campione di buste paga del personale interessato, debitamente quietanzate.

3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per le quali sono individuati.

3.1 Standard di controllo specifici

Gli *standard* di controllo specifici, definiti per le singole attività sensibili individuate sono quelli di seguito descritti:

3.1.1 Assunzione e gestione del personale

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Assunzione e gestione del personale*" individuati al paragrafo 3.2.6 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO**

Metamer S.r.l.



PARTE SPECIALE O
Corruzione tra privati

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1.	LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001.....	3
2.	LE ATTIVITA' SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001.....	4
3.	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	6
3.1.	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	6
3.2.	STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI.....	6
3.2.1.	<i>Negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti, concessioni, convenzioni con soggetti privati.....</i>	<i>7</i>
3.2.2.	<i>Gestione delle risorse finanziarie.....</i>	<i>7</i>
3.2.3.	<i>Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze</i>	<i>7</i>
3.2.4.	<i>Gestione delle sponsorizzazioni.....</i>	<i>7</i>
3.2.5.	<i>Assunzione e gestione del personale.....</i>	<i>7</i>

1. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall'art. 25 *ter* (*Reati Societari*) del D. lgs. n. 231/2001.

Corruzione tra privati art. 2635 c.c. L. 190/2012

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

[Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.]: *La legge 9 gennaio 2019, n. 3 ha disposto (con l'art. 1, comma 5, lettera a)) l'abrogazione del comma 5 dell'art. 2635 c.c.*

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Il nuovo reato previsto dall'art. 2635 c.c. è stato inserito nella lettera "s bis" del primo comma dell'art. 25 *ter* del D. Lgs. 231/01, che fa riferimento al solo terzo comma del medesimo articolo 2635 c.c.

Pertanto la responsabilità è limitata all'ente del quale è vertice apicale o dipendente il corruttore.

Art. 2635 bis c.c. istigazione alla corruzione tra privati (si rimanda alla matrice di rischio 231)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

La legge 9 gennaio 2019, n. 3 ha disposto (con l'art. 1, comma 5, lettera b)) l'abrogazione del comma 3 dell'art. 2635-bis.

2. LE ATTIVITA' SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente previsti dallo stesso Decreto.

Con riferimento ai delitti sopra menzionati, l'analisi ha evidenziato quali attività sensibili riscontrabili presso la Società:

- 1) Negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti, concessioni, convenzioni con soggetti privati:** si tratta delle attività legate alla predisposizione e presentazione dell'offerta, negoziazione, e stipulazione dei contratti di vendita di energia elettrica e gas con soggetti privati.
- 2) Gestione delle risorse finanziarie:** si tratta delle attività relative alla gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita, nei confronti di soggetti privati, e delle riconciliazioni bancarie.
- 3) Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze:** si tratta delle attività relative alla selezione e gestione del processo di acquisto relativamente sia agli acquisti di materie prime (es. energia elettrica e gas) sia ai prodotti e servizi funzionali al core business della Società (es. servizi IT, acquisto di servizi di imballaggio, imbustamento e spedizione delle fatture, pulizie, formazione, consulenza o di beni come la cancelleria).
- 4) Gestione delle sponsorizzazioni:** si tratta della gestione delle attività promozionali/pubblicitarie, di organizzazione / sponsorizzazione di eventi a scopo di promozione dell'immagine della Società.
- 5) Assunzione e gestione del personale:** si tratta delle attività di selezione e assunzione del personale.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

- a) degli *standard* di controllo generali;
- b) dei principi di comportamento individuati nel Codice di Comportamento Etico;
- c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna;
- d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità delle singole Direzioni / Funzioni interessate segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche / integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- principi di comportamento, regole applicabili a tutte le attività sensibili;
- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per le quali sono individuati.

3.1. Principi di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali e dei dirigenti (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti, dei Consulenti e dei Partner commerciali (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e nelle specifiche clausole contrattuali) di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato considerate (art. 25-ter del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- effettuare pagamenti illeciti in tutte le operazioni commerciali, in qualsiasi Paese, sia nei confronti dei governi che del settore privato;
- compiere atti di cortesia commerciale (ad esempio omaggi, contribuzioni o spese di rappresentanza), in circostanze che potrebbero dar adito a sospetti di irregolarità;
- concedere ogni forma di regalo che possa anche solo essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla Società;
- offrire, promettere, pagare o autorizzare la corresponsione di benefici (denaro, beni o servizi) a un pubblico funzionario o dipendente di un cliente per acquisire o mantenere una posizione di vantaggio in modo improprio.

3.2. Standard di controllo specifici

Gli *standard* di controllo specifici, definiti per le singole attività sensibili individuate sono quelli di seguito descritti:

3.2.1. Negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti, concessioni, convenzioni con soggetti privati

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti con le amministrazioni aggiudicatrici (amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali, consorzi) per la vendita di energia elettrica e gas, inclusa l'attività di gestione della fatturazione e dei rapporti creditorii*" individuati al paragrafo 3.2.1 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

3.2.2. Gestione delle risorse finanziarie

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Gestione delle risorse finanziarie*" individuati al paragrafo 3.2.8 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

3.2.3. Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze*" individuati al paragrafo 3.2.10 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

3.2.4. Gestione delle sponsorizzazioni

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Gestione delle sponsorizzazioni*" individuati al paragrafo 3.2.9 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

3.2.5. Assunzione e gestione del personale

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Assunzione e gestione del personale*" individuati al paragrafo 3.2.6 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

	MANUALE DELLE PROCEDURE 231	Codice: -	
		Revisione	3
Titolo Procedura:	Whistleblowing	Pagina	1 di 12

Premessa

Metamer S.r.l. è fermamente impegnata nel favorire la trasparenza, la legalità e la valorizzazione delle competenze e delle capacità delle persone che ci lavorano.

Il presente Protocollo sulla segnalazione delle condotte illecite ha i seguenti obiettivi:

- favorire un ambiente di lavoro caratterizzato da senso di appartenenza e legalità tutelando il dipendente che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro;
- recepire le prescrizioni di cui al D.l.vo n. 24/2023 (“**Decreto**”).

In tale prospettiva e con l'intenzione di dare concreta attuazione alle disposizioni normative, il presente protocollo individua linee di condotta operative tese a tutelare il dipendente della Società che segnali eventuali condotte illecite.

Definizioni

- **OdV**: Organismo di vigilanza;
- **Whistleblowing**: strumento funzionale a favorire la segnalazione di illeciti;
- **Trattamento dei dati**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (Art.4, comma 2 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (“**GDPR**”));
- **Dato personale**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“**Interessato**”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale (Art. 4, comma 1 del GDPR);
- **Dati identificativi**: i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato.
- **ANAC**: Autorità Nazionale Anticorruzione (il primo comma dell'art. 54-bis del D.L.vo n. 165/2001 individua ANAC tra i possibili destinatari delle segnalazioni di illeciti o irregolarità da parte del pubblico dipendente: un atto di corruzione pubblica segnalato da un dipendente della società che coinvolga un soggetto interno e un dipendente pubblico potrebbe dunque aprire ad un duplice procedimento, quello dell'ODV e quello di ANAC);
- **Comportamenti ritorsivi**: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- **Dipendente pubblico**: il dipendente delle amministrazioni pubbliche, di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- **Modulo di segnalazione**: il fac simile in calce al presente documento da utilizzare per la segnalazione all'ODV.

Fonti

- D. Lgs n. 231/2001;
- D.lgs. 24/2023 attuativo della direttiva (UE) 2019/1937: recepisce la direttiva (UE) 2019/1937 e abroga alcune disposizioni del d.lgs. n. 231/2001 e della legge n. 179/2017;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (“**GDPR**”);

	MANUALE DELLE PROCEDURE 231	Codice: -	
		Revisione	3
Titolo Procedura:	Whistleblowing	Pagina	2 di 12

- D.lgs 196/2003 come novellato e modificato dal D.lgs 101/2018 (“Codice Privacy”).

Oggetto della segnalazione

La segnalazione può avere ad oggetto comportamenti, rischi, reati o anche irregolarità rispetto alle procedure adottate, consumati o tentati da dipendenti o apicali aziendali a danno dell’integrità aziendale.

Non esiste una lista tassativa di condotte illecite che possono costituire l’oggetto del whistleblowing. Si può tuttavia affermare che le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l’intera gamma dei delitti previsti dal Modello 231 ma anche le situazioni in cui, nel corso dell’attività aziendale, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi indebiti, nonché i fatti/condotte che costituiscono violazione del codice etico aziendale idonei a esporre la compagine aziendale ad un rischio-reato, ovvero, ancora, condotte idonee a ledere l’immagine o il buon nome della società impegnata nella prevenzione della *maladministration*. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai casi di uso distortivo dei fondi aziendali, demansionamenti, dichiarazioni non vere alla pubblica amministrazione, artefazione della documentazione aziendale suscettibile di rilevanza pubblica, assunzioni di favore (corruzione), operazioni finanziarie non supportate da idonea documentazione (riciclaggio), violazione della concorrenza, violazione delle norme ambientali e in materia di sicurezza sul lavoro, anomalie nella selezione di un dirigente, omessa dichiarazione relativa all’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, affidamento di un appalto senza gara, Turbativa d’asta e alterazione di procedure di appalti, Transazioni/negoziazioni senza delibera, Illegittima erogazione compensi incentivanti, Trattamenti di favore nei confronti di consulenti e professionisti.

In particolare la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate, che siano, anche alternativamente:

- penalmente rilevanti;
- poste in essere in violazione del codice etico o di altre disposizioni-procedure aziendali, sanzionabili in via disciplinare;
- suscettibili di arrecare un indebito vantaggio all’azienda;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine dell’azienda e, conseguentemente, un danno reputazionale;
- suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti e/o di arrecare un danno all’ambiente;
- illeciti relativi all’applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia di appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (comprese le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato e quelle in materia di imposta sulle società);
- altri illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e violazioni dei modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati ai sensi dello stesso.

Si ricorda che l’art. 54 del D.L.vo n. 165/2001 stabilisce, per i dipendenti pubblici, il divieto, già disciplinato nel codice etico aziendale, di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d’uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.

Possono effettuare segnalazioni:

- i candidati (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione);

	MANUALE DELLE PROCEDURE 231	Codice: -	
		Revisione	3
Titolo Procedura:	Whistleblowing	Pagina	3 di 12

- i dipendenti, anche in prova, gli ex dipendenti (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro) nonché i lavoratori autonomi e i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso i soggetti del settore privato;
- i tirocinanti e i volontari, anche non retribuiti;
- i fornitori di beni e servizi e i consulenti;
- i soci le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (anche di fatto).

Contenuto della segnalazione

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire all'OdV di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti, a riscontro della fondatezza della segnalazione.

In particolare, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito della società;
- una chiara e completa descrizione delle condotte oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono state commesse le condotte in ipotesi illecite;
- se conosciute, le generalità o altri elementi utili ad identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere le condotte oggetto della segnalazione;
- se conosciuti, l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sulle condotte oggetto di segnalazione;
- se noti, l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza delle condotte oggetto della segnalazione;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza delle condotte oggetto della segnalazione.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, di regola vengono archiviate e quindi non verranno prese in considerazione nell'ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente che segnala illeciti. Le segnalazioni che, tuttavia, contengono notizie relative a condotte di particolare gravità e il cui contenuto è dettagliato e circostanziato potranno essere comunque sottoposte ad una attenta valutazione.

E' vietato l'uso strumentale e/o improprio della segnalazione. Il codice sanzionatorio adottato nell'ambito del Modello di organizzazione e gestione di cui al D.L.vo n. 231/01 sanziona l'uso strumentale e/o improprio della segnalazione. Allo stesso modo, il codice sanzionatorio tutela la segnalazione fondata e pertinente con i principi ispiratori dell'istituto; onde nessuno potrà essere licenziato o, ancora, subire ritorsioni o demansionamenti in conseguenza di un uso lecito e pertinente della segnalazione. Non è tollerata alcuna forma di ritorsione o misure discriminatorie nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione. Tra le misure discriminatorie vanno ricomprese misure disciplinari, molestie o ritorsioni che determinino condizioni di lavoro inaccettabili, l'annullamento di un contratto di fornitura (il decreto copre anche soggetti formalmente terzi), l'inserimento in black list, l'annullamento di licenze o permessi, la sottoposizione a visite mediche o accertamenti psichiatrici. Il dipendente che ritiene di essere oggetto di misure discriminatorie a seguito di una segnalazione può informare l'OdV il quale a sua volta, riporterà al Legale Rappresentante a cui compete, ove confermate le misure discriminatorie, a ripristinare le normali condizioni di lavoro.

Modalità e gestione della segnalazione e garanzia di riservatezza

Le segnalazioni possono essere inoltrate in forma scritta utilizzando il Portale Whistleblowing di Metamer che si avvale della piattaforma EcosAgile.

Le segnalazioni trasmesse attraverso il suddetto portale sono ricevute dall'Organismo di Vigilanza di Metamer.

	MANUALE DELLE PROCEDURE 231	Codice: -	
		Revisione	3
Titolo Procedura:	Whistleblowing	Pagina	4 di 12

Le segnalazioni possono essere anche essere effettuate in forma orale tramite registrazione audio on-line nel suddetto portale, dove è inclusa anche l'informativa sul trattamento. Tale specifica modalità è possibile per le sole segnalazioni non anonime.

Qualora la segnalazione dovesse riguardare uno dei componenti dell'organismo di Vigilanza la stessa dovrà essere indirizzata all'Amministratore Delegato della società, presso la sede sociale.

I dati forniti saranno trattati nell'ambito e nel rispetto delle policy aziendali, le quali prevedono, tra l'altro, la garanzia di riservatezza e la possibilità di utilizzare i dati acquisiti esclusivamente al fine di esercitare le funzioni di competenza del soggetto destinatario dei dati medesimi.

La violazione degli obblighi di riservatezza del segnalante comporta la violazione dei doveri d'ufficio con la conseguente responsabilità disciplinare e irrogazione delle relative sanzioni. La trasmissione della segnalazione a soggetti interni alla società dovrà avvenire sempre previa eliminazione di tutti i riferimenti che consentono di risalire all'identità del segnalante.

Nell'ambito di un procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata solo:

- con il consenso esplicito del segnalante;
- qualora la segnalazione risulti fondata e la conoscenza dell'identità del segnalante sia *assolutamente necessaria* alla difesa del segnalato.

L'amministratore autorizzerà la conoscenza dell'identità del segnalante qualora l'OdV ne accerti l'assoluta necessità per la difesa del segnalato.

L'anonimato del segnalante non è opponibile all'autorità giudiziaria; **tuttavia, la segnalazione all'autorità giudiziaria deve avvenire evidenziando che essa è pervenuta da un soggetto cui è accordata la tutela della riservatezza.**

La persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, non possono esercitare – per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata - i diritti che normalmente il GDPR riconosce agli Interessati ai sensi degli artt. 15 - 22 del GDPR (*i.e.*, il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del Trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al Trattamento). Dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante. In tali casi, dunque, al soggetto segnalato o alla persona menzionata nella segnalazione è preclusa anche la possibilità, laddove ritengano che il trattamento che li riguarda violi suddetti diritti, di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali.

Riservatezza del segnalante

I dati e le informazioni fornite saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali nonché nel rispetto delle policy aziendali, le quali prevedono, tra l'altro, la garanzia di riservatezza e la possibilità di utilizzare tali informazioni esclusivamente al fine di esercitare le funzioni di competenza del soggetto destinatario delle medesime ed, eventualmente, di condividerle con le funzioni aziendali deputate ad attuare le misure di prevenzione, inclusi eventuali provvedimenti disciplinari. I dati e le informazioni in questione non sono altrimenti ostensibili.

La violazione degli obblighi di riservatezza del segnalante, salvo suo consenso espresso ai sensi dell'art. 12 del Decreto, comporta la violazione dei doveri d'ufficio con la conseguente responsabilità disciplinare e irrogazione delle relative sanzioni. La trasmissione della segnalazione a soggetti interni all'amministrazione dovrà avvenire sempre previa eliminazione di tutti i riferimenti che consentono di risalire all'identità del segnalante.

	MANUALE DELLE PROCEDURE 231	Codice: -	
		Revisione	3
Titolo Procedura:	Whistleblowing	Pagina	5 di 12

Trattamento dei Dati personali

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei Dati personali, Metamer acquisisce e gestisce le segnalazioni in conformità alla normativa rilevante in materia.

Il titolare del Trattamento, i responsabili del Trattamento appositamente designati e le persone autorizzate a trattare i Dati personali sono pertanto tenuti a rispettare i seguenti principi fondamentali:

- trattare i Dati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dei soggetti interessati (“**liceità, correttezza e trasparenza**”);
- raccogliere i Dati solo al fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce effettuate da parte dei soggetti tutelati dal D.lgs. 24/2023 («**limitazione della finalità**»);
- garantire che i Dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («**minimizzazione dei Dati**»). Infatti, i Dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente;
- assicurare che i Dati siano esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i Dati inesatti relativi alla specifica segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia che viene gestita («**esattezza**»);
- conservare i Dati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione («**limitazione della conservazione**»);
- effettuare il trattamento in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei Dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («**integrità, disponibilità e riservatezza**»);
- definire un modello di gestione delle segnalazioni in conformità ai principi di protezione dei Dati personali. In particolare, tali misure devono fare in modo che non siano resi accessibili, in via automatica senza il tramite del titolare del trattamento o soggetto autorizzato, Dati personali a un numero indefinito di soggetti;
- effettuare, nella fase di progettazione del canale di segnalazione e dunque prima dell'inizio del trattamento, una valutazione d'impatto sulla protezione dei Dati al fine di individuare ed applicare le necessarie misure tecniche per evitare tale rischio;
- rendere agli interessati un'informativa sul trattamento dei Dati personali *ad hoc*;
- assicurare l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento, integrandolo con le informazioni connesse a quelle di acquisizione e gestione delle segnalazioni;
- garantire il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione. Nel caso in cui l'accesso ai canali interni e al canale esterno di segnalazione avvenga dalla rete dati interna del soggetto obbligato e sia mediato da dispositivi *firewall* o *proxy*, deve essere garantita la non tracciabilità – sia sulla piattaforma informatica che negli apparati di rete eventualmente coinvolti nella trasmissione o monitoraggio delle comunicazioni - del segnalante nel momento in cui viene stabilita la connessione a tali canali;
- garantire, ove possibile, il tracciamento dell'attività del personale autorizzato nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante, al fine di evitare l'uso improprio di Dati relativi alla segnalazione. Deve essere evitato il tracciamento di qualunque informazione che possa ricondurre all'identità o all'attività del segnalante.

Valutazione delle segnalazioni ricevute

L'OdV, entro sette giorni dal ricevimento della segnalazione rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento. Entro tre mesi dall'avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla segnalazione fornisce riscontro.

	MANUALE DELLE PROCEDURE 231	Codice: -	
		Revisione	3
Titolo Procedura:	Whistleblowing	Pagina	6 di 12

Ad ogni segnalazione sarà assegnato un codice identificativo composto da numero progressivo seguito dall'anno.

L'OdV deve, nel rispetto della riservatezza e garantendo l'imparzialità, effettuare ogni attività ritenuta necessaria al fine di valutare la fondatezza della segnalazione, avvalendosi, eventualmente, del supporto e della collaborazione delle competenti strutture aziendali e, all'occorrenza, di organi di controllo esterni (es. revisore, Collegio Sindacale).

Nel caso in cui non si comprometta l'accertamento dei fatti, il segnalato potrà essere informato delle segnalazioni a suo carico; in ogni caso dovrà essere salvaguardato l'anonimato del segnalante.

L'OdV potrà comunicare al segnalante in modo sintetico e tempestivo le determinazioni relative e/o conseguenti alla segnalazione.

Nel caso in cui la segnalazione dovesse risultare fondata, l'amministratore provvederà a:

- 1) presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- 2) decidere i provvedimenti opportuni, inclusa l'eventuale azione disciplinare, nei confronti dell'autore della violazione, previa comunicazione al Responsabile dell'Area di riferimento;
- 3) decidere in merito ai provvedimenti necessari a tutela della società.

La segnalazione sarà senz'altro archiviata dall'OdV nelle seguenti ipotesi:

1. mancanza di interesse all'integrità aziendale;
2. incompetenza dell'OdV;
3. infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
4. insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio delle vigilanze di competenza dell'OdV;
5. contenuto generico della segnalazione che non consente la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
6. produzione di sola documentazione in assenza di segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
7. mancanza di Dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione.

Segnalazione esterna

IL SEGNALANTE DOVRÀ PRIORITARIAMENTE AVVALERSI DEI CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni esterne possono essere effettuate attraverso piattaforma informatica predisposta dall'Autorità, telefono, sistemi di messaggistica vocale o, su richiesta del segnalante, incontri diretti.

Il segnalante che effettui una **divulgazione pubblica** beneficia della protezione prevista dal Decreto, al momento della divulgazione pubblica ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) **il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna** ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7 e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto,

	MANUALE DELLE PROCEDURE 231	Codice: -	
		Revisione	3
Titolo Procedura:	Whistleblowing	Pagina	7 di 12

come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Conseguenze da misure ritorsive

Le persone segnalanti che lamentino di aver subito una ritorsione in conseguenza della segnalazione possono informare l'ANAC che informa, a sua volta, l'Ispettorato nazionale del lavoro per gli eventuali provvedimenti di propria competenza. Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli e il lavoratore ingiustamente licenziato ha diritto di essere reintegrato.

Si considerano atti ritorsivi, ad esempio:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento di luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni reputazionali i pregiudizi economici o finanziari;

etc.

L'ANAC, ai sensi dell'art. 21 del Decreto, applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12 del Decreto;
- b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
- c) da 500 a 2.500 euro, nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.

Responsabilità del segnalante

Il presente protocollo lascia inalterata la responsabilità penale nel caso di segnalazioni calunniose o diffamatorie.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al D. L.vo n. 24/2023 non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

La tutela del whistleblower non trova applicazione in caso di responsabilità penale (calunnia o diffamazione) o civile (danno ingiusto causato da dolo o colpa).

Comunicazione e monitoraggio

Il numero di segnalazioni ricevute e il relativo stato di avanzamento sono comunicate dall'OdV con cadenza annuale al Consiglio di Amministrazione.

I Dati ottenuti mediante le segnalazioni e le successive istruttorie dovranno essere utilizzati per aggiornare o integrare la Matrice di rischio 231 e il Piano anticorruzione.

Conservazione delle segnalazioni

	MANUALE DELLE PROCEDURE 231	Codice: -	
		Revisione	3
Titolo Procedura:	Whistleblowing	Pagina	8 di 12

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, salvo che particolari situazioni o condizioni ne autorizzino un trattamento ulteriore (ad es. controversia giudiziaria).

	MANUALE DELLE PROCEDURE 231	Codice: -	
		Revisione	3
Titolo Procedura:	Whistleblowing	Pagina	9 di 12

L'Organismo di Vigilanza di Metamer S.r.l. ("OdV"), società con sede legale al Corso Garibaldi, 71, San Salvo (CH), P.IVA 02030110692 ("Metamer" o "Società"), in conformità al D.Lgs. 24/2023 è stato designato dalla Società quale organo deputato alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni di *whistleblowing*. L'OdV, pertanto, in qualità di titolare del trattamento ("Titolare"), La informa ai sensi dell'art. 13 GDPR che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità per cui sono stati acquisiti e che sono di seguito specificati (per ogni necessità o comunicazione può fare diretto riferimento ai seguenti contatti: Tel. 0873 3244 400 – e-mail info@metamer.it).

Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati ("Data Protection Officer" o "DPO") contattabile inviando una e-mail all'indirizzo di posta elettronica dpo@metamer.it.

1. Finalità del trattamento

Il sistema di segnalazione prevede il trattamento dei soli dati personali strettamente necessari e pertinenti alle finalità per le quali sono raccolti, quali:

- a) adempimento di obblighi previsti dalla legge e/o dalla normativa comunitaria in materia di *whistleblowing*;
- b) finalità strumentali e/o connesse alla gestione delle segnalazioni da parte dell'OdV in accordo a quanto previsto dal "Protocollo segnalazione illeciti Whistleblowing" di Metamer, ivi incluse attività di accertamento ed indagini interne legate alla verifica delle condotte oggetto di segnalazione e/o comportamenti illeciti o fraudolenti o potenzialmente tali;
- c) gestione del contenzioso in caso di illeciti, inadempimenti, contestazioni, controversie giudiziarie, e procedimenti disciplinari;
- d) finalità di sicurezza, tutela dei beni, del patrimonio della Società e dei diritti della stessa, anche in sede giudiziaria, e prevenzione di condotte illecite, nei limiti di quanto previsto dalla vigente legislazione;
- e) comunicazione, previo Suo consenso, della Sua identità, qualora il procedimento disciplinare sia fondato in tutto o in parte sul *whistleblowing*.

2. Dati oggetto del trattamento

Il Titolare raccoglie e tratta i Suoi dati personali per l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni. In particolare, l'OdV nel caso di segnalazione non anonime raccoglie e tratta i seguenti dati:

- dati anagrafici (nome, cognome);
- dati di contatto (indirizzo e-mail, numero di telefono);
- dati professionali (mansione);
- eventuali ulteriori informazioni contenute nella segnalazione.

In taluni casi, ove occorresse per la corretta esecuzione delle finalità illustrate al punto 1 della presente informativa, il Titolare tratta anche categorie particolari di dati personali *ex art. 9 GDPR* quali, a titolo esemplificativo, dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, i dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale nonché dati giudiziari *ex art.10 GDPR* quali, ad esempio, dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza. Tali dati saranno trattati solo ove necessari alla verifica, indagine e gestione delle segnalazioni.

I dati saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, necessità e minimizzazione, tenendo conto degli obblighi di legge, della tutela dei diritti delle persone coinvolte, nonché della reputazione del segnalato.

Il conferimento dei Suoi dati è volontario ma necessario all'acquisizione e alla gestione della segnalazione, pertanto, l'eventuale rifiuto in tutto o in parte a fornire tali dati può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di dare seguito alla Sua segnalazione.

	MANUALE DELLE PROCEDURE 231	Codice: -	
		Revisione	3
Titolo Procedura:	Whistleblowing	Pagina	10 di 12

3. Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali relativi alle segnalazioni per il perseguimento delle finalità di cui al paragrafo 1, è fondato sulle seguenti basi giuridiche:

- i) l'adempimento di obblighi legali in materia di *whistleblowing* a cui la Società è soggetta ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e dal D.gs. n. 24/2023;
- ii) il legittimo interesse della Società consistente nella necessità di condurre controlli, accertamenti ed indagini interne legate alla verifica delle condotte oggetto di segnalazioni e/o comportamenti illeciti o fraudolenti, nonché tutelare la sicurezza, il patrimonio e difendere e accertare i diritti della stessa anche in sede giudiziaria;
- iii) con particolare riferimento ai dati sensibili, la base giuridica è quella di cui all' art. 9, par. 2, lett. b) ed f), GDPR, ossia per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale nonché per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- iv) qualora, invece, dovessero essere trattati dati giudiziari di cui all'articolo 10 del GDPR, il trattamento sarà fondato sulla base giuridica di cui all'articolo 6, lettera c) del GDPR e dall'art. 2-*octies*, co. 3, lett. a) ed e), del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii.;
- v) con riferimento alla finalità di cui al paragrafo 1 *sub e)*, la base giuridica è il Suo consenso ai sensi dell'art. 6, co.1, lett. a) del GDPR.

Qualora Lei decidesse di effettuare la segnalazione tramite incontro diretto con l'OdV, la registrazione dello stesso, su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale, avverrà sulla base del Suo consenso espresso, nel rispetto dell'articolo 6, par. 1, lett. a) del GDPR e di quanto previsto dall'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 24/2023.

Il trattamento dei dati ha luogo con modalità elettroniche e/o analogiche nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne.

4. Comunicazione dei dati

La comunicazione dei dati personali raccolti avviene per l'espletamento delle attività inerenti alla gestione della segnalazione, nonché per rispondere a determinati obblighi di legge.

In particolare, la trasmissione potrà avvenire nei confronti di:

- a) EcosAgile, piattaforma di cui la Società si avvale per la ricezione e gestione delle segnalazioni;
- b) consulenti esterni (e.g., studi legali) eventualmente coinvolti nella fase istruttoria della segnalazione;
- c) funzioni aziendali coinvolte nell'attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni;
- d) istituzioni e/o Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Organi di Polizia.

I professionisti o società che trattano dati per conto del Titolare del Trattamento *ex art. 28 GDPR* saranno debitamente nominati quali responsabili esterni del trattamento. Un elenco dei responsabili nominati è disponibile presso il Titolare del trattamento.

I dati personali degli Interessati non saranno trasferiti in Paesi al di fuori della Comunità Europea

5. Conservazione dei dati

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs n. 24/2023 le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 24/2023 e dei principi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR. La conservazione decorre a far data dalla chiusura della pratica e sono fatte salve condizioni legali che ne consentano lo sforamento (*i.e.* causa giudiziaria). Inoltre, i documenti originali di supporto relativi alla segnalazione saranno conservati, in formato cartaceo e/o elettronico, per il tempo necessario al perseguimento delle procedure e finalità indicate nella presente informativa e comunque fin quando tutte le azioni indicate nella relazione d'indagine siano state implementate.

	MANUALE DELLE PROCEDURE 231	Codice: -	
		Revisione	3
Titolo Procedura:	Whistleblowing	Pagina	11 di 12

6. Diritti degli interessati

Durante il periodo in cui il Titolare effettua il trattamento dei Suoi dati, Lei, in qualità di interessato del trattamento, può, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti di cui agli artt. 15 – 22 del GDPR di seguito elencati:

- accedere ai Suoi dati e richiedere copia degli stessi;
- chiedere la rettifica o l'aggiornamento dei Suoi dati, ove inesatti o incompleti;
- domandare, al ricorrere di talune circostanze, la cancellazione dei dati a Lei riferibili ovvero la limitazione del trattamento avente oggetto i Suoi dati;
- richiedere la portabilità dei dati.

Qualora Lei desideri proporre un reclamo in merito alle modalità attraverso cui i Suoi Dati sono trattati da Metamer, Lei ha il diritto di presentare un'istanza direttamente all'Autorità di controllo.

Segnaliamo tuttavia che, in conformità all'art. 13. comma 3 del D.Lgs. 24/2023, tali diritti potranno essere esercitati nei limiti di cui all'art. 2 *undecies* del D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii.

Box consenso *privacy*

Con riferimento alla finalità relativa alla comunicazione della mia identità qualora il procedimento disciplinare sia fondato in tutto o in parte sul *whistleblowing* (cfr. par. 1, lett. e) della presente informativa *privacy*):

Presto il mio consenso Non presto il mio consenso

Con riferimento alla finalità relativa alla registrazione dell'incontro diretto con l'OdV, su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale:

Presto il mio consenso Non presto il mio consenso

Luogo e data

Firma



MANUALE DELLE PROCEDURE 231

Codice: -

Revisione 3

Titolo Procedura:

Whistleblowing

Pagina

12 di 12